

1ª SERIE SPECIALE

**DIREZIONE EDITORIALE
SETTORE SVILUPPO E RAPPORTI
CON I MEZZI DI COMUNICAZIONE**

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 19

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 maggio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 194. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela - Regione Veneto - Stoccaggio provvisorio in azienda, di reflui tossico-nocivi - Autorizzazione - Silenzio-assenso dell'amministrazione provinciale - Indispensabilità di accurate indagini ed accertamenti tecnici nonché di controlli specifici per escludere danni possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma) Pag. 13

N. 195. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Abruzzo - Confessioni religiose - Erogazione di contributi - Riserva esclusiva per quegli enti che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso intese - Incidenza sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, art. 1) » 15

N. 196. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Mancata previsione, in ordine agli interessi legali e al risarcimento del danno, di un analogo trattamento a quello previsto per i crediti di prestazioni di previdenza sociale - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 442) » 21

N. 197. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni reati - Destituzione *ex lege* del dipendente - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 270/1986 e 971/1988 - Reintroduzione dell'istituto della destituzione di diritto del pubblico dipendente da parte del legislatore - Svolgimento del procedimento disciplinare - Mancata previsione - Riconferma dell'orientamento della Corte (cfr. sentenze nn. 40 e 158 del 1990, 16/1991 e 407/1992) - Violazione del principio di eguaglianza e dell'adeguatezza e gradualità della sanzione al caso concreto - Illegittimità costituzionale.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*octies*, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16) » 24

N. 198. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte dirette - Riscossione coattiva - Opposizione di terzo tardiva - Mancata previsione nell'ipotesi di bene pignorato oggetto di incanto senza esito - Questione già ritenuta non fondata con sentenza n. 85/1973 - Erroneità del presupposto interpretativo del giudice rimettente - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52).

(Cost., artt. 24 e 42) Pag. 29

N. 199. Sentenza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Professione di geometra - Abusivo esercizio della professione - Ipotesi di norma penale in bianco - Presunta violazione del principio di riserva di legge in materia penale e di quello di tassatività - Richiamo alla sentenza n. 58/1975 della Corte - Autosufficienza precettiva della fattispecie incriminatrice perfetta in tutti i suoi connotati tipizzanti - Questione fondata su erronei presupposti interpretativi del giudice rimettente - Censura di norma regolamentare - Esclusione dell'assoggettamento a controllo di costituzionalità - Non fondatezza - Inammissibilità.

(C.P., art. 348; r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16).

(Cost., artt. 25 e 27) » 32

N. 200. Ordinanza 19-27 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Idrocarburi - Deposito di olii minerali - Esercizio - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzione, determinazione, criteri e limiti - Assunta sproporzione tra gravità del fatto-reato e pena - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 497/1991, 285 e 327 del 1992 e 67/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, artt. 1 e 13, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474; c.p., art. 27).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma) » 38

N. 201. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Impugnazione dei crediti ammessi - Decorrenza - Data del deposito in cancelleria da parte del commissario liquidatore dell'elenco dei crediti anziché da quella di ricezione dell'avviso dell'avvenuto deposito ai singoli interessati - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 155/1980 e 102/1986 in materia di analoga «impugnazione» dei crediti ammessi nella procedura fallimentare per l'«opposizione» dei crediti esclusi od ammessi con riserva - Illegittimità costituzionale.

(R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma) » 40

N. 202. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Repressione delle violazioni tributarie - Condono fiscale - Definibilità delle violazioni formali costituenti reato - Esclusione - Giustificazione della valutazione di maggior gravità nei riguardi di tali violazioni - Razionalità e coerenza del trattamento consequenzialmente differenziato nell'ambito del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza.

(D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154).

(Cost., art. 3, primo comma) » 42

N. 203. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria penale - Impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per effetto del pagamento del capitale, interessi, penale e spese - Ragionevolezza della tutela dell'affidamento che la collettività fa nell'assegno bancario come mezzo di pagamento - Non fondatezza.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).

(Cost., artt. 3, 27 e 41) Pag. 44

N. 204. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attività promozionali o di mero rilievo internazionale - Diniego governativo - Intesa governativa limitatamente alla persona del presidente della giunta - Attribuzioni regionali - Lesione - Mancata enunciazione delle ragioni idonee a giustificare l'opposizione espressa dal Governo - Violazione del principio di leale cooperazione nei rapporti tra Stato e regioni - Non spettanza allo Stato inibire senza motivazione lo svolgimento all'estero di attività promozionali o di mero rilievo internazionale - Annullamento degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali - Comunicati telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; 200/02361 del 30 ottobre 1992 - Spettanza allo Stato indicare le condizioni di cui all'intesa espressa con telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 relativamente all'incontro con il Governo della Repubblica di Slovenia » 47

N. 205. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per «infermità psichica» - Preclusione al giudice di valutazione delle attenuanti e di comparazione con le aggravanti ai fini dell'applicazione della determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Richiamo alla sentenza della Corte n. 233/1984 - Richiesta di sentenza additiva - Pregiudizialità della sottoposizione a verifica di costituzionalità dell'art. 425 del c.p.p. (cfr. sentenza n. 41/1993 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del c.p.p.) - Carezza del presupposto normativo sul quale le censure sono fondate - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 426, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24) » 51

N. 206. Sentenza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione di società di diritto privato a partecipazione provinciale - Invasione di competenze statali e dello spazio riservato alla libera iniziativa privata - Revoca con delibera 12 gennaio 1993 della deliberazione legislativa dell'8 ottobre 1992, a cura del consiglio della provincia autonoma di Bolzano - Cessazione della materia del contendere . . . » 54

N. 207. Ordinanza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Verbalizzazione di teste della difesa - Integrazione - Rinnovazione parziale dell'audizione del teste - Modalità - Questione sollevata in via alternativa e con motivazione equivoca - Mancata individuazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* - Questione risolvendosi in quesito interpretativo rivolto alla Corte - Richiamo alle sentenze nn. 187/1992, 472 e 473 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988 - Insussistenza delle limitazioni al potere d'ufficio di integrazione della prova - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 507, 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, n. 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103) . . . » 55

N. 208. Ordinanza 21-29 aprile 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Silicosi - Lavoratori italiani all'estero - Periodo massimo di indennizzabilità di anni quindici - Inapplicabilità per i lavoratori che abbiano contratto la malattia in patria - Richiamo alla sentenza n. 436/1992 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).

(Cost., artt. 3, 35, quarto comma, e 38)

Pag. 58

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 1993 (della regione Lombardia).

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di trasmettere al procuratore generale competente copia dei provvedimenti per i quali derivi una spesa superiore a un miliardo di lire e dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali, di approvazione di concessioni, dei contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Accollo alle regioni delle spese relative ai locali (e alla loro manutenzione) da adibire a sede delle sezioni regionali della Corte dei conti - Mancata previsione della copertura finanziaria e lesione della autonomia finanziaria della regione.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, artt. 1, terzo comma, e 3).

(Cost., artt. 5, 81, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130)

Pag. 61

N. 27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 1993 (del commissario dello Stato per la regione siciliana).

Finanza regionale - Interventi nei comparti produttivi e altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa - Attribuzione, nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, delle funzioni di detti consorzi ad un commissario straordinario nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura con conseguente lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Obbligo delle società e consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione di beni culturali ed ambientali nonché di servizi aerofotografici di utilizzare prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano la loro opera presso gli stessi - Trattamento di favore di alcuni cittadini a scapito della generalità degli altri cittadini aspiranti ad un posto di lavoro in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto al lavoro - Autorizzazione alla Corelsi-Aias a svolgere attività didattica e di formazione del personale parasanitario in contrasto con la normativa statale in materia di formazione professionale del personale sanitario, infermieristico e tecnico della riabilitazione (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

(Legge della regione Sicilia 31 marzo-1° aprile 1993).

(Cost., artt. 3, 4, 41, primo comma, 51 e 97; legge n. 223/1991, art. 25, in relazione all'art. 17, lett. f), dello statuto regione Sicilia; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, terzo comma, in relazione all'art. 17, lett. b), statuto Sicilia)

» 64

- N. 28. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 1993 (della regione Calabria).

Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.-l., ai principi fondamentali posti dalle norme in esso contenute - Previsione che, nel caso in cui gli organi ai quali spetta provvedere alla ricostituzione degli uffici i cui titolari sono scaduti, quando abbiano carattere collegiale, non procedano alla nomina o designazione ad essi spettanti almeno un giorno prima della scadenza della proroga, la relativa competenza sia trasferita ai rispettivi presidenti che la debbano esercitare entro la scadenza del termine medesimo - Limitazione dei poteri degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti e previsione della nullità per gli atti esorbitanti da detto limite - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio regionale, della giunta e del presidente - Uso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché al ricorso n. 17/1993, proposto dalla stessa regione avverso il d.-l. 18 gennaio 1993, n. 7, di cui il presente decreto riproduce sostanzialmente il contenuto.

(D.-L. 19 marzo 1993, n. 69).

(Cost., artt. 77, 117, 118, 121, 122 e 123)

Pag. 68

- N. 190. Ordinanza della corte di appello di Firenze del 15 gennaio 1993.

Processo penale - Codice abrogato - Giudici legati tra loro da rapporto di coniugio - Esercizio di funzioni giurisdizionali nello stesso procedimento anche se separate o diverse - Incompatibilità - Lamentata omessa previsione - Irragionevole differenziazione tra situazioni analoghe - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Codice abrogato - Nullità - Lamentata omessa previsione per le incompatibilità previste dall'art. 62 del c.p.p. 1930 - Violazione del principio del retto esercizio della giurisdizione.

(C.P.P., artt. 62 e 185, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 101)

» 72

- N. 191. Ordinanza del tribunale di Pesaro del 23 dicembre 1992.

Amnistia - Applicabilità ai reati commessi dai sostituti d'imposta (nella specie omesso versamento delle ritenute d'acconto) - Disciplina - Previsione per la fattispecie di omesso versamento delle ritenute peraltro dichiarate nel mod. 770, di un termine (23 gennaio 1992) per regolarizzare la situazione (ed usufruire dell'amnistia) più ristretto di quello stabilito per la più grave (secondo il giudice *a quo*) ipotesi di omesso versamento e mancata dichiarazione nel mod. 770 delle ritenute d'acconto (30 giugno 1992 differito al 30 luglio 1993, previa dichiarazione integrativa) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 63 e 67, e successive modificazioni; d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 75

- N. 192. Ordinanza del pretore di Verona del 17 febbraio 1993.

Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Regime ordinario - Morosità - Pagamento dei canoni scaduti in corso di procedimento sommario di convalida di sfratto - Omessa previsione - Lamentata diversità di trattamento rispetto ai contratti in regime transitorio.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3)

» 77

- N. 193. Ordinanza del pretore di Bergamo del 3 marzo 1993.

Processo civile - Incompetenza per territorio - Preclusione per il giudice di rilevarla d'ufficio fuori dei casi previsti dall'art. 28 del cod. proc. civ. - Compressione del diritto di difesa (anche personale) del convenuto - Violazione dei principi di precostituzione per legge del giudice competente e del buon andamento della p.a.

(C.P.C., art. 38).

(Cost., artt. 24, 25 e 97)

» 80

N. 194. Ordinanza della corte di appello di Torino del 18 febbraio 1993.

Contratti agrari - Affitto - Azione giudiziaria di cognizione finalizzata al rilascio di fondo rustico - Sospensione *ex lege* del procedimento limitata a giorni novanta dall'entrata in vigore del decreto e finalizzata alla convocazione delle organizzazioni professionali agricole per la stipula di accordi collettivi in materia - Previsione a vantaggio del solo conduttore in deroga ai principi della necessità comune e della disponibilità esclusiva di entrambe le parti, stabiliti riguardo alla sospensione necessaria e, rispettivamente, facoltativa, del processo di cognizione, degli artt. 295 e 296 del cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 82

N. 195. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Genova del 17 febbraio 1993.

Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale - Impugnazione - Lamentata omessa previsione dell'opposizione avanti al tribunale per i minorenni per tutti i provvedimenti emessi all'udienza preliminare - Violazione dei principi della legge delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32; d.-l. 14 gennaio 1991, n. 12).

[Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. 1)]

» 83

N. 196. Ordinanza della commissione del tribunale di 1^o grado di Verbania del 10 febbraio 1993.

Contenzioso tributario - Giudizio davanti alle commissioni tributarie di primo grado - Rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria - Esclusione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Deteriore trattamento, in relazione alla difesa in giudizio, dell'Amministrazione finanziaria rispetto ai contribuenti che sono obbligatoriamente assistiti da difensori abilitati - Mancata previsione che il componente del collegio tributario debba esercitare il proprio incarico a tempo pieno - Incidenza sul principio di indipendenza dei giudici nonché sui principi di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici, atteso che i componenti delle commissioni tributarie possono svolgere attività di assistenza, rappresentanza o consulenza in materia tributaria - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 48/1988.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1992, n. 636; d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 108)

» 85

N. 197. Ordinanza del tribunale di Savona del 30 gennaio 1991.

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D.-L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 89

N. 198. Ordinanza del tribunale di Salerno del 12 novembre 1992.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 90

N. 199. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma del 26 gennaio 1993.

Reato in genere - Commissione di più reati unificati dal vincolo della continuazione (nella specie: contravvenzione di esecuzione di opere abusive in zona vincolata e delitto di violazione di sigilli) - Trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'istituto della continuazione - Obbligo per il giudice di applicare la pena stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo e di ritenere a tal fine in ogni caso più grave il delitto rispetto alla contravvenzione indipendentemente dalla misura della pena edittale stabilita - Conseguenze - Irragionevole applicazione nei confronti di coloro che abbiano commesso più reati (delitto e contravvenzione nel caso in cui la reclusione e la multa previsti per il delitto siano di misura inferiore rispetto all'arresto e all'ammenda comminati per la contravvenzione) di un trattamento sanzionatorio più favorevole, di quello stabilito per coloro che abbiano commesso la sola contravvenzione più severamente sanzionata con conseguente possibile applicazione della sospensione condizionale della pena nel primo caso e non invece nell'altro - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(C.P., art. 81, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 92

N. 200. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 ottobre 1992.

Contabilità pubblica - Revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo in generale - Determinazione del compenso ai magistrati componenti (presidente di sezione della Corte dei conti e consigliere di t.a.r., collocati perciò fuori ruolo) in base alla differenza eventuale tra il trattamento goduto nell'amministrazione di provenienza e quello stabilito, per l'incarico in questione, con decreto interministeriale previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - Mancata previsione di un compenso specifico aggiuntivo rispetto a quello percepito nell'amministrazione di provenienza come previsto per magistrati (parimenti collocati fuori ruolo) componenti di altri collegi di revisori (revisori della Cassa depositi e prestiti del Mezzogiorno e dell'Azienda spaziale italiana) - Possibilità di un compenso aggiuntivo irrisorio o inesistente, con conseguente incidenza sul principio di eguaglianza, nonché principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

(D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, terzo comma, in relazione al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 21).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 96

N. 201. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 16 febbraio 1993.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per ingegneri e architetti - Obbligo d'iscrizione degli ingegneri ed architetti che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età e non possono fruire, per la successiva attività professionale di supplemento di pensione ex art. 6 della legge n. 290/1990 - Conseguente imposizione agli stessi, non giustificata dal principio di solidarietà, di gravosi oneri contributivi senza aspettativa di corrispettività - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 259/1992 di non fondatezza di identica questione, ma dichiarata sul presupposto (non esistente nella fattispecie, trattandosi di ex impiegato dello Stato) della possibilità di conseguire pensione supplementare - Subordinatamente, mancata previsione della possibilità di conseguire pensione supplementare per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti già pensionati dello Stato o di aziende autonome statali.

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma; legge 11 ottobre 1990, n. 290; legge 2 aprile 1958, n. 322).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 100

N. 202. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma del 16 dicembre 1992.

Ordinamento penitenziario - Internati (per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive) affetti da Aids - Mancata previsione per essi dell'obbligatorio (o facoltativo) differimento dell'esecuzione della misura stabilita per i detenuti in espiazione di pena detentiva - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena e sul diritto alla salute.

(C.P., artt. 212, 147 e 146, come modificato dal d.l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 3, 27 e 32)

» 102

- N. 203. Ordinanza del pretore di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino del 23 febbraio 1993.
- Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Mancata previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore - Omessa previsione di cessazione della proroga in caso di necessità del locatore - Irragionevole compressione del diritto di proprietà.**
- (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359).
- (Cost., artt. 3 e 42) Pag. 105
- N. 204. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Caltanissetta dell'8 febbraio 1993.
- Fallimento e procedure concorsuali - Riconoscimento al fallito di una capacità processuale limitata all'intervento in giudizio per le questioni da cui potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta - Conseguente impossibilità per esso di proporre ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate - Ingiustificata previsione di diversa disciplina rispetto a situazioni identiche (reato di bancarotta e reato tributario) con incidenza sul diritto di difesa.**
- (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, secondo comma).
- (Cost., artt. 24 e 113) » 106
- N. 205. Ordinanza del tribunale di Vicenza del 18 marzo 1993.
- Procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo con cessione dei beni - Compenso del commissario giudiziale - Determinazione in base a percentuali sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario - Trattamento di privilegio rispetto al compenso spettante al curatore fallimentare determinato in base alle stesse percentuali, ma calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo del fallimento - Irragionevole diverso trattamento dei due organi fallimentari in questione soprattutto in considerazione del maggior impegno e delle più gravi responsabilità del curatore fallimentare.**
- (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39, comb. disp. e 165, comb. disp.)
- (Cost., art. 3) » 107
- N. 206. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania del 23 aprile 1992.
- Impiego pubblico - Inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, del personale appartenente al comparto Ministeri e per quello dipendente dall'A.N.A.S., dall'A.I.M.A. e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché per il personale che lo precede in ruolo - Mancata previsione altresì dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale non docente dell'Università (nella fattispecie bibliotecari inquadrati nella ottava qualifica funzionale) avente i requisiti predetti - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.**
- (D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, artt. 7 e 8, primo comma, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21).
- (Cost., art. 3) » 111
- N. 207. Ordinanza della Corte di cassazione, prima sezione penale del 22 febbraio 1993.
- Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Riconoscimento di rilevanza penale ad una condotta (acquisizione della disponibilità dei beni) antecedentemente commessa e in quel momento non costituente reato almeno in via di presunzione.**
- (Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-quinquies, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5).
- (Cost., artt. 3, 24, 25 e 27) » 115

N. 208. Ordinanza del pretore di Trieste dell'11 marzo 1993.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza discriminazione se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla esclusiva potestà dello Stato in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 68, terzo comma, lett. f), comb. disp., art. 78, primo comma, stessa legge).

(Cost., artt. 3, 25 e 116; legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1, art. 4) Pag. 118

N. 209. Ordinanza del pretore di Cividale del Friuli del 2 febbraio 1993.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Attribuzione, con legge regionale, a determinate categorie di rifiuti (nella specie residui della lavorazione della pietra piacentina) della qualifica di materie prime secondarie - Conseguente inapplicabilità per tali categorie di rifiuti della normativa statale stabilita per lo smaltimento degli stessi - Indebita invasione della esclusiva competenza statale in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25; legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 25 e 116) » 120

N. 210. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna del 25 novembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi, che prestavano attività nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, nella posizione funzionale di psicologo coadiutore (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianità di servizio nella stessa qualifica di dieci anni - Mancata previsione di detta condizione per gli psicologi collaboratori provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli effetti derivanti dall'ingiusto declassamento.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97) » 121

N. 211. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna del 25 novembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi, che prestavano attività nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, nella posizione funzionale di psicologo coadiutore (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianità di servizio nella stessa qualifica di dieci anni - Mancata previsione di detta condizione per gli psicologi collaboratori provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli effetti derivanti dall'ingiusto declassamento.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97) » 124

N. 212. Ordinanza della Corte di cassazione del 12 gennaio 1993.

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione del querelato con formula piena sia conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in relazione alla disciplina del codice abrogato.

(C.P.P. 1988, art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24) » 125

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 194

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela - Regione Veneto - Stoccaggio provvisorio in azienda, di reflui tossico-nocivi - Autorizzazione - Silenzio-assenso dell'amministrazione provinciale - Indispensabilità di accurate indagini ed accertamenti tecnici nonché di controlli specifici per escludere danni possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Gasparini Luciano, iscritta al n. 505 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Luigi Manzi per la Regione Veneto;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Vicenza, nel procedimento penale a carico di Gasparini Luciano, imputato del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 per scarico di sostanze nocive oltre i limiti tabellari stabiliti dalla detta legge, ha rilevato che l'imputato, per sua ammissione, aveva, invece, effettuato lo stoccaggio provvisorio in azienda di reflui tossico-nocivi, dopo aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regionale del Veneto 23 aprile 1990, n. 28, senza ricevere risposta dall'autorità competente; che l'art. 3, terzo comma, della citata legge regionale prevede che la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale protratto oltre i trenta giorni; e, con ordinanza del 6 marzo 1992 (R.O. n. 505 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, citato.

Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (*rectius*: 117) della Costituzione disciplinando in modo più favorevole materia sottratta alla competenza regionale, siccome penalmente sanzionata.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta regionale del Veneto, il quale ha preliminarmente eccepito la irrilevanza della questione nel giudizio *a quo*, in quanto il giudice remittente dovrebbe comunque applicare la norma impugnata siccome più favorevole. Anche perché la norma censurata sarebbe applicabile solo a seguito della modifica del fatto contestato che era diverso (violazione, sanzionata dall'art. 21 della legge n. 319 del 1976, dei limiti tabellari fissati dalla legge stessa).

Nel merito ha osservato che, siccome il provvedimento che si estrinseca nel silenzio-assenso sarebbe equiparabile ad un provvedimento formale di autorizzazione, il legislatore regionale avrebbe in ogni caso garantito la necessità di un atto autorizzatorio; inoltre, la Regione ha legiferato in esercizio della potestà espressamente riservata dal d.P.R. n. 915 del 1982, che all'art. 6, lett. f), demanda alle Regioni l'emanazione di norme integrative e di attuazione per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Infine, ha eccepito la violazione di norme procedurali in quanto l'ordinanza di rimessione è stata notificata in proprio alla Regione Veneto anziché all'Avvocatura dello Stato che la patrocinava per legge.

3. — Nell'imminenza della udienza il Presidente della Giunta regionale ha presentato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti esposti nell'atto di intervento.

Considerato in diritto

1. — La Corte deve verificare se l'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto del 23 aprile 1990, nella parte in cui prevede che per lo stoccaggio provvisorio presso il produttore la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio dell'amministrazione provinciale protrattosi oltre i trenta giorni, violi gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 (*rectius*: 117) della Costituzione in quanto sarebbe stata disciplinata dalla Regione materia sottratta alla sua competenza siccome penalmente sanzionata.

2. — Deve essere preliminarmente esaminato il motivo della violazione delle norme processuali che regolano la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio costituzionale.

Il Presidente della Giunta regionale ha rilevato che l'ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale di cui trattasi è stata irregolarmente notificata alla Regione anziché all'Avvocatura Generale dello Stato, che per legge ne ha la rappresentanza nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

L'eccezione non è fondata in quanto la irregolarità risulta sanata dall'avvenuta costituzione della Regione nei giudizi.

3. — Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione. Si è dedotta la irrilevanza della questione e, quindi, la sua inammissibilità nella considerazione che la norma impugnata, anche se dichiarata costituzionalmente non legittima, deve essere egualmente applicata nel giudizio *a quo* in quanto più favorevole all'imputato.

L'eccezione non è fondata.

Si ribadisce che (sentt. nn. 146 del 1983, 826 del 1988, 124 del 1990) le pronunce di legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli all'imputato influiscono o possono influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale e che l'eventuale accoglimento delle impugnative di siffatte norme viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul dispositivo delle sentenze penali.

Inoltre, la pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la *ratio decidendi*. In tal caso risulterebbe alterato il fondamento normativo della decisione.

Nella fattispecie, inoltre, deve essere rilevato che l'eventuale decisione di illegittimità della legge de qua influisce sulla stessa imputazione cioè nel fatto da addebitarsi all'imputato e, quindi, sul reato a lui ascrivibile, che, peraltro, è di natura permanente.

4. — Nel merito la questione è fondata.

La norma impugnata prevede, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, la possibilità dell'autorizzazione tacita in luogo di quella espressa. Introduce, cioè, l'istituto del silenzio-assenso in una fattispecie nella quale, attesa la natura degli interessi protetti e le finalità da raggiungere, cioè la tutela della salute e dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente protetti (artt. 9 e 32 della Costituzione) e stante l'obbligo dell'osservanza di direttive comunitarie (nn. 75/442; 76/403; 78/319, n. 91/156 che modifica la n. 75/442), sono indispensabili per il rilascio dell'autorizzazione accurate indagini ed accertamenti tecnici, nonché controlli specifici per la determinazione delle misure e degli accorgimenti da osservarsi per evitare danni facilmente possibili per la natura tossica e nociva dei rifiuti accumulati.

Non rileva l'avvenuto trasferimento dallo Stato alle Regioni delle funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti con i d.P.R. n. 616 del 1977 (art. 101) e n. 915 del 1982 (art. 6) in quanto, dovendosi osservare le direttive comunitarie emanate in materia, sussiste l'obbligo dello Stato alla loro attuazione e osservanza (sent. n. 306 del 1992).

Resta assorbita la violazione dell'art. 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge della Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0448

N. 195

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia - Regione Abruzzo - Confessioni religiose - Erogazione di contributi - Riserva esclusiva per quegli enti che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso intese - Incidenza sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa - Illegittimità costituzionale parziale.

(Legge regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi», promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo sul ricorso proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova contro il Comune dell'Aquila, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e del Comune dell'Aquila nonché l'atto di intervento del Presidente della Regione Abruzzo;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi, Pietro Rescigno e Angelo Clarizia per la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per la Regione Abruzzo;

Ritenuto in fatto

1. — La Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, con istanza del 19 giugno 1988, ha chiesto al Comune dell'Aquila la concessione dei contributi di cui alla legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi», al fine di poter realizzare un edificio di culto. La richiesta è stata respinta dal Sindaco dell'Aquila, con provvedimento del 21 settembre 1990, con il motivo che la richiedente non è in possesso del requisito di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione (previsto dall'art. 1 della citata L.R.), in quanto i rapporti fra la Congregazione e lo Stato italiano non sono regolati «per legge, sulla base di intese».

Avverso il provvedimento di diniego la Congregazione dei Testimoni di Geova ha presentato ricorso avanti il T.A.R. per l'Abruzzo, deducendo la violazione degli artt. 1 e 5 della legge regionale in esame ed assumendo che l'interpretazione restrittiva adottata dal Sindaco si poneva in contrasto con i principi costituzionali in materia.

Il T.A.R. adito, ritenuta la normativa regionale insuscettibile di un'interpretazione diversa, ed estensiva, rispetto a quella enunciata nell'impugnato provvedimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della predetta legge, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme prevedono la possibilità di concedere contributi alle sole confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge, sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

2. — Ad avviso del giudice remittente il prevedere anche detto requisito, al fine di accedere ai contributi regionali, introduce una ingiustificata discriminazione tra confessioni religiose, suscettibile di incidere sulla libertà di culto in danno di una Congregazione che detti contributi per l'edilizia religiosa già percepisce in altre Regioni e che ripetutamente ha chiesto allo Stato italiano di stipulare l'intesa prevista dal ricordato art. 8 della Costituzione.

In particolare, il T.A.R. dell'Abruzzo, premesso ancora che con d.P.R. 31 ottobre 1986 è stata riconosciuta personalità giuridica alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ritiene non manifestamente infondato il dubbio che le disposizioni impugnate si pongano in contrasto con le seguenti norme della carta costituzionale:

l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti inviolabili dell'uomo che detta norma tende a tutelare;

l'art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche con riferimento alla diversa regolamentazione della materia da parte di altre Regioni;

l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini (quali le difficoltà di poter costruire edifici di culto);

l'art. 8, che garantisce la libertà religiosa nell'eguaglianza e che non può risolversi in danno di una Confessione religiosa che ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo comma;

l'art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente la fede religiosa e di esercitarne il culto e che viene violato con l'introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla realizzazione di edifici di culto;

l'art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni ed istituzioni in relazione al loro fine religioso o di culto;

l'art. 117, che, attribuendo alle regioni potestà legislativa nella materia «urbanistica», non consente però di incidere sulla libertà religiosa o sulla disciplina delle confessioni religiose;

l'art. 120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene di fatto a limitare il libero esercizio, in una parte del territorio nazionale, dell'attività dei ministri del culto della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione Abruzzo, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sotto ogni profilo.

La difesa della Regione rileva che l'illegittimità della normativa regionale è prospettata fondamentalmente sulla base dell'allegata discriminazione tra confessioni religiose che abbiano posto in essere il regime delle intese con lo Stato italiano e quelle che viceversa non lo abbiano posto in essere.

Ma detto differente trattamento, a suo avviso, non costituisce un'illegittima discriminazione ma, al contrario, rappresenta una razionale e legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Non è infatti contestabile, afferma l'Avvocatura, che le intese, e la successiva regolamentazione per legge, intervengano solo nei confronti delle comunità religiose che siano istituzionalmente ed effettivamente organizzate quale corpo sociale, e, quindi, consolidate dal punto di vista storico-giuridico. E nell'ambito stesso delle confessioni religiose, cioè delle comunità di fedeli che abbiano quelle caratteristiche, è indubbio che le intese e la regolamentazione per legge

intervengano solo con quelle che hanno una maggiore presenza nella popolazione, una maggior estensione sul territorio; in breve, solo con quelle di rilievo nazionale. La norma costituzionale non prevede l'assoluta necessità di una legislazione sulle confessioni religiose; questa interviene solo se il Governo valuti positivamente l'opportunità delle intese, se le intese effettivamente si raggiungano e se, infine, il Parlamento, condividendo l'opportunità della regolamentazione per legge dei rapporti e condividendo il merito delle intese raggiunte, recepisca queste in una legge.

Poiché, quindi, la devoluzione dei contributi urbanistici è operata al fine della costruzione e della manutenzione degli edifici destinati al culto, risulterebbe del tutto ragionevole la previsione della normativa regionale di ripartire tali fondi esclusivamente tra le comunità religiose che, per la loro diffusione tra la popolazione e la loro estensione nel territorio nazionale, abbiano raggiunto un rilievo di indubbio interesse; cioè solo tra quelle comunità religiose cui lo Stato riconosca rilievo tale da meritare che i reciproci rapporti siano regolati per legge.

Né sarebbe configurabile, prosegue l'Avvocatura, alcuna violazione dei principi consacrati nell'art. 8 della Costituzione. Tale norma non afferma che tutte le confessioni religiose siano eguali, il che comporterebbe un'assurda equiparazione di fenomeni diversi, ma che sono tutte ugualmente libere. La Costituzione, in altri termini, affermerebbe solennemente che non possono farsi limitazioni in base al culto delle confessioni, ma non giungerebbe a dire che il trattamento deve necessariamente essere uguale anche se si tratti di fenomeni di dimensioni totalmente diverse.

Altrettanto la difesa della Regione rileva in ordine alla libertà di associazione. Se il diritto della Congregazione dei Testimoni di Geova di professare la loro fede, sia in forma individuale sia associativa, di farne propaganda e di esercitarne il culto è fuori discussione, nondimeno il diritto ad ottenere un contributo pubblico non attiene alla libertà di associazione e non potrebbe certo configurarsi come un diritto costituzionalmente garantito.

Del tutto fuor di luogo sarebbe anche il richiamo ai principi consacrati nell'art. 20 della Costituzione. La normativa regionale non porrebbe infatti limitazioni né gravami fiscali diversi a seconda del culto o della religione, limitandosi soltanto a prevedere la ripartizione di contributi. Nei limiti entro i quali la differenza di trattamento sia ragionevole o giustificata da una effettiva diversità di situazione non vi sarebbe alcuna illegittima discriminazione.

Del pari infondato, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbe anche il richiamo alle competenze regionali. Rientrano infatti indubbiamente nella materia urbanistica tanto le prescrizioni che la Regione impone ai Comuni affinché negli strumenti urbanistici generali siano previsti i servizi di tipo religioso quanto le norme sulla destinazione dei contributi alla realizzazione di quei servizi.

Incomprensibile, infine, risulterebbe il riferimento agli articoli 2 e 120 della Costituzione. Il diritto di ricevere contributi pubblici non è un diritto inviolabile dell'uomo, neppure se considerato parte di formazione sociali, e l'assenza di questi contributi certo non può configurare, di per sé, un limite all'esercizio del culto nel territorio nazionale.

4. — Si è costituita in giudizio la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, ricorrente nel giudizio *a quo*, instando per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme censurate dal T.A.R. per l'Abruzzo.

La difesa della Congregazione rammenta, in primo luogo, di aver ottenuto fin dal 1986 la personalità giuridica e di aver altresì stipulato, ai sensi della legge 22 dicembre 1973 n. 903, le cosiddette «piccole intese», ottenendo a favore dei propri ministri di culto l'applicazione delle norme in materia assistenziale e previdenziale nonché l'autorizzazione a celebrare matrimoni validi agli effetti civili ed a prestare assistenza religiosa ai detenuti ed ai ricoverati nelle case di cura.

La Congregazione, inoltre, rammenta di aver presentato fin dal 1977 formale richiesta di stipulazione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, senza — finora — alcun esito.

Ciò premesso, la parte costituita afferma che a tenore del principio di eguale libertà religiosa sancito nell'art. 8, primo comma, della Costituzione, le confessioni religiose devono godere in egual misura, non solo di un generico diritto alla libertà religiosa, ma di tutte le facoltà previste dall'art. 19 della Costituzione, nonché di tutti gli altri diritti garantiti dalla Costituzione, che, in via diretta o strumentale, possono rilevare nell'esercizio del diritto di libertà religiosa.

Tutte le confessioni religiose, a suo avviso, devono godere di «assoluta parità di trattamento, quanto all'esercizio di tutte le libertà garantite dalla Costituzione», assicurandosi, a prescindere dall'esistenza di concordati o di intese, la stessa misura di libertà, sia per ciò che concerne l'organizzazione, sia per ciò che concerne il culto o la propaganda.

La norma costituzionale imporrebbe quindi di disciplinare gli interventi legislativi senza discriminare tra un culto e un altro, garantendo, a tutti, quei mezzi e strumenti predisposti per rendere effettivi i medesimi diritti di libertà, in quanto non potrebbe affermarsi che esista libertà veramente eguale laddove le condizioni di esercizio di essa siano diverse per i vari soggetti.

Il principio di «eguale libertà di culto» sancito dall'art. 8, primo comma, della Costituzione, sarebbe dunque violato dalle norme regionali che prevedono soltanto per la Chiesa cattolica e per le confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato una disciplina urbanistica specifica e l'assegnazione di contributi: tali norme, afferma la Congregazione, vengono a determinare esclusivamente per alcune confessioni religiose una situazione di privilegio che incide in definitiva sulla concreta possibilità di costruire e di aprire templi e quindi sul concreto godimento del diritto — che deve invece essere assicurato in modo eguale a tutte le confessioni — di esercitare in pubblico il culto.

5. — Si è parimenti costituito in giudizio il Comune dell'Aquila, parte resistente nel giudizio *a quo*, deducendo l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della questione sollevata dal T.A.R. per l'Abruzzo.

La difesa dell'Amministrazione comunale rileva come la Costituzione italiana, nella parte relativa alle confessioni religiose, abbia seguito un duplice criterio: ha garantito la libertà religiosa individuale e dei gruppi informali, ma ha anche garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale per tutte (art. 8 primo comma, della Costituzione), riconoscendo il carattere originario e indipendente della Chiesa cattolica e delle altre confessioni.

Inoltre nell'art. 20 ha garantito la libertà ed il trattamento paritario degli Enti di religione o di culto e negli artt. 7, secondo comma, e 8, terzo comma, ha dettato norme riguardanti le forme del diritto idonee a disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.

Quest'ultime disposizioni artt. 7 e 8, terzo comma, esprimono quello che autorevole dottrina ha definito, il «principio pattizio» tra Stato e confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica e «intese» con le altre confessioni).

La natura giuridica dei rapporti pattizi non sarebbe dunque quella di meri atti politici, ma condizione di legittimità costituzionale delle confessioni religiose.

La legge diretta ad eseguire le intese, prosegue il Comune dell'Aquila, consente non solo di dare una disciplina pubblicistica ai rapporti tra Stato e confessioni religiose, ma anche il controllo di costituzionalità sulla legge esecutiva delle intese stesse.

La rilevanza giuridica così conseguita dalle confessioni religiose è stato il criterio seguito dal legislatore della Regione Abruzzo: il 10% del contributo degli oneri di urbanizzazione va erogato dai Comuni entro il 30 marzo di ciascun anno a favore della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni che hanno stipulato le intese con lo Stato italiano (e quindi abbiano acquistato rilevanza giuridica con la legge che dichiara esecutive le intese stesse) e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del territorio comunale.

In conclusione, non solo non sussisterebbe alcun contrasto della legge regionale con gli invocati principi della Costituzione che attengono al principio della libertà religiosa, ma anzi questa risulterebbe pienamente conforme all'art. 8, terzo comma, che disciplina i rapporti, anche economici, per l'esercizio della libertà religiosa.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della legge regionale Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29, recante la disciplina urbanistica dei servizi religiosi, nella parte in cui prevedono l'erogazione di contributi solamente a favore delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati sulla base di intese, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Siffatte disposizioni — ad avviso del giudice remittente — si porrebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 19, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione.

2. — La legge della Regione Abruzzo deferita al vaglio di questa Corte disciplina — come è espressamente enunciato nell'art. 1 — «i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli».

L'art. 5, poi, prevede, al primo comma, che «I comuni devolvono entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose di cui alla presente legge una aliquota pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti»; successivamente, dopo aver regolato le modalità di determinazione delle somme, il terzo comma del medesimo art. 5 dispone: «i contributi sono corrisposti alle confessioni religiose che facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1: proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale».

Questa Corte è pertanto chiamata a decidere se la riserva esclusiva dei detti contributi in favore, oltre naturalmente che della Chiesa cattolica, delle sole confessioni religiose che abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato attraverso le intese previste dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione, contrasti con il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose e con il diritto assicurato a tutti di professare la propria fede religiosa e di esercitarne in pubblico il culto; in particolare, quindi, con riferimento agli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione.

3. — La questione è fondata.

La norma sottoposta al vaglio della Corte è compresa nella «disciplina urbanistica dei servizi religiosi» adottata dalla Regione Abruzzo nell'ambito della propria competenza in materia urbanistica, e nel contesto delle disposizioni statali che comprendono le chiese e gli altri edifici per i servizi religiosi tra le opere di urbanizzazione secondaria, al pari di altri servizi di pubblico interesse (cfr. legge n. 167 del 1962 modificata dalla legge n. 865 del 1971). La disciplina della Regione Abruzzo prevede fra l'altro, all'art. 3, una dotazione di aree specificamente riservate ai servizi religiosi sino ad un massimo del 20% di quelle obbligatoriamente previste per attrezzature di interesse comune, nonché all'art. 5 l'erogazione di contributi nella misura pari al 10% dei contributi per urbanizzazione secondaria dovuti ai comuni, da utilizzarsi per la realizzazione di attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

Si è di fronte quindi ad un intervento generale ed autonomo dei pubblici poteri che trova la sua ragione e giustificazione — propria della materia urbanistica — nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi.

La realizzazione di questi ultimi ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un'estrinsicazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'art. 19 della Costituzione.

In tale campo perciò l'intervento dei pubblici poteri deve uniformarsi al principio supremo «della laicità dello Stato che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale della Repubblica», principio che «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (cfr. sent. n. 203 del 1989).

4. — La tesi difensiva della Regione Abruzzo si basa in sostanza sull'argomento secondo cui l'esclusione dai contributi delle confessioni religiose che non abbiano regolato per legge i propri rapporti con lo Stato mediante intese non darebbe luogo a violazione dei principi di libertà e di uguaglianza essendo il differente trattamento legittima conseguenza di situazioni non omogenee.

Ma l'argomento è fuorviante: il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza nel caso in esame va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose, (fra l'altro sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica), quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa.

Se la diversità di trattamento ai fini dell'ammissione al contributo pubblico, come la stessa difesa della Regione sottolinea, è collegata alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione religiosa, il criterio è del tutto logico e legittimo, e la previsione in tal senso della legge regionale (artt. 1 e 5) non è contestabile; essa non integra nemmeno *stricto sensu* una discriminazione in quanto si limita a condizionare e a proporzionare l'intervento all'esistenza e all'entità dei bisogni al cui soddisfacimento l'intervento stesso è finalizzato.

Rispetto, però, alla esigenza sopra enunciata di assicurare edifici aperti al culto pubblico mediante l'assegnazione delle aree necessarie e delle relative agevolazioni, la posizione delle confessioni religiose va presa in considerazione in quanto preordinata alla soddisfazione dei bisogni religiosi dei cittadini, e cioè in funzione di un effettivo godimento del diritto di libertà religiosa, che comprende l'esercizio pubblico del culto professato come esplicitamente sancito dall'art. 19 della Costituzione.

In questa prospettiva tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, terzo comma, della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini.

5. — Invero, tutte le confessioni religiose sono — secondo il dettato dell'art. 8, primo comma, della Costituzione — egualmente libere davanti alla legge. A questo principio generale si aggiunge, nella disciplina del citato art. 8, l'affermazione del diritto delle confessioni di «organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano» (secondo comma), cui segue la facoltà di aver rapporti con lo Stato, da disciplinare per legge sulla base di intese con le rappresentanze delle confessioni organizzate (terzo comma).

Possono quindi sussistere confessioni religiose che non vogliono ricercare un'intesa con lo Stato, o pur volendola non l'abbiano ottenuta, ed anche confessioni religiose strutturate come semplici comunità di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti. Per tutte, anche quindi per queste ultime — ed è ipotesi certo più rara rispetto a quella della sola mancanza d'intesa — vale il principio dell'uguale libertà davanti alla legge.

Una volta, dunque, che lo Stato e i poteri pubblici in genere ritengano di intervenire con una disciplina comune, quale è quella urbanistica, per agevolare la realizzazione di edifici e di attrezzature destinati al culto mediante l'attribuzione di risorse finanziarie ricavate dagli oneri di urbanizzazione, la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello «status» della medesima, e cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della Costituzione, viene a integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo.

Resta fermo che per l'ammissione ai benefici sopra descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. *Nulla quaestio* quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione.

6. — Quanto è stato detto fin qui in riferimento a tutte le confessioni religiose e all'art. 8 della Costituzione, trova ulteriore ed ampia conferma se si esamina più specificamente la questione sotto il profilo dell'art. 19 della Costituzione e dei diritti della persona.

L'Assemblea Costituente pervenne alla definitiva formulazione del testo così da garantire a chiunque il «diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». L'esercizio del culto — come si è già accennato — è dunque componente essenziale della libertà religiosa, conseguenziale alla stessa professione di una fede religiosa, non soggetto anche nella sua forma pubblica a nessun controllo, salvo la condizione, in un certo senso ovvia e naturale, che «non si tratti di riti contrari al buon costume» (A.C. pagg. 2773 e segg.).

Già nella sentenza n. 59 del 1958 questa Corte aveva ritenuto di dover «stabilire con chiarezza la distinzione, da cui si disnodano poi tutte le conseguenze, fra la libertà di esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa, e la organizzazione delle varie confessioni nei loro rapporti con lo Stato», distinzione «evidente dal punto di vista logico e positivamente fondata negli artt. 8 e 19 della Costituzione».

A parte la terminologia di «culti acattolici», che trova la sua spiegazione nella natura del giudizio che investiva la legge 24 giugno 1929 n. 1159 e il regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289, concernenti appunto i culti definiti acattolici, la Corte sottolineò che la formula dell'art. 19 non potrebbe essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, e conseguentemente dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma che richiedeva l'autorizzazione governativa per l'apertura di templi od oratori per l'esercizio del culto.

7. — In definitiva anche la decisione della questione oggi in esame è conseguenziale alle affermazioni di quella pronuncia e alla lettura che essa ha data degli artt. 8 e 19 della Costituzione.

Esattamente pertanto il T.A.R. remittente, nel riferirsi ai suddetti articoli, li ha collegati con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, richiamando perciò la garanzia dei diritti inviolabili della persona ed il principio di uguaglianza nella sua più ampia accezione, comprendente la considerazione dei contenuti di libertà «in positivo» giusta la formulazione del secondo comma del citato art. 3.

Infatti gli interventi pubblici previsti dalla disposizione sottoposta al vaglio di questa Corte vengono ad incidere positivamente proprio sull'esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa ed in particolare sul diritto di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. Ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza. Né siffatte conclusioni possono cambiare in dipendenza del fatto che i contributi pubblici per le finalità sopra descritte e con i controlli circa la loro effettiva destinazione e utilizzazione che la stessa legge prevede, vengano richiesti e percepiti dalle confessioni religiose, che provvedono a realizzare in rapporto alle esigenze della popolazione gli edifici di culto. È determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Restano assorbiti gli altri parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione.

8. — La questione sollevata dal giudice *a quo* investe l'art. 1 e l'art. 5, terzo comma, della legge regionale dell'Abruzzo n. 29 del 1988.

Invero la norma discriminatrice riconosciuta costituzionalmente illegittima è enunciata nell'art. 1 ed ha effetto non solo per l'art. 5 che espressamente la richiama a proposito dei contributi, bensì delimita l'area di applicazione dell'intera legge con effetto quindi per tutti gli interventi in essa previsti.

Per le ragioni su svolte la illegittimità costituzionale della norma discriminatrice contenuta nell'art. 1 non può non avere effetto per tutte le disposizioni della legge che la presuppongono o ad essa fanno esplicito riferimento.

Deve dunque dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 1 nella parte che enuncia l'anzidetto criterio discriminante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 «Disciplina urbanistica dei servizi religiosi») limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0449

N. 196

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Mancata previsione, in ordine agli interessi legali e al risarcimento del danno, di un analogo trattamento a quello previsto per i crediti di prestazioni di previdenza sociale - Irrazionalità - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 442).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 24 febbraio 1992 dal Tribunale di Firenze e l'8 luglio 1992 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 234, 712, 713, 771, 772 e 773 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 19, 48 e 52, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Baldi Benito e Giangiulio Filippo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Giangiulio Filippo e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento civile promosso da Benito Baldi contro il Ministero dell'interno per il pagamento dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e rivalutazione monetaria, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 24 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale.

La medesima questione è stata sollevata, anche in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con cinque ordinanze dell'8 luglio 1992 nel corso di altrettanti giudizi analoghi a quello pendente davanti al Tribunale di Firenze.

Secondo i giudici remittenti la norma denunciata determina una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale, già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte con riguardo all'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. — Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti concludendo per una dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di fondatezza della questione.

L'inammissibilità è eccepita sul riflesso dell'irrelevanza della questione, atteso che l'art. 442 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, per cui la citata sent. n. 156 del 1991 dovrebbe intendersi come estensiva dell'art. 429 a tutta la materia oggetto dell'art. 442, e quindi anche alle controversie relative a prestazioni assistenziali.

Nel merito si ribadisce che all'omogeneità delle situazioni creditorie, riconosciuta dalla sentenza n. 85 del 1979, deve corrispondere uniformità di trattamento.

3. — In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

L'interveniente osserva preliminarmente che, avendo l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, eliminato la diversità di trattamento tra crediti assistenziali e crediti previdenziali, ristabilendo per i secondi un regime analogo a quello dell'art. 1224 cod. civ. applicabile ai primi, le ordinanze di rimessione sono contraddittorie perchè, da un lato, vogliono assimilare i crediti assistenziali a quelli previdenziali ai fini di un'estensione ai primi della sentenza n. 156 del 1991, dall'altro, in contrasto con l'ord. n. 229 del 1992, negano che il citato art. 16, comma 6, della legge sopravvenuta n. 412 del 1991 possa avere alcuna incidenza sulla disciplina dei crediti assistenziali e comunque sulla valutazione della questione.

Nel merito l'Avvocatura contesta la pretesa violazione del principio di eguaglianza. L'estensione dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., ai crediti previdenziali, conseguente alla sent. n. 156 del 1991, si fonda sull'art. 38, secondo comma, della Costituzione, per il tramite del quale le prestazioni di previdenza sono riconducibili nell'orbita dell'art. 36 della Costituzione, in quanto sostitutive o integrative di crediti di lavoro. A questa *ratio decidendi* rimangono estranee le prestazioni assistenziali, spettanti all'assistito indipendentemente dalla qualità di prestatore di lavoro: esse hanno una finalità rispondente al precetto del primo comma dell'art. 38 della Costituzione, il cui diverso significato normativo, rispetto al secondo comma, è stato analizzato in ogni suo aspetto dalla sent. n. 31 del 1986. Tale diversità sostanziale non è contraddetta dall'assimilazione del regime processuale delle due specie di controversie.

Considerato in diritto

1. — Dai Tribunali di Firenze e di L'Aquila è sollevata — dal primo in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal secondo anche in riferimento all'art. 38, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ., come modificato dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a

prestazioni di assistenza obbligatoria, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità del debitore per il ritardo dell'adempimento.

Occorre precisare preliminarmente che la questione mira a estendere ai crediti assistenziali il dispositivo della sentenza n. 156 del 1991 interpretato — conformemente al significato ascrivito all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. dalla giurisprudenza prevalente — nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi legali (dieci per cento) calcolati sulla somma rivalutata. In questo senso la portata della questione è circoscritta ai crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la fattispecie della responsabilità del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991. Per le fattispecie venute in essere successivamente il significato normativo dell'art. 442 cod. proc. civ. *in parte qua* è determinato dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che attribuisce al titolare della prestazione, a titolo di risarcimento del danno cagionato dal ritardo dell'adempimento, il diritto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito (cfr. sent. n. 394 del 1992).

2. — Così delimitata, la questione è fondata.

In contrario non vale invocare, come fa l'Avvocatura dello Stato, la legge n. 412 del 1991, il cui art. 16, comma 6, si colloca all'interno del sistema dell'art. 1224 cod. civ., riconducendo i crediti verso gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sotto il dominio del principio nominalistico. Questa norma sopravvenuta, essendo priva di efficacia retroattiva, non elimina la lamentata disparità di trattamento dei crediti assistenziali rispetto ai crediti previdenziali nei casi in cui il ritardo dell'adempimento sia insorto anteriormente al 31 dicembre 1991: differenza determinata dalla riferibilità solo ai secondi della sentenza n. 156 del 1991, mentre per i primi è rimasta ferma la disciplina generale del codice civile. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 la disparità di trattamento può ritenersi cessata, dato il riferimento del sesto comma dell'art. 16 non più alle prestazioni in sé considerate, ma agli enti erogatori.

Si obietta inoltre che la *ratio decidendi* della sent. n. 156 del 1991 non è adattabile ai crediti assistenziali. L'argomento è esatto, ma non sufficiente: esso vale a escludere la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di eguaglianza, non anche sotto il profilo del principio di razionalità.

Le prestazioni di assistenza obbligatoria si differenziano dalle prestazioni previdenziali sia sotto l'aspetto strutturale sia sotto l'aspetto finalistico, come ha ampiamente chiarito la sent. n. 31 del 1986, che ha separato nettamente la fattispecie dell'art. 38, primo comma, della Costituzione dalla fattispecie del secondo comma. Non è pertinente il richiamo della sent. n. 85 del 1979, la quale ha riscontrato una omogeneità delle due situazioni sul piano processuale, traendone argomento ai fini dell'assimilazione anche del trattamento riguardante le spese giudiziali, mentre nessun argomento si può trarre in ordine a problemi di diritto sostanziale.

Solo per le prestazioni previdenziali, in quanto destinate ad assicurare al lavoratore «mezzi adeguati alle esigenze di vita», cioè rapportati al tenore di vita consentito da un pregresso reddito di lavoro, è possibile far capo, per il tramite dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, al parametro dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. Perciò, essendo l'interpretazione giurisprudenziale finora prevalsa dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. essenzialmente fondata sulla natura di corrispettivo dei crediti di lavoro, la disciplina di tali crediti non può essere assunta — come propongono i giudici remittenti — quale *tertium comparationis* ai fini della valutazione del trattamento dei crediti assistenziali alla stregua del principio di eguaglianza.

3. — Ma, una volta estesa ai crediti previdenziali, in base a tale principio, una regola analoga a quella dell'art. 429, terzo comma, interviene, in favore dei crediti assistenziali, il principio di razionalità. Sotto questo profilo dell'art. 3 della Costituzione il dispositivo della sent. n. 156 del 1991 viene in considerazione per se stesso, indipendentemente dalla *ratio decidendi* che lo sorregge. In ordine alla questione ora in esame, esso diventa a sua volta *ratio decidendi* nella forma di un argomento a *fortiori*: se ai crediti previdenziali di qualsiasi entità, compresi i crediti relativi a pensioni di elevato ammontare, si attribuisce al titolare una tutela speciale contro i danni cagionati da *mora debendi*, a maggior ragione la medesima tutela deve essere concessa ai crediti per le prestazioni assistenziali previste dal primo comma dell'art. 38 della Costituzione. Esse hanno lo scopo di garantire ai cittadini inabili e bisognosi «il minimo esistenziale, i mezzi necessari per vivere, mentre il secondo comma dello stesso articolo garantisce non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari di pura sussistenza materiale, bensì anche il soddisfacimento di ulteriori esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori» (sent. n. 31 del 1986 cit., punto 3 in diritto).

Si recupera così, coordinandolo col principio di razionalità, anche il secondo parametro costituzionale indicato dal Tribunale di L'Aquila nell'art. 38, primo comma. Ma questo parametro può essere appropriatamente invocato non

con l'argomento analogico di una pretesa somiglianza di contenuto e di funzione del precetto del primo comma a quello del secondo comma, bensì con l'argomento di meritevolezza «a maggior ragione» da parte dei titolari di prestazioni assistenziali della medesima tutela attribuita ai crediti previdenziali contro i danni da ritardo dell'adempimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0450

N. 197

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluni reati - Destituzione *ex lege* del dipendente - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 270/1986 e 971/1988 - Reintroduzione dell'istituto della destituzione di diritto del pubblico dipendente da parte del legislatore - Svolgimento del procedimento disciplinare - Mancata previsione - Riconferma dell'orientamento della Corte (cfr. sentenze nn. 40 e 158 del 1990, 16/1991 e 407/1992) - Violazione del principio di eguaglianza e dell'adeguatezza e gradualità della sanzione al caso concreto - Illegittimità costituzionale.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 4-*octies*, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4 *septies* e *octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 luglio 1992 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Rampino Antonio contro il Provveditorato agli Studi di Udine ed altro, iscritta al n. 684 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal T.A.R. del Piemonte sul ricorso proposto da Calabrese Giuseppe contro la U.S.S.L. Torino 1, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di Rampino Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza del 9 luglio 1992, il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, comma quarto *octies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, nel caso di condanna passata in giudicato per uno di questi reati di cui al precedente primo comma, prevede la decadenza dal servizio dei pubblici dipendenti di cui al precedente comma quarto *septies*.

Premesso che nei confronti del ricorrente, ausiliario presso una scuola media statale di Udine, è stata disposta, con provvedimento del Provveditore agli studi di Udine, la decadenza di diritto dal servizio ai sensi della norma sopra citata per essere stato condannato — con sentenza *ex art.* 444 del codice di procedura penale divenuta irrevocabile — per il reato di cui all'art. 73, commi primo e quinto, del d.P.R. n. 309/90, il giudice remittente dubita, innanzitutto, della legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osserva al riguardo che, con la disposizione menzionata, è stata sostanzialmente reintrodotta, sia pure con la diversa denominazione di decadenza, una fattispecie di destituzione di diritto del pubblico dipendente per condanna penale e cioè una sanzione espulsiva automatica che, al verificarsi del presupposto, costituito dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (o dalla definitività del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione), fa venir meno, attraverso l'attività — vincolata in tal senso — dell'autorità competente, il rapporto di pubblico impiego in atto sussistente.

Una volta pertanto che, per uno dei reati indicati al primo comma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, all'autorità amministrativa è preclusa qualsiasi valutazione, anche nella sua sede naturale, costituita dal procedimento disciplinare, e qualsiasi gradualità sanzionatoria, ma le è imposto dalla disposizione, della cui costituzionalità si fa questione, di pronunciare in ogni caso la decadenza del pubblico dipendente condannato.

In tal modo, considerato l'automatismo normativo così predisposto, si sottopongono indiscriminatamente alla più grave misura sanzionatoria comportamenti di assai diversa gravità. Appaiono pertanto violati i criteri di coerenza e ragionevolezza desumibili dall'art. 3 della Costituzione, così come evidenziati dalla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte.

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, prosegue il giudice *a quo*, deriva dal fatto di aver parificato, nelle condizioni che determinano la decadenza, i pubblici dipendenti a coloro che ricoprono cariche pubbliche. Ne è derivata la duplice irrazionale conseguenza che a questi ultimi, nei confronti dei quali è forse giustificato (per la natura fiduciaria del rapporto con il corpo elettorale o con quello politico da cui derivano le funzioni ricoperte) un particolare rigore in presenza di comportamenti delittuosi, sono assimilati soggetti per i quali, in analoghe ipotesi, la normativa previgente, emanata su impulso delle menzionate pronunzie del giudice delle leggi, ha ritenuto sufficiente la valutazione in sede disciplinare delle conseguenze amministrative dei reati commessi; che inoltre, nel mentre i primi decadono solo dalla carica ricoperta, i secondi, subendo ben più grave conseguenza, decadono dal servizio.

Tale automatica risoluzione del rapporto d'impiego, anche per reati di non relevantissima entità, come nel caso *de quo*, appare inoltre incompatibile sia con la tutela del lavoro, assicurato dagli artt. 4 e 35 della Costituzione, sia con i criteri di imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi del successivo art. 97, deve essere ispirata l'attività delle pubbliche amministrazioni, per la sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed estrema gravità della sanzione, concretantesi nella perdita dei mezzi di sussistenza.

In tal modo, conclude il remittente, viene inoltre tolto al pubblico dipendente colpito dalla decadenza il diritto di esporre le sue ragioni e difese all'amministrazione in sede di procedimento disciplinare prima che gli venga irrogata la sanzione, con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

1.2. — Si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte il ricorrente nel giudizio *a quo* Rampino Antonio, ma fuori termine.

1.3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni.

Osserva, innanzitutto, l'Avvocatura dello Stato, in ordine alla pretesa violazione degli artt. 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, che al riguardo è sufficiente rilevare che il diritto al lavoro sancito dall'art. 4 — norma di valenza esclusivamente programmatica — non è certamente identificabile con un diritto al mantenimento del posto di lavoro; che il principio generale di tutela del lavoro e dei lavoratori contenuto nell'art. 35 rappresenta una semplice applicazione dell'art. 4 ed è il criterio ispiratore delle disposizioni contenute nel titolo III della Costituzione, rispetto alle quali ha una funzione puramente introduttiva; che la lesione del diritto di difesa non è configurabile, essendo questo pienamente esercitato nel giudizio penale di condanna e non essendo instaurato alcun procedimento in sede disciplinare; che, infine, la decadenza non risulta in contrasto con il principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, essendo legata la cessazione del rapporto di lavoro alla esistenza di un illecito correttamente accertato ed essendo quindi sufficientemente giustificata la disciplina, sotto questo riflesso, dalla particolarità della situazione e dell'obiettivo specifico perseguito dal legislatore.

Più delicato, invece, prosegue l'Avvocatura, appare l'ulteriore profilo di contrasto individuato, vale a dire quello concernente l'asserita violazione dell'art. 3, per l'impossibilità di adeguare la reazione ordinamentale al caso concreto e di operare una effettiva graduazione fra le varie fattispecie oggetto di esame in relazione alla loro obiettiva gravità.

Tuttavia, se la situazione in esame è certamente analoga a quella già esaminata dalla Corte nella sentenza n. 971 del 1988, le due fattispecie non sono affatto coincidenti, trattandosi nella prima di ipotesi destitutiva, che rappresenta la sanzione disciplinare massima — il che giustifica l'esigenza di una valutazione modulare del fatto e del potere di graduazione della sanzione da parte dell'organo giudicante — e di ipotesi decadenziale nella seconda, basata sulla necessità di assicurare alla pubblica amministrazione i presupposti indispensabili per una adeguata credibilità nel corpo sociale.

Sotto questo riflesso, dunque, la *ratio* della norma non è tanto la gravità della pena, bensì l'essere i reati in esame espressione sintomatica di una personalità che esclude nel reo, secondo la valutazione tipica effettuata dal legislatore, l'ulteriore idoneità all'esercizio del pubblico ufficio, sicché la scelta normativa operata non appare priva di logica e razionalità e non è, conseguentemente, in contrasto con il dettato costituzionale.

2.1. — Con ordinanza del 15 luglio 1992, il T.A.R. del Piemonte ha, a sua volta, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4 *septies* ed *octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Premesso che nei confronti del ricorrente, operatore professionale coordinatore-tecnico di laboratorio in servizio presso l'u.s.l. Torino I, è stata disposta, con provvedimento dell'amministratore straordinario della u.s.l., la destituzione dall'impiego a seguito della definitiva condanna — con sentenza del 16 dicembre 1989 della Corte di cassazione — per il reato di cui agli artt. 71 e 74 della legge n. 685 del 1975, il giudice remittente (ritenuto altresì di escludere che le norme in esame siano applicabili esclusivamente in caso di reati verificatisi successivamente alla loro entrata in vigore, o per i quali sia intervenuta la condanna definitiva dopo tale data) osserva, innanzitutto, che nella legge n. 16 del 1992 l'equiparazione dei dipendenti degli enti pubblici ai pubblici amministratori appare quasi frutto di una scelta estemporanea, di cui è indizio assai significativo la circostanza che la tecnica legislativa utilizzata è quella del semplice rinvio, senza che sia stata minimamente valutata la diversa natura dei rapporti di servizio presi in considerazione, e dopo che, meno di due anni prima, con l'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, si era affermato il principio che il pubblico dipendente non può essere rimosso di diritto a seguito di condanna penale.

Ora, gli amministratori sono ordinariamente soggetti legati agli enti da un rapporto di servizio onorario, che ha per sua natura carattere temporaneo e comporta un compenso di tipo indennitario, e sono, inoltre, responsabili delle fondamentali scelte politiche e di alta amministrazione dell'ente, per cui la loro decadenza *ex lege* appare più che giustificata. Al contrario, i dipendenti sono legati all'Amministrazione da un rapporto di tipo professionale, che viene assunto come abituale e normalmente principale attività lucrativa; inoltre, essi possono avere nell'ente una posizione affatto marginale.

L'eguale trattamento di categorie così differenziate di soggetti appare, pertanto, ad avviso del remittente, costituire di per sé violazione del principio costituzionale di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, che si esprime, come ben noto, anche nella necessità di differenziare la disciplina normativa di situazioni tra loro non assimilabili.

Inoltre, pare non appropriato parlare, per i pubblici dipendenti, nelle fattispecie *de quibus*, di «decadenza» dal rapporto d'impiego. Infatti, le pur eterogenee ipotesi qualificate come tali, cui l'ordinamento ricollega l'estinzione del rapporto d'impiego, trovano un'elencazione e generale disciplina nell'art. 127 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (t.u. imp. civili dello Stato).

Orbene, nessuna di queste può essere assimilata alle ipotesi di decadenza previste dalla legge 16/92: i fatti di reato ivi elencati corrispondono piuttosto, in gran parte, a quelli per cui il previgente art. 85 del predetto d.P.R. prevedeva la sanzione della destituzione di diritto, e possono, comunque, essere tutti ricondotti alle infrazioni disciplinari per le quali l'art. 84 del d.P.R. medesimo commina la sanzione della destituzione.

Sembra, pertanto, di poter concludere — prosegue il giudice *a quo* — che la decadenza *de qua* altro non sia che una destituzione *ex lege* irrogata al dipendente autore di determinati tipi di reato.

Ma non si può allora mancare di ricordare che l'art. 85 precitato fu dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 14 ottobre 1988, n. 971, nella parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura del procedimento disciplinare.

Così, appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione l'automatica cessazione di un rapporto di pubblico impiego senza che sia possibile valutare, adeguando la sanzione al caso specifico, la gravità del reato commesso, la rilevanza di questo in rapporto con l'attività svolta dal dipendente, il vantaggio che l'Amministrazione può ricavare dal suo mantenimento in servizio.

Inoltre, la destituzione automatica appare altresì incompatibile con l'esigenza di tutela del diritto al lavoro, costituzionalmente riconosciuto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione e che appare troppo gravemente vulnerato dall'esclusione di ogni forma di difesa in sede amministrativa, in cui possono e debbono essere presi in esame elementi ed interessi diversi ed ulteriori da quelli considerati dal giudice penale, innanzi al quale, indubbiamente, il dipendente ha avuto possibilità di svolgere la propria difesa, adeguata, tuttavia, all'esigenza di quel processo.

2.2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni sollevate, svolgendo argomentazioni identiche a quelle sopra riferite al punto 1.3.

Considerato in diritto

1. — Con due ordinanze di contenuto in larga parte coincidente (per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi), il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia e il T.A.R. del Piemonte sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 *octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 — introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 —, nella parte in cui, mediante il richiamo al comma 4 *quinquies*, prevede la decadenza di diritto del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti indicati al comma 1) a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel comma 1 (ovvero della definitività del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione per appartenenza ad associazione di tipo mafioso).

I giudici remittenti concordano nel ritenere che, al di là del *nomen iuris* adoperato, la norma censurata altro non prevede in realtà che una forma di destituzione *ex lege* del pubblico dipendente a seguito di condanna penale per determinati reati, cioè una sanzione espulsiva automatica, preclusiva di qualsiasi valutazione dell'autorità amministrativa nella sede naturale del procedimento disciplinare.

Ne deriverebbe, innanzitutto, la violazione del principio di ragionevolezza e di coerenza di cui all'art. 3 della Costituzione, per gli stessi motivi che condussero questa Corte a dichiarare, con la sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.

Il medesimo art. 3 della Costituzione sarebbe ulteriormente violato, ad avviso dei remittenti, in quanto la norma impugnata parifica irrazionalmente, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, i pubblici impiegati da un lato e i pubblici amministratori (titolari di cariche elettive o di altri assimilabili incarichi) dall'altro, prevedendo per entrambe dette categorie di soggetti — che rivestono invece posizioni ben differenziate — la conseguenza, al verificarsi dei presupposti sopra menzionati, della decadenza dall'impiego o dalla carica.

Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), con il diritto di difesa del pubblico impiegato in sede di procedimento disciplinare (art. 24 della Costituzione), e con il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione).

2. — Il nucleo centrale delle censure prospettate dai giudici *a quibus* è costituito, come detto, dal rilievo che il legislatore, nel dettare la norma impugnata, ha sostanzialmente reintrodotta l'istituto della destituzione di diritto del pubblico dipendente a seguito di condanna penale, così incorrendo nella medesima violazione dell'art. 3 della Costituzione che indusse questa Corte ad espungere tale istituto dall'ordinamento con la sentenza sopra citata, cui fece seguito l'intervento del legislatore, il quale, con la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (artt. 9 e 10), adeguandosi a detta sentenza, ha dettato una generale ed uniforme disciplina — anche transitoria — della materia.

Sotto tale profilo la questione è fondata.

Già nella sentenza n. 270 del 1986, questa Corte — pur pervenendo allora ad una pronuncia di inammissibilità della questione per la ritenuta spettanza al legislatore delle scelte relative ai possibili rimedi — ebbe modo di affermare che anche nel campo della potestà disciplinare, come nell'area punitiva penale, sussiste l'esigenza della esclusione di sanzioni rigide, cioè della «adozione di criteri normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie conseguenti alla irrevocabile condanna penale», e ciò «quale esigenza — ex art. 3 della Costituzione — di adeguatezza tra illecito e irroganda sanzione».

Con la successiva menzionata sentenza n. 971 del 1988 la Corte addivenne alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 85, lett. *a*), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 — nella parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare —, nonché di altre disposizioni di analogo contenuto ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, osservando che «l'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutiva, importa ... che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 della Costituzione».

A tale decisione hanno fatto seguito ulteriori pronunce dello stesso segno in ordine ad analoghe fattispecie di destituzione *de iure* relative ad altre categorie di impiegati o di professionisti (sentt. nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991), nelle quali si è costantemente ribadito che il profilo essenziale di contrasto con l'art. 3 della Costituzione consisteva nell'automatismo della massima sanzione disciplinare, prevista, senza alcuna distinzione, per una molteplicità di possibili comportamenti, con conseguente offesa del «principio di proporzione» che è alla base della razionalità che domina il principio di eguaglianza, e che postula sempre l'adeguatezza della sanzione al caso concreto.

3. — Il surriferito costante orientamento di questa Corte non può non condurre ad identica conclusione anche in ordine alla normativa ora in esame.

Essa, invero, — come esattamente rilevano i giudici remittenti — in deroga alla disciplina dettata non molto tempo prima con la sopra citata legge n. 19 del 1990 (la quale in linea generale afferma — all'art. 9, primo comma — che «il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge»), prevede, per il personale dipendente indicato nel comma 4 *septies*, l'automatica sanzione della destituzione dall'impiego — escluso, pertanto, il procedimento disciplinare — a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per uno dei reati indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1 (o della definitività del provvedimento applicativo di una misura di prevenzione di cui alla lettera *f*) del medesimo comma 1).

Al riguardo basta osservare che tali disposizioni contemplanò una numerosa e variegata serie di fattispecie delittuose, di diversa natura e gravità, e con possibilità, quindi, di irrogazione in concreto di pene notevolmente differenziate, alcune delle quali certamente non elevate. In taluni casi, inoltre, i reati non sono individuati specificamente (cfr. lett. *d*), ed in altri risultano analoghi a quelli già previsti nell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del 1957, poi dichiarato illegittimo da questa Corte (cfr. lett. *b*).

È ben vero — come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 407 del 1992 e intende qui ribadire — che la legge n. 16 del 1992 nel suo complesso, iscrivendosi nel filone della cosiddetta legislazione antimafia, persegue le finalità della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, della tutela della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza nazionale. Ma, a prescindere dal fatto che la legge in esame dispone comunque l'immediata sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti» (v. citato comma 4-*septies*) a seguito di condanna anche non definitiva (o, in alcuni casi, di semplice rinvio a giudizio), le anzidette finalità, di indubbio rilievo costituzionale, non valgono tuttavia a superare lo specifico rilevato profilo di incostituzionalità della norma in esame, sulla base, ripetesi, dell'enunciato costante orientamento di questa Corte in materia. Tale norma concerne una particolare categoria di soggetti, in ordine alla quale deve, in definitiva, ribadirsi l'esigenza che la valutazione della compatibilità del comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego va ricondotta — al fine di garantire la necessaria adeguatezza e gradualità sanzionatoria in rapporto al caso concreto e quindi il rispetto dell'art. 3 della Costituzione — alla naturale sede del procedimento disciplinare, il quale, del resto, ben può concludersi con la irrogazione della sanzione destitutiva.

Assorbita ogni altra questione, deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-*octies*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante il rinvio al comma 4-*quinquies*, prevede, nei casi ivi indicati, la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

4. — È appena il caso di rilevare, infine, che la presente decisione (così come le precedenti sopra ricordate) non riguarda minimamente, com'è ovvio, l'ambito applicativo e gli effetti dell'istituto della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, disciplinato dalle vigenti norme del codice penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0451

N. 198

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte dirette - Riscossione coattiva - Opposizione di terzo tardiva - Mancata previsione nell'ipotesi di bene pignorato oggetto di incanto senza esito - Questione già ritenuta non fondata con sentenza n. 85/1973 - Erroneità del presupposto interpretativo del giudice rimettente - Non fondatezza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52).

(Cost., artt. 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra la s.p.a. L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio di opposizione di terzo (ex artt. 619 c.p.c. e 52 d.P.R. n. 602 del 1973) promosso dalla società LOCAFIT S.p.A., che rivendicava la proprietà di bene mobile, oggetto di pignoramento eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore del Servizio Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13 febbraio 1992) ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.

Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente) contempla che nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del 1973 della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, cit. sia perchè (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela meramente apparente od estremamente difficile, sia perchè (in riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. Nel caso di specie però — osserva il tribunale rimettente — il rimedio di cui all'art. 620 c.p.c. non può — allo stato — trovare applicazione perchè da una parte i due incanti già effettuati sono rimasti infruttuosi (circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi è alcuna somma da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso è stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perchè è ingiustificatamente precluso all'opponente di far valere il proprio diritto di proprietà sul bene pignorato, sebbene questo non sia stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti effettuati. Inoltre — prosegue il giudice rimettente — l'opponente viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo (con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della Costituzione.).

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non prospetta in realtà alcun profilo nuovo rispetto a quelli già esaminati dalla Corte nella citata sentenza n. 85 del 1973 (seppur con riferimento alla precedente, ma analoga, disciplina posta dall'art. 207 cit.); nè l'elemento di novità può consistere nella circostanza che il procedimento di riscossione si trovi nella fase antecedente o successiva all'esperimento del primo o del secondo incanto. Quanto poi al (nuovo) parametro dell'art. 42 della Costituzione, osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per proporre l'opposizione non significa affatto che il diritto di proprietà sui beni pignorati sia stato espropriato o soppresso essendo fatta salva comunque l'opposizione tardiva al fine del conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata.

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione — dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui — anche nell'ipotesi in cui il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti senza esito gli incanti effettuati — non consente l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per il primo incanto per sospetta violazione dell'art. 24 della Costituzione (essendo ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il suo diritto di proprietà quando il bene pignorato non sia stato ancora trasferito) e dell'art. 42 della Costituzione (perchè di fatto l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo).

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte con sentenza n. 85 del 1973 ha già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analoga disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619 cod. proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione forzata) sicchè può ribadirsi analogo giudizio di compatibilità con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 della Costituzione) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.

Nè ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a chi vanta un diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata la vendita del bene medesimo.

È infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il giudice rimettente, a dover essere disatteso.

Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla procedura di riscossione coattiva delle imposte — riconosciuta dalla sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo — non può non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle peculiarità che tale procedura connotano e differenziano dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa — consentendo in generale l'esperibilità dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a che non sia disposta la vendita — logicamente prevede che l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile «dopo» la vendita stessa. Inserita — invece — nella procedura di riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della rilevata necessità di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di continuità, al fine di evitare un'eventuale (ancorchè temporanea) paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio attuale. Ciò comporta che, appena diventa non più proponibile l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data fissata per il primo incanto), il terzo può, in luogo di quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod. proc. civ., la quale, se la vendita non è stata ancora effettuata, ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la distribuzione di quello che sarà il ricavato della futura vendita: funzione questa — si noti — peraltro non estranea neppure all'opposizione ordinaria ove, ancorchè tempestivamente proposta, non sia stata sospesa la vendita.

3. — Conseguentemente non fondato è pure il sospetto di incostituzionalità riferito all'art. 42 della Costituzione sotto il profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente subisca l'espropriazione senza indennizzo del bene pignorato. In realtà quest'ultimo — nel rispetto della normativa processuale in esame — può fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione tempestiva) e successivamente (con l'opposizione tardiva) può impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo diritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 199

Sentenza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Professionisti - Professione di geometra - Abusivo esercizio della professione - Ipotesi di norma penale in bianco - Presunta violazione del principio di riserva di legge in materia penale e di quello di tassatività - Richiamo alla sentenza n. 58/1975 della Corte - Autosufficienza precettiva della fattispecie incriminatrice perfetta in tutti i suoi connotati tipizzanti - Questione fondata su erronei presupposti interpretativi del giudice rimettente - Censura di norma regolamentare - Esclusione dell'assoggettamento a controllo di costituzionalità - Non fondatezza - Inammissibilità.

(C.P., art. 348; r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16).

(Cost., artt. 25 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1992 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Ruscica Sebastiano, iscritta al n. 658 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Ruscica Sebastiano e dell'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Lorenzo Acquarone, Antonio Franchini e Vincenzo Colacino per Ruscica Sebastiano, Salvatore Di Mattia per l'Ordine degli Architetti della provincia di Treviso e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale promosso per il reato di abusivo esercizio della professione «di ingegnere e/o architetto», il Pretore di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), assumendo a parametro gli artt. 25 e 27 della Costituzione «per contrasto con i principî di riserva di legge in materia penale, di tassatività della fattispecie penale e di personalità della responsabilità penale».

Osserva il giudice *a quo* che, costituendo l'art. 348 c.p. una ipotesi riconducibile alla categoria delle cosiddette norme penali in bianco, nel caso di specie il precetto del reato di esercizio abusivo della professione va rinvenuto nell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 che, alle lettere *l*) ed *m*), individua le opere la cui progettazione e direzione rientra nei limiti dell'esercizio professionale di geometra. Tenuto conto che quest'ultima disciplina è contenuta in un atto privo di forza di legge e considerato che la individuazione del precetto sanzionato dalla legge penale ad opera di fonti normative non di rango primario è stata ritenuta da questa Corte compatibile con il principio della riserva di legge in materia penale allorché i presupposti, il carattere, il contenuto ed i limiti dell'atto amministrativo contenente il precetto siano prefissati dalla legge in modo da assicurare un efficace controllo incidentale di legittimità, il rimettente contesta che simili postulati possano ritenersi integrati nella ipotesi di specie.

Posto, infatti, che il divieto sancito dall'art. 348 c.p. assume concretezza solo facendo riferimento alle disposizioni dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, finisce per risultare carente una «norma di legge che indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti ai quali debbesi attenere l'Autorità Amministrativa nel disciplinare l'ambito di esercizio della professione di geometra (e così nel vietare gli atti eccedenti tale ambito professionale)».

Né maggiore concretezza è possibile desumere dalla legge «delegante» 24 giugno 1923, n. 1395, la quale ha lasciato libera l'autorità amministrativa di fissare il limite della competenza professionale del geometra e di modificarne la portata, risultando in tal modo violati i principî enunciati da questa Corte nella sentenza n. 282 del 1990.

Il principio di determinatezza, inoltre, sarebbe vulnerato anche per la genericità dei criteri che l'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 enuncia in tema di «modestia» della costruzione che rientra nelle attribuzioni professionali del geometra; una genericità, d'altra parte, che, rileva il giudice *a quo*, non ha consentito alla giurisprudenza di pervenire a risultati univoci circa i parametri (quantitativo, economico o qualitativo) alla cui stregua una determinata costruzione possa o meno ritenersi modesta. Le norme impugnate contrasterebbero, poi, anche con il principio di cui all'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto, osserva il rimettente, è proprio la indeterminatezza del precetto a non consentire «alla norma penale di esplicitare le proprie funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e rieducativa del condannato».

Conclusivamente il giudice *a quo* rileva che, pur avendo questa Corte dichiarato inammissibile con ordinanza n. 219 del 1983 una questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, trattandosi di un atto non avente forza di legge, è tuttavia da ritenere che spetti alla Corte controllare tale norma regolamentare «ove quest'ultima costituisca — come nella specie — parte integrante di una norma di legge penale, siccome richiamata nell'art. 348 c.p. per effetto del noto meccanismo delle «norme penali in bianco».

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Osserva, infatti, l'Avvocatura che questa Corte ha già dichiarato inammissibile — con ordinanza n. 219 del 1983 — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 in quanto atto non avente forza di legge, né a diverse soluzioni può indurre il richiamo all'art. 348 c.p., trattandosi di un richiamo «assolutamente formale, atteso che i rilievi critici riguardano, non già la norma incriminatrice penale, ma esclusivamente la norma regolamentare».

3. — Con atto depositato il 20 ottobre 1992 si è costituita la difesa dell'imputato per sostenere la fondatezza della questione. Aderendo alle considerazioni svolte nella ordinanza di rimessione, la difesa dell'imputato ribadisce che la norma regolamentare enunciata nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 integra il precetto contenuto nell'art. 348 c.p., in quanto alla prima occorre fare riferimento per verificare se la condotta sia o meno penalmente rilevante. Da qui la violazione del principio della riserva di legge, posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, nonché la «violazione del principio di legalità (e cioè della tassatività della previsione normativa in materia penale)», stante l'indeterminatezza del criterio in base al quale vengono individuati i limiti della competenza professionale del tecnico diplomato. Osserva, infine, la difesa dell'imputato che una questione di costituzionalità può porsi solo in quanto l'art. 348 c.p. sanziona una condotta che si qualifica come illecita in relazione ad una norma regolamentare assunta ad elemento integrativo della norma penale: sicché, «la declaratoria di illegittimità dovrebbe investire proprio la norma regolamentare in questione, elevata al rango di norma primaria in virtù della sua compenetrazione con il precetto posto dalla legge penale».

4. — Si è altresì costituito l'Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso per dedurre la non fondatezza della questione oggetto del presente giudizio. L'interveniente osserva, anzitutto, come non sia del tutto certa la natura regolamentare del regio decreto n. 274 del 1929, giacché, ove non si ritenga che l'art. 1 della legge n. 144 del 1949 abbia attribuito al primo atto natura di fonte primaria, resta il fatto che la legge n. 100 del 1926 era attribuita al Governo della potestà legislativa ordinaria. Nel merito si rileva che, attraverso una lettura «combinata» del regio decreto n. 274 del 1929 con la legge n. 144 del 1949 e tenendo conto delle disposizioni «contigue» che riguardano la professione degli ingegneri e degli architetti, può pervenirsi ad una definizione sufficientemente circoscritta dell'area riservata ai geometri che consente di ritenere infondata la questione, richiamandosi a tal riguardo i principî che, in tema di interpretazione delle norme, questa Corte ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 280 del 1992.

Con memoria dell'8 febbraio 1993, il medesimo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, dopo aver richiamato i principî affermati da questa Corte in tema di «classi professionali» nella sentenza n. 380 del 1992, ha osservato che la

competenza dei geometri assume carattere residuale rispetto a quella degli ingegneri ed architetti. Essendo quest'ultima regolata dalla legge n. 1395 del 1923, la disciplina dettata dal regio decreto n. 274 del 1929 si pone dunque come fonte residuale, avendo la materia rinvenuto una sua delimitazione «in positivo» nella citata legge del 1923.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Treviso dubita, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, della legittimità del «combinato disposto» degli artt. 348 del codice penale e 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra).

Il quadro normativo così complessivamente devoluto al giudizio di questa Corte è investito da tre distinte censure, che a loro volta consentono di scomporre il *petitum* che il giudice *a quo* fa mostra di perseguire, malgrado l'impugnativa risulti essere formalmente volta alla caducazione non delle distinte ed eterogenee disposizioni oggetto di cumulativa doglianza, ma della risultante normativa che scaturisce dal reciproco combinarsi tra loro. Viene infatti denunciata, anzitutto, la violazione del principio di riserva di legge in materia penale, in quanto, posto che per fare acquisire concretezza al divieto contenuto nell'art. 348 del codice penale è necessario riferirsi alle disposizioni dettate dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, vale a dire ad una fonte di «rango secondario», mancherebbe nella specie una «norma di legge che indichi con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri ed i limiti ai quali devesi attenere l'autorità amministrativa nel disciplinare l'ambito di esercizio della professione di geometra (e così nel vietare gli atti eccedenti tale ambito professionale)».

La disciplina impugnata contrasterebbe, poi, con il principio di tassatività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'espressione «modesta costruzione», che individua i limiti professionali del geometra a norma dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, è ritenuta dal giudice *a quo* «generica ed indeterminata», al punto da aver impedito, secondo il medesimo giudice, il conseguimento di univoci responsi giurisprudenziali circa i criteri alla cui stregua assegnare «concretezza» al concetto che quella locuzione ha inteso esprimere. Da ciò il rimettente desume, quale ultimo profilo di illegittimità, la violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, giacché l'integrazione del reato previsto dall'art. 348 del codice penale con il «parametro indeterminato» contenuto nell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, non consentirebbe «alla norma penale di esplicare le proprie funzioni, sanzionatorie di un atteggiamento riprovevole del reo, e rieducativa del condannato».

2. — La difesa dello Stato, prescindendo da valutazioni sul merito, si è limitata a contestare pregiudizialmente, nel proprio atto di intervento, l'ammissibilità della questione.

Rileva infatti l'Avvocatura che questa Corte ha già avuto modo di dichiarare con l'ordinanza n. 219 del 1983, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, in quanto norma non contenuta in un atto avente forza di legge; né a diverse conclusioni — osserva l'interveniente — è possibile pervenire in virtù del richiamo che l'ordinanza remissiva opera all'art. 348 del codice penale, trattandosi di un richiamo «assolutamente formale», giacché le censure mosse dal giudice *a quo* riguardano «non già la norma incriminatrice penale, ma esclusivamente la norma regolamentare».

3. — Ai fini della delibazione della pregiudiziale che l'Avvocatura dello Stato solleva in punto di ammissibilità, occorre pertanto esaminare se la questione che forma oggetto del presente giudizio possa ritenersi effettivamente circoscritta ai profili di illegittimità costituzionale che affliggerebbero il più volte richiamato regio decreto n. 274 del 1929, o se, invece, il *thema decidendum* che il giudice *a quo* ha inteso tracciare e devolvere all'esame di questa Corte comporti la necessità di scandire, nelle singole componenti normative, il dubbio di costituzionalità che il rimettente profila in rapporto alle diverse disposizioni «combinare» fra loro. L'analisi del *petitum* e la conseguente possibilità di enucleare distinti quesiti che prendono autonomamente in considerazione tanto l'art. 348 del codice penale che l'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, svela però subito l'infondatezza della eccezione di inammissibilità, che l'Avvocatura al contrario sostiene proprio sul presupposto del rilievo esclusivo che la fonte regolamentare assumerebbe nel quadro delle censure prospettate dal giudice *a quo*.

Il rimettente pone infatti a fondamento dei propri dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che, rappresentando l'art. 348 del codice penale una ipotesi di norma penale in bianco, il relativo precetto resterebbe integrato dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, vale a dire da una fonte non primaria idonea a soddisfare il principio di legalità in materia penale. A differenza di quanto opina l'Avvocatura, dunque, il vizio denunciato si riferisce direttamente alla disposizione penale, ancorché la censura sia prospettata come conseguenza della correlazione

che tale forma presenta con la disposizione regolamentare, la quale, a sua volta, fungerebbe da elemento integrativo della fattispecie. Dalla premessa di cui si è detto il rimettente trae, poi, l'ulteriore censura di indeterminatezza che vizierebbe, nell'ipotesi di specie, il reato previsto dall'art. 348 del codice penale: posto, infatti, che è la stessa fonte regolamentare a stabilire i limiti professionali del geometra e poiché tali limiti sono individuati solo attraverso espressioni generiche quali «modeste costruzioni civili», sarebbe lo stesso precetto penale a non potersi dire, secondo il giudice *a quo*, adeguatamente definito nei suoi elementi tipizzanti. Ancora una volta, pertanto, la questione che il rimettente sottopone all'esame di questa Corte non è intesa a travolgere il solo art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, ma anche il reato di esercizio abusivo della professione, sia pure nel circoscritto ambito di cui innanzi si è detto.

Alle medesime conclusioni è infine possibile pervenire anche per ciò che concerne il terzo profilo di illegittimità che il rimettente desume sempre dalla asserita indeterminatezza del parametro che integrerebbe la fattispecie sanzionatoria, e che impedirebbe alla norma penale di svolgere la propria funzione sanzionatoria e rieducativa. Se l'indeterminatezza, infatti, è dedotta con specifico riferimento alla norma che disciplina il contenuto e i limiti della professione del geometra, il contrasto con l'art. 27 della Costituzione non può che riguardare, secondo la prospettiva del giudice *a quo*, il precetto penale e, quindi, la norma che, per essere «in bianco», a quella disciplina deve necessariamente riferirsi per assumere effettiva concretezza.

4. — L'esame del quesito, dunque, comporta la verifica differenziata delle singole censure, in rapporto a ciascuna delle componenti normative che il giudice rimettente ha, invece, composto come oggetto unitario della questione. Sicché, dovendosi il controllo di costituzionalità volgere all'esame separato della norma penale e di quella regolamentare che della prima costituirebbe elemento integrativo, occorrerà necessariamente prendere le mosse dalla prima, potendosi solo su questa profilare, per quel che si dirà, un apprezzamento del merito.

Al nucleo della tesi sostenuta dal Pretore di Treviso sta l'assunto che il delitto di esercizio abusivo della professione, previsto dall'art. 348 del codice penale, integra una ipotesi di norma penale in bianco la quale, postulando per sua stessa natura l'esistenza di una diversa fonte normativa destinata a riempire di contenuto precettivo la fattispecie incriminatrice, finisce per operare alla stregua di una previsione «di rinvio» che in tanto può ritenersi rispettosa del principio di legalità, in quanto la fonte extrapenale che disciplina l'esercizio della professione rinvienga anch'essa nella legge sufficiente specificazione circa i relativi presupposti, caratteri e limiti.

Dovendosi ancora una volta «prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica della norma penale in bianco» (v. sentenza n. 58 del 1975), e fermi restando i principi che questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare in ordine alla natura ed alla portata del principio di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione, occorrerà allora verificare preliminarmente se sia o meno corretto l'assunto che configura l'art. 348 del codice penale quale norma priva di qualsivoglia autonomia precettiva e, come tale, destinata ad operare nell'ordinamento in «simbiotica» concorrenza con le disposizioni extrapenali che disciplinano le professioni il cui abusivo esercizio «esaurisce» il precetto, assoggettando a pena la relativa condotta. Solo se tale premessa fosse condivisibile, infatti, si porrebbe un problema di «legalità» della fonte del potere amministrativo quando incide sulla disciplina di determinate professioni, giacché soltanto in quel caso potrebbe correttamente affermarsi che è la stessa configurazione del fatto penalmente determinato a dipendere, nella sua concreta tipizzazione, dal mutevole atteggiarsi di un potere diverso da quello legislativo. Ma è proprio sulla fondatezza di una simile premessa, che pure il giudice *a quo* deduce come assiomatica, che debbono formularsi le più ampie riserve. L'art. 348 del codice penale, infatti, lungi dall'operare un meccanico rinvio ad altre fonti dell'ordinamento quali elementi strutturali del precetto, delinea esaurientemente la fattispecie in tutte le sue componenti essenziali. Il fatto costitutivo del reato, infatti, assume i connotati della anti giuridicità attraverso la realizzazione dell'atto o degli atti mediante i quali «abusivamente» viene esercitata una determinata professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Ciò significa che il provvedimento abilitativo non integra, in sé e per sé, un elemento che «positivamente» si iscrive nella struttura della fattispecie, la quale, dunque, non potrebbe vivere senza di esso, ma rappresenta, al contrario, il presupposto che «in negativo» condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine all'esercizio di quella specifica professione, qualificandone la condotta come abusiva e, perciò stesso, illecita. L'abilitazione, quindi, più che fungere da elemento scriminante che esclude l'anti giuridicità di una condotta formalmente sussumibile nel modello legale delineato dalla norma incriminatrice, opera quale condizione negativa che impedisce di ricondurre il fatto, nella sua stessa materialità, alla figura astratta delineata dal legislatore. D'altra parte, che lo Stato prescriva, in funzione della tutela di interessi generali, una speciale abilitazione per l'esercizio di determinate professioni, è fenomeno che, a ben guardare, non si discosta da quell'ampia gamma di situazioni in cui

provvedimenti di natura abilitativa od autorizzatoria incidono su posizioni soggettive qualificate, determinando l'applicabilità di sanzioni penali nelle ipotesi in cui i limiti propri di quelle posizioni soggettive non siano stati rispettati. Ma se la condotta non abilitata o non autorizzata ben può essere ritenuta illecita in quanto tale, essendo a tal fine sufficiente il contenuto prescrittivo offerto dal precetto penale, non v'è ragione per dubitare che anche l'art. 348 del codice penale descriva una fattispecie perfetta in tutti i suoi connotati tipizzanti, senza doversi necessariamente evocare, quale ulteriore elemento descrittivo del fatto, l'esatta natura, il contenuto ed i limiti dello specifico provvedimento con il quale una determinata persona è abilitata ad esercitare una certa professione. Non può quindi condividersi la tesi del rimettente secondo la quale occorrerebbe assegnare valore precettivo alle disposizioni dettate dall'art. 16 del regio decreto 274 del 1929 in quanto indispensabili «al fine di far acquisire concretezza al divieto contenuto nell'art. 348» del codice penale, giacché ciò che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l'integrazione della fattispecie è l'assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l'esercizio della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono — come ritiene il giudice *a quo* — all'interno della struttura del fatto tipico, ma costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che il giudice è chiamato a valutare caso per caso.

Una volta riconosciuta «l'autosufficienza precettiva» della fattispecie incriminatrice delineata dall'art. 348 del codice penale, ne consegue, quindi, l'infondatezza del dubbio di legittimità che il Pretore di Treviso ha sollevato deducendo la violazione del principio di «riserva di legge» in materia penale. Per le medesime ragioni, d'altra parte, non fondati devono ritenersi anche gli ulteriori profili di illegittimità che il giudice *a quo* solleva lamentando la violazione del principio «di tassatività della fattispecie penale e di personalità della responsabilità penale», giacché entrambe le censure si fondano sull'erroneo presupposto di ritenere che i parametri non sufficientemente precisi che è possibile desumere dall'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 inciderebbero negativamente sulla determinatezza del precetto, per essere, essi stessi, elementi normativi della fattispecie. Una volta esclusa, infatti, l'immediata interferenza di quei parametri sulla conformazione del modello legale tracciato dalla fattispecie incriminatrice, neppure una loro eventuale genericità può ritenersi un fattore in sé idoneo ad incrinare la determinatezza del fatto-reato descritto dall'art. 348 del codice penale, considerato fra l'altro che la portata precettiva della norma è tale che, ove il soggetto attivo sia privo di qualsiasi abilitazione professionale, i parametri che tracciano i confini tra le diverse abilitazioni finiscono per non rivestire rilievo alcuno ai fini dell'accertamento della anti giuridicità della condotta.

5. — Eucleati dal quesito sollevato dal giudice *a quo* i profili di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 348 del codice penale e dissolti i relativi dubbi per le ragioni di cui si è detto, non resta, dunque, che affrontare i vizi che il rimettente denuncia a margine dell'art. 16 del più volte citato regio decreto n. 274 del 1929. A tal riguardo, il Pretore rimettente fa mostra di essere ben consapevole della giurisprudenza di questa Corte che ha in più occasioni escluso la possibilità di sottoporre a giudizio di costituzionalità le disposizioni del menzionato regio decreto, per essere le stesse contenute in un atto non avente forza di legge (v. sentenza n. 16 del 1975 e ordinanze n. 219 del 1983 e n. 326 del 1992); ed è, anzi, proprio per superare una simile pregiudiziale — puntualmente eccepita dall'Avvocatura — che il giudice *a quo*, come si è detto, ha censurato il «combinato disposto» dell'art. 348 del codice penale e della norma regolamentare più volte richiamata, facendo leva sul presupposto che quest'ultima norma costituirebbe, nella specie, «parte integrante di una norma di legge penale», in quanto richiamata dall'art. 348 c.p. per effetto del «meccanismo delle norme penali in bianco». Affermazioni, queste, che trovano eco anche nella tesi sostenuta dalla difesa dell'imputato, la quale finisce per ammettere, nella memoria di costituzione, che la possibilità di sindacare in sede di giudizio di costituzionalità la norma regolamentare di cui si è detto sussiste solo nei limiti in cui si ritenga che tale norma sia «elevata al rango di norma primaria in virtù della sua compenetrazione con il precetto posto dalla legge penale».

Dovendosi però scomporre nelle singole previsioni normative il «combinato disposto» che il rimettente cumulativamente devolve quale oggetto del presente giudizio, l'epilogo della questione relativa all'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non può che essere quello della inammissibilità, difettando qualsiasi valido argomento per discostarsi dalle precedenti pronunce che questa Corte ha avuto modo di adottare sull'argomento. Caduta, infatti, la premessa di ritenere norma penale e disposizione regolamentare come aspetti interagenti di un fenomeno normativo unitario, e svelata, di conseguenza, l'infondatezza della tesi secondo la quale l'integrazione del precetto ad opera della norma regolamentare consentirebbe a quest'ultima di assurgere ad un livello superiore nella gerarchia delle fonti, residua l'ormai «isolata» disposizione dettata dall'art. 16 del citato regio decreto, la quale non può essere per sua stessa natura assoggettata a controllo di costituzionalità in questa sede, in quanto, al pari di qualsiasi norma regolamentare e come per ogni altro atto amministrativo, il riscontro della sua legittimità costituzionale è riservato a qualsiasi giudice chiamato ad applicarla e può condurre alla sua disapplicazione (art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E) o all'eventuale annullamento in sede amministrativa (v. sentenza n. 16 del 1975).

Neppure può essere accolta la tesi, sostenuta dall'ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, secondo la quale i richiami al regio decreto n. 274 del 1929, contenuti nella legge 2 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri) varrebbero ad attribuire al regio decreto stesso natura di fonte primaria.

Se, infatti, può essere senz'altro condiviso l'assunto che la legge n. 144 del 1949 rappresenti un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali dei geometri e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina «integrativa» delle previsioni dettate dal regolamento, non può tuttavia ammettersi che il generico richiamo enunciato nell'art. 1 della legge n. 144 del 1949 a talune norme del regio decreto n. 274 del 1929, operato al solo fine di individuare «l'oggetto» della tariffa professionale, valga di per sé ad assegnare veste e forza legislativa al medesimo regio decreto. A ciò è di evidente ostacolo, infatti, non solo e non tanto la specifica e circoscritta funzione del richiamo che la legge ha operato al regolamento, quanto, soprattutto, la mancanza di univoci elementi alla stregua dei quali ipotizzare che la legge n. 144 del 1949 abbia effettivamente inteso «trasfondere» nel corpo dello stesso provvedimento legislativo il regolamento professionale del 1929, tuttora vigente.

D'altra parte, la censura che, alla stregua delle prospettazioni del rimettente e degli stessi interventori, costituisce il vero nucleo della questione, vale a dire la genericità del parametro della modestia della costruzione quale criterio di discriminazione tra la competenza professionale del geometra e quelle «finitime» degli ingegneri e degli architetti, finisce per rivelarsi collegata a premesse erranee.

Da un lato, infatti, non può certo ritenersi scelta irragionevole quella di ragguagliare a presupposti «flessibili» la determinazione di competenze che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo. Sotto altro profilo, poi, i criteri enunciati nelle lettere *l)* ed *m)* dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che «non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione» (v., tra le tante, ordinanza n. 72 del 1984 e sentenza n. 49 del 1980), specie ove si consideri l'ausilio che — come si è accennato — può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore. A corollario di quanto appena rilevato e quale conclusivo aspetto idoneo a svelare come le doglianze del rimettente finiscano per evocare un falso problema, sta, infine, una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare «modesta» e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell'art. 16 del regio decreto n. 274 del 1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico — qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell'edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell'opera. Un quadro, dunque, del tutto antitetico rispetto alla pretesa «genericità» di criteri ed ambiguità di responsi giurisprudenziali sui quali il giudice *a quo* ha fondato in larga misura i propri rilievi di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 200

Ordinanza 19-27 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Idrocarburi - Deposito di olii minerali - Esercizio - Trattamento sanzionatorio penale - Sanzione, determinazione, criteri e limiti - Assunta sproporzione tra gravità del fatto-reato e pena - Analoghe questioni già dichiarate manifestamente infondate (ordinanze nn. 497/1991, 285 e 327 del 1992 e 67/1993) - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, artt. 1 e 13, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474; c.p., art. 27).

(Cost., artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 18 giugno 1992 dal Pretore di Lucca nei procedimenti penali a carico di Barsi Carlo Antonio, Bocci Fabrizio e Giulianelli Giuliano ed altro, rispettivamente iscritte ai nn. 701, 702 e 703 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con le tre ordinanze di identico contenuto indicate in epigrafe il Pretore di Lucca solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione nonchè al principio di legalità della pena «sancito dall'art. 27 (*recte*: 25)», secondo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente osserva che la disposizione incriminatrice (applicabile nei giudizi) del denunciato art. 13 del decreto-legge n. 271 del 1957, che punisce l'esercizio di un deposito di oli minerali non denunciato ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto-legge, prevede una sanzione proporzionale — la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito — «la cui legittimità è sancita, sia pure in qualità di eccezione, dall'art. 27 c.p.», norma quest'ultima che a sua volta dispone che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la mancanza di un limite superiore delle pene pecuniarie proporzionali si pone in contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto può determinare una irragionevole sproporzione tra la gravità del fatto-reato e la pena irrogata, snaturando la finalità rieducativa di questa, che viceversa deve essere — ed essere «sentita» dal reo — congrua non solo nella fase dell'esecuzione ma, ancor prima, in sede di determinazione edittale;

che la violazione dei parametri costituzionali invocati, secondo il giudice remittente, consegue da una «lettura coordinata» del principio di eguaglianza con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione: ne emergerebbe la «costituzionalizzazione» degli artt. 132 e 133 del codice penale, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 1980, e, quindi, la illegittimità di una pena proporzionale senza un limite massimo, in quanto riferita al solo danno — o pericolo — oggettivo e perciò tale da far escludere la considerazione giudiziale di altri criteri e indici, in particolare quelli concernenti il disvalore soggettivo e la personalità del reo;

che tale questione si colloca, ad avviso del remittente, in ambito diverso da quello affrontato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 285 del 1992; nè varrebbe a risolverla in modo soddisfacente la sentenza n. 167 del 1971, riferita all'art. 27 della Costituzione;

che, inoltre, il Pretore reputa che l'accennata mancanza di un limite superiore della pena proporzionale confligga con il principio di legalità della pena (art. 25, secondo comma, della Costituzione), in quanto la predeterminazione — indiretta, perchè mediata dal meccanismo di rapporto tra sanzione ed entità del danno o pericolo — della pena viene a rapportarsi esclusivamente all'unità di misura «oggettiva» del fatto, precludendo in via astratta il giudizio sull'interesse dell'illecito; così, il rispetto della legalità risulterebbe solo apparente, giacchè siffatto meccanismo consente di seguire i diversi gradi di «entità» del fatto sino all'infinito, laddove al principio di legalità sarebbe coesistente la fissazione di «limiti che ne garantiscano la sostanziale attuazione»;

che si è costituito in tutti e tre i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione, già più volte affrontata e risolta dalla Corte costituzionale, richiamando a tal fine le decisioni correlative (ord. n. 285 del 1992; sent. n. 167 del 1971); in ogni caso — osserva l'Avvocatura — il «meccanismo» censurato non si configura nel modo sostenuto dal giudice remittente, poichè anche per i reati puniti con pena pecuniaria proporzionale sono applicabili gli aumenti o le diminuzioni di pena per il concorso di circostanze nonchè i criteri di commisurazione della pena di cui agli artt. 132 e 133 del codice penale;

Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;

che questa Corte, con numerose ordinanze (nn. 497 del 1991; 285 del 1992; 327 del 1992 e, da ultimo, 67 del 1993), ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, sollevate sia sotto il profilo della sproporzione della sanzione — prevista dall'art. 13 del decreto-legge n. 271 del 1957 denunciato — rispetto alla gravità del fatto, sia sotto il profilo della inadeguatezza della sanzione rispetto alla finalità rieducativa della pena;

che rispetto alle considerazioni svolte nelle richiamate ordinanze, idonee a contrastare i dubbi di legittimità costituzionale ora sottoposti all'esame della Corte, il giudice remittente non prospetta argomenti nuovi che possano orientare per un diverso avviso, limitandosi ad enunciare una diversità di «ambito» che viceversa, con riguardo al parametro dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non è ravvisabile;

che, in particolare, il riferimento alla necessità di una «lettura coordinata» dei parametri *ex* artt. 3 e 27 della Costituzione non muta i termini della questione: il trattamento sanzionatorio è razionalmente commisurato alla quantità di prodotto transitata nel deposito, anche in ragione della natura permanente del reato, laddove proprio aderendo alla prospettazione del giudice *a quo* si verificherebbe una scissione tra il detto elemento e la sanzione, irragionevolmente determinandosi un livellamento del trattamento punitivo — rinvenibile, in ipotesi di caducazione della pena oggi in esame, nella generale previsione dell'art. 24 c.p. — a fronte di situazioni marcatamente differenziate, con specifico riguardo all'interesse erariale sotteso alla disposizione e concretamente violato;

che quindi va ribadita in via generale la legittimità di pene pecuniarie proporzionali senza limite massimo anche in riferimento all'art. 27 del codice penale (sent. n. 167 del 1971); mentre la diversa esigenza di individualizzazione ed articolazione del trattamento punitivo, quale sottolineata dalla Corte nella sentenza n. 313 del 1990 (richiamata dal remittente), trova adeguato soddisfacimento attraverso l'incidenza, sulla pena proporzionale, degli istituti che in vario modo concorrono alla determinazione concreta della sanzione: valutazione giudiziale dei criteri di commisurazione della pena *ex* artt. 132 e 133 c.p. all'interno dell'escursione consentita dalla legge; applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena per le ipotesi circostanziali (in specie, di carattere «soggettivo»); facoltà di ulteriore aumento o riduzione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche del reo (art. 133-*bis* c.p.); rateizzazione della pena pecuniaria, per le medesime condizioni (art. 133-*ter* c.p.);

che per quanto concerne il parametro di legalità della pena (invocato nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, sia pure con richiamo dell'art. 27 anzichè 25 della Costituzione), detto principio risulta rispettato attraverso la predeterminazione normativa del rapporto tra entità della violazione (e quindi del danno arrecato) e pena pecuniaria; siffatto rapporto è pienamente compatibile con il principio invocato (sentt. nn. 15 del 1962, 167 del 1971), cui non è connaturale una determinazione rigida di quale sia la pena massima applicabile in concreto, così per le pene proporzionali propriamente dette (quale quella prevista dalle norme denunciate: fattispecie a struttura unitaria con sanzione commisurata al danno prodotto o al valore dell'oggetto materiale del reato) come per le pene impropriamente proporzionali o progressive (fattispecie a struttura pluralistica, in cui il precetto riguarda più violazioni della medesima norma: tante sanzioni quante sono le violazioni);

che, pertanto, in ordine a tutti i profili dedotti le questioni sono manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e dell'art. 27 del codice penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma e 27, terzo comma, della Costituzione dal Pretore di Lucca con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0454

N. 201

Sentenza 21-29 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa - Impugnazione dei crediti ammessi - Decorrenza - Data del deposito in cancelleria da parte del commissario liquidatore dell'elenco dei crediti anziché da quella di ricezione dell'avviso dell'avvenuto deposito ai singoli interessati - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 155/1980 e 102/1986 in materia di analoga «impugnazione» dei crediti ammessi nella procedura fallimentare per l'«opposizione» dei crediti esclusi od ammessi con riserva - Illegittimità costituzionale.

(R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Marini Pietro e la Liquidazione Coatta Amministrativa Cooperativa «San Giorgio» ed altri, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 16 luglio 1992, la Sezione fallimentare del Tribunale di Genova — chiamata a pronunciarsi sulla impugnazione, di taluni crediti ammessi al passivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa S. Giorgio r.l., proposta, ex art. 209 L.F., da altro creditore chirografario della stessa cooperativa — ha

ritenuto rilevante (in quanto dalla sua soluzione dipendeva, nella specie, la tempestività ed ammissibilità della suddetta impugnazione) e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 comma primo e 24 comma secondo della Costituzione — onde ha sollevato — questione incidentale di legittimità costituzionale del richiamato art. 209 L.F., «nella parte» appunto «in cui prevede che il termine di quindici giorni per proporre la impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati».

2. — In questo giudizio non vi è stata costituzione di parti, nè intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 209, comma secondo L.F. contrasti con gli artt. 3, comma primo e 24, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi [nella liquidazione coatta amministrativa] decorra dalla data del deposito, in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario debba dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati»: così come viceversa ora disposto dallo stesso art. 209 con riguardo alla «opposizione» dei creditori esclusi od ammessi con riserva, a seguito della già intervenuta parziale declaratoria di incostituzionalità di detta norma, di cui alla sentenza 2 dicembre 1980 n. 155; e dagli artt. 98 e 100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in tema di fallimento, per i quali le analoghe «impugnazione» ed «opposizione» dei creditori decorrono — ora — dalla data di ricezione della notizia del deposito dello stato passivo, in virtù della correlativa *reductio ad legitimitatem* operata con la sentenza n. 102 del 22 aprile 1986.

2. — La questione è fondata.

Ricorrono infatti, nella specie, quelle stesse esigenze di effettività della difesa e garanzia del giusto processo che già hanno indotto questa Corte a dichiarare illegittima la decorrenza — dal deposito dello stato passivo in luogo che dalla correlativa comunicazione agli interessati — dell'identico termine (di quindici giorni) stabilito dall'art. 100 per l'analogha «impugnazione» dei crediti ammessi nella procedura fallimentare e dagli artt. 98 e 209 L.F., per l'«opposizione» dei creditori esclusi od ammessi con riserva (rispettivamente nella procedura fallimentare ed in quella di liquidazione coatta), con le ricordate sentenze nn. 155/1980 e 102/1986.

Va quindi dichiarata l'incostituzionalità del comma secondo del predetto art. 209 L.F. anche nella parte ora denunciata (che attiene alla «impugnazione» di ciascun creditore avverso l'elenco dei crediti ammessi, nella liquidazione coatta amministrativa) nei sensi appunto prospettati dal giudice *a quo* e che valgono a porre la norma stessa in sintonia con quanto parallelamente disposto (per la procedura fallimentare) dal precedente art. 100 nel testo risultante dalla citata sentenza 102/1986.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anzichè da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 202

*Sentenza 21-29 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Repressione delle violazioni tributarie - Condono fiscale - Definibilità delle violazioni formali costituenti reato - Esclusione - Giustificazione della valutazione di maggior gravità nei riguardi di tali violazioni - Razionalità e coerenza del trattamento conseguenzialmente differenziato nell'ambito del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza.****(D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, art. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154).****(Cost., art. 3, primo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991, n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1991 dal Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Podestà Maria Liana, iscritta al n.475 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — In un giudizio penale a carico di un soggetto imputato del reato di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1982 n. 516, per non avere annotato sull'apposito registro alcuni stampati, il Tribunale di Savona procedente ha sollevato, con ordinanza del 27 novembre 1991, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 — nella parte in cui esclude il reato in parola dalla sanatoria amministrativa, ivi prevista — per contrasto con l'art. 3 della Costituzione: violato — a suo avviso — in ragione della ingiustificata disparità del trattamento, così riservato, alle infrazioni *sub* art. 3 legge n. 516/1982 cit. rispetto alle analoghe violazioni formali pure costituenti reato e «di gravità certamente non inferiore», di cui agli artt. 1, comma sesto e 2, commi secondo e terzo, della stessa legge n. 516/1982 nonché 3, comma quinto, della legge 17 febbraio 1985 n. 17, alle quali la norma denunciata viceversa estende la suddetta sanatoria.

2. — L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei Ministri, ha eccepito l'infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Savona dubita con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83 convertito in legge 15 maggio 1991 n. 154 (recante disposizioni in materia di repressione delle violazioni tributarie e per definire le relative pendenze), nella parte in cui detta norma esclude la definibilità (alle condizioni e nelle forme ivi previste) delle violazioni formali, costituenti reato, di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1982 n. 516 [«stampati, fornitura, acquisto o detenzione di stampati per la compilazione di documenti di accompagnamento o ricevute fiscali senza la prescritta annotazione»].

Il trattamento così riservato alle richiamate violazioni sarebbe infatti — ad avviso dell'autorità rimettente — ingiustificatamente deteriore (donde la violazione del precetto dell'eguaglianza) rispetto a quello previsto per le «certo non meno gravi» violazioni, pure esse di rilievo penale, di cui agli articoli 1, comma sesto, legge n. 516/1982 [irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie], 2, commi secondo e terzo, legge n. 516 cit. [omessa dichiarazione ed omesso versamento da parte del sostituto d'imposta] e 3, comma quinto, d.l. 1984 n. 83 conv. in legge n. 17/1985 [omessa tenuta del repertorio della clientela], alle quali la stessa norma denunciata viceversa estende la suddetta definizione.

2. — La questione non è fondata.

Va premesso che, nel suo complessivo impianto, la legge n. 154/1991, nella logica della duplice perseguita finalità di rimodulazione e decongestione del settore della giustizia penale tributaria, ha, tra l'altro, previsto due distinti meccanismi di c.d. sanatoria: quello, *sub* art. 8, per la definizione delle infrazioni amministrative (previo pagamento della somma di un milione per ciascun periodo d'imposta interessato); e quello, di cui al precedente art. 7, che consente (in deroga al principio di ultrattività delle norme penali tributarie di cui all'art. 20 della legge 1929 n. 4) l'applicazione retroattiva delle disposizioni innovative, più favorevoli, concernenti infrazione di rilievo penale sempreché — e qui sta il raccordo tra le due disposizioni — per i periodi di imposta cui anche queste ultime violazioni si riferiscono, «si provveda alla regolarizzazione nei modi di cui all'art. 8».

Ora le violazioni tributarie assunte a parametro dal Tribunale rimettente rientrano appunto nel novero di quelle che, in dipendenza di una loro operata ridefinizione in termini di minor gravità sul piano penale, sono state ammesse a fruire del beneficio della immediata applicabilità della norma più favorevole *ex* art. 7 comma 2 l. cit. (vedi sent. n. 178/1992).

E ciò spiega perché — per esse — sia stata espressamente prevista, *sub* art. 8, (anche) la regolarizzazione amministrativa, che all'applicazione di quel beneficio è — come si è detto — strumentale.

Per ogni altra infrazione tributaria avente carattere penale lo stesso art. 8 ha, invece, escluso l'accesso alla sanatoria amministrativa: cui non ha quindi di regola inteso ricollegare effetti estintivi penali.

E tale esclusione — che coinvolge anche la contravvenzione per cui si procede nel giudizio *a quo* — è, di conseguenza, nel quadro normativo evidenziato, pienamente razionale e coerente.

Del resto, per quanto più specificamente attiene alle omesse annotazioni *sub* art. 3, comma secondo, legge n. 516/1982, per cui è questione, non sfugge la particolare insidiosità delle correlative fattispecie, attesa la potenziale attitudine dei comportamenti incriminati a preparare o coprire future evasioni tributarie. Il che dà ulteriore giustificazione della valutazione di maggior gravità, nei riguardi di tali violazioni compiuta, a monte, dal legislatore del 1991 e del trattamento consequenzialmente differenziato ad esse riservato agli effetti della sanatoria in parola: senza che possa, per ciò, ipotizzarsi alcuna lesione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. 16 marzo 1991 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1991 n. 154 (Disposizioni in materia di repressione delle violazioni finanziarie e per definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, dal Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 203

*Sentenza 21-29 aprile 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Titoli di credito - Assegno bancario - Disciplina sanzionatoria penale - Impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per effetto del pagamento del capitale, interessi, penale e spese - Ragionevolezza della tutela dell'affidamento che la collettività fa nell'assegno bancario come mezzo di pagamento - Non fondatezza.****(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).****(Cost., artt. 3, 27 e 41).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Perrone Castrenze, iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Premesso che nel corso del giudizio penale nei confronti di Perrone Castrenze, imputato del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, il Pubblico Ministero presso la pretura di Busto Arsizio aveva richiesto il provvedimento di archiviazione per essere stati pagati, nel termine di cui all'art. 8 della legge n. 386/1990, sia l'importo dell'assegno sia le spese di protesto, il giudice per le indagini preliminari rilevava che non era stata corrisposta (anche) la penale e quindi avrebbe dovuto esser respinta la richiesta d'archiviazione per procedersi «all'imputazione coatta». In riferimento a tale ritenuta procedibilità dell'azione penale il g.i.p. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 legge n. 386/1990 cit., per violazione degli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima norma, del capitale, interessi, penale e spese di protesto o di dichiarazione equivalente.

Osservò il giudice rimettente che l'aver collegato l'irrogazione della pena al (mancato) pagamento del risarcimento dei danni, peraltro non accertati caso per caso, ma predeterminati per legge, è contrario al senso di umanità del quale deve essere permeata la pena (perchè la penale appare avere la sola funzione di «spaventare» il debitore cartolare inadempiente per scoraggiarlo ad emettere assegni privi di copertura) e contrasta con la funzione rieducativa che quest'ultima deve avere ex art. 27 della Costituzione (perchè appare essere una punizione per il mancato adempimento civile).

Inoltre — ritiene ancora il giudice rimettente — ingiustificatamente tale trattamento è riservato a coloro che emettono assegni bancari privi di copertura e non è anche esteso a tutti i responsabili di reati contro il patrimonio con la conseguente violazione del principio di uguaglianza cui all'art. 3 della Costituzione di talchè il risarcimento del danno per taluni è un'attenuante, per altri è una condizione di procedibilità dell'azione penale.

Altresì ci sarebbe disparità di trattamento anche nei confronti degli emittenti di assegni bancari che per iniziativa del creditore cartolare siano stati richiamati e quindi sottratti dalla presentazione; per questi non c'è — ad avviso del giudice rimettente — in ogni caso la procedibilità dell'azione penale, che invece sussiste nel caso in cui l'importo dell'assegno sia stato interamente pagato con piena soddisfazione del creditore.

Il giudice rimettente, poi, sempre con riferimento all'art. 3 della Costituzione, muove di fatto anche una censura di ragionevolezza della norma impugnata nella parte in cui non prevede l'improcedibilità dell'azione penale ove il prenditore risulti risarcito del danno subito e di ciò sia soddisfatto (senza quindi pretendere anche il pagamento della penale). Rileva inoltre che l'obbligare il creditore di somma di danaro ad accettare una somma predeterminata per legge a titolo di capitale e risarcimento danni è contrario alla libertà dell'iniziativa privata (art. 41 della Costituzione).

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la non fondatezza della questione di costituzionalità.

In relazione al parametro dell'art. 3 della Costituzione l'Avvocatura ritiene che l'ordinanza di rimessione sia contraddittoria perché indica come termine di comparazione la ridotta rilevanza del completo risarcimento del danno patrimoniale (art. 62, n. 6 c.p.) e nello stesso tempo censura il fatto che in caso di emissione di assegni senza provvista il risarcimento incompleto (perché privo di penale e spese di protesto) non giochi addirittura come causa di improcedibilità.

Inoltre — osserva ancora l'Avvocatura — l'ordinanza irragionevolmente mira a rendere arbitro il creditore della punibilità del fatto, mentre il rilievo penale del pagamento del titolo non può non esser previsto a condizioni generali, astratte ed eguali per tutti, in considerazione del carattere plurioffensivo del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, reato che incide non soltanto sul patrimonio, ma anche sulla fede pubblica e la stessa economia pubblica.

Quanto poi agli altri due parametri invocati dal giudice rimettente, l'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione di costituzionalità non essendo violati né l'art. 27 della Costituzione (trattandosi di condizione di procedibilità), né l'art. 41 della Costituzione (essendo previsto il deposito vincolato della penale, oltre al pagamento nelle mani del prenditore).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione — dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui prevede l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima norma, del capitale, interessi, penale e spese di protesto o di dichiarazione equivalente, per sospetta violazione:

a) del necessario carattere umanitario e della funzione reeducativa della pena (art. 27 della Costituzione), oltre che del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione);

b) del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per l'ingiustificato trattamento differenziato riservato a coloro che emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si rendono responsabili di reati contro il patrimonio atteso che il risarcimento del danno per questi ultimi costituisce un'attenuante (art. 62, n. 6, c.p.), mentre per i primi rappresenta una condizione di procedibilità dell'azione penale; inoltre vi sarebbe un trattamento meno favorevole rispetto all'ipotesi del richiamo dell'assegno da parte del creditore;

c) del principio della libertà dell'iniziativa privata (art. 41 della Costituzione) perché obbliga il creditore cartolare ad accettare una somma predeterminata per legge a titolo di capitale e risarcimento danni.

2. — La questione non è fondata.

La norma censurata, che rappresenta uno dei punti maggiormente significativi della scelta di politica criminale operata dal legislatore nel porre la nuova disciplina degli assegni bancari, prevede che, in caso di emissione di assegno bancario che, presentato in tempo utile, non sia pagato per difetto di provvista, l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione l'emittente abbia pagato l'assegno, gli interessi, le spese di protesto ed una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. Tale disposizione — che, seppur di natura processuale, incide sull'estensione dell'area di effettiva repressione penale dei comportamenti di abuso dell'assegno bancario — non confligge con alcuno dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente.

3. — La regola dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è evocabile con riferimento alla norma censurata perché questa prevede una condizione di procedibilità dell'azione penale e non già la sanzione della condotta costituente reato. Né per altro verso la norma, che è censurata di eccessivo rigore, può sospettarsi di irragionevolezza (art. 3 della Costituzione) perché l'eventuale previsione (auspicata dal giudice rimettente) dell'improcedibilità dell'azione penale come conseguenza del solo pagamento della somma nominale, oggetto dell'obbligazione cartolare, non sarebbe sufficiente a disincentivare (ma anzi incentiverebbe) l'uso dell'assegno come strumento di credito con lesione della fede pubblica nell'assegno come mezzo di pagamento.

Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di procedibilità, abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri) attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto tutelato come mezzo di pagamento e non già come strumento di credito. In questa prospettiva, che è espressione di discrezionalità legislativa nella configurazione dei reati, la condizione di procedibilità prevista dalla norma censurata, proprio perchè investe un'area di comportamenti penalmente non sanzionati, non sarebbe potuta consistere nel mero pagamento della somma portata dall'assegno, ciò potendo valere a ripristinare gli interessi patrimoniali, ma non anche a tutelare l'affidamento che la collettività fa nell'assegno bancario come mezzo di *solutio*. Pertanto l'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza copertura, cui è finalizzata la sanzione penale, viene assicurato — per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione) — dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma capitale — in ogni caso ed indipendentemente da una richiesta di risarcimento da parte del creditore — anche una penale, oltre agli interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilità dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione cartolare.

4. — Neppure è lesa il principio di eguaglianza sotto il profilo indicato dal giudice rimettente, non essendo la situazione di chi commette lo specifico reato di emissione di assegno senza copertura comparabile con quella di chi commette reati contro il patrimonio, per i quali il risarcimento del danno costituisce solo un'attenuante (art. 62, n. 6 cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione dalla norma censurata è diverso e più ampio del mero risarcimento del danno, soprattutto perchè comprende — a prescindere dall'atteggiamento serbato dal creditore cartolare — anche il pagamento della penale suddetta e deve essere posto in essere tempestivamente (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno e non già soltanto prima del giudizio). Queste connotazioni differenziali assicurano, nella valutazione discrezionale del legislatore, anche che non sia compromesso (se non in misura assai lieve si da giustificare l'astensione dalla repressione penale) il bene giuridico della fede pubblica nell'assegno bancario come mezzo di pagamento.

Né vi è disparità di trattamento sotto il profilo che, secondo il giudice rimettente, l'assegno bancario sarebbe richiamabile, nel breve lasso di tempo che precede la levata del protesto, dall'ultimo prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, con conseguente non punibilità di chi abbia emesso l'assegno senza provvista; mentre dopo il protesto la non procedibilità dell'azione penale, e quindi la non punibilità, richiede che si verifichino le condizioni previste dall'art. 8 della citata legge n. 386/1990.

Anche sotto tale profilo la censura è destituita di fondamento perchè, come ritiene la giurisprudenza della Corte di cassazione, il reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua presentazione (in concomitanza con la mancanza di fondi sufficienti per il pagamento) e non già con la levata del protesto. Quindi in entrambi i casi, oggetto della comparazione operata dal giudice rimettente, trova applicazione la norma censurata.

5. — Infine non è violata la sfera di autonomia e di libertà del prenditore (o del giratario) del titolo, evocata dal giudice rimettente in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perchè la norma censurata prevede anche, al fine dell'improcedibilità dell'azione penale, il deposito vincolato delle somme indicate dall'art. 8 cit. presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente, in alternativa al pagamento nelle mani dello stesso portatore del titolo. Questi rimane libero di non accettare l'eventuale pagamento offertogli da chi abbia emesso l'assegno privo di provvista senza peraltro che ciò comporti l'automatica procedibilità dell'azione penale; come anche è libero di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma cartolare (con spese di protesto ed interessi) senza pretendere il pagamento della penale; in tale ipotesi — prospettata dal giudice rimettente — il versamento della penale — a prescindere dalla possibile funzione di offerta e deposito, secondo il regime civilistico della *mora credendi*, di quanto il portatore può pretendere dall'emittente ex art. 3, legge n. 396/1990 cit. — ha comunque, secondo i rilievi già svolti, un effetto disincentivante dell'impiego — con lesione della pubblica fede — dell'assegno come strumento di credito anziché come mezzo di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata — in riferimento agli artt. 3, 27 e 41 della Costituzione — dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0470

N. 204

Sentenza 21-29 aprile 1993

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Attività promozionali o di mero rilievo internazionale - Diniego governativo - Intesa governativa limitatamente alla persona del presidente della giunta - Attribuzioni regionali - Lesione - Mancata enunciazione delle ragioni idonee a giustificare l'opposizione espressa dal Governo - Violazione del principio di leale cooperazione nei rapporti tra Stato e regioni - Non spettanza allo Stato inibire senza motivazione lo svolgimento all'estero di attività promozionali o di mero rilievo internazionale - Annullamento degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento affari regionali - Comunicati telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; 200/02361 del 30 ottobre 1992 - Spettanza allo Stato indicare le condizioni di cui all'intesa espressa con telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 relativamente all'incontro con il Governo della Repubblica di Slovenia.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 4 dicembre 1992, depositato in Cancelleria l'11 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992, con i quali è stato espresso il diniego governativo, totale o parziale, in ordine a varie attività promozionali o di mero rilievo internazionale, che la stessa Regione aveva comunicato di voler svolgere all'estero nel corso del 1992 ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1992;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1993 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 4 dicembre 1992, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti di sette provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali (telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, n. 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 e n. 200/02361 del 30 ottobre 1992) con i quali è stato espresso il diniego governativo, totale o parziale, in ordine a varie attività promozionali o di mero rilievo internazionale, che la stessa Regione aveva comunicato di voler svolgere all'estero nel corso del 1992.

2. — In particolare:

a) con nota n. 4447 del 16 settembre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione dell'assessore regionale al commercio e turismo alla conferenza della National Italian American Foundation, a Washington, nei giorni 2 e 3 ottobre 1992, conferenza finalizzata ad una rivalutazione del turismo dagli Stati Uniti verso il nostro Paese ed alla quale avrebbero dovuto partecipare il Ministro italiano per il turismo, il Presidente dell'ENIT e vari assessori regionali al turismo.

In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02099 del 6 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, il «diniego governativo» in ordine a tale iniziativa:

b) con nota n. 4449 del 16 settembre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione di una delegazione regionale ad una missione a Trnava (Cecoslovacchia) nei giorni 18, 19 e 20 settembre 1992, nell'ambito dei rapporti di collaborazione già avviati con i paesi dell'Est nel settore della formazione professionale agricola e degli scambi già realizzati con la scuola di promozione agricola di Trnava.

In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02098 del 6 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, che riteneva di non concedere l'intesa governativa per la suddetta missione;

c) con nota n. 4363 del 10 settembre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Presidente dell'Ente regionale per i problemi degli emigranti del Friuli-Venezia Giulia avrebbe partecipato: nei giorni dal 17 al 20 settembre 1992, a Mendoza (Argentina), al convegno sui problemi dell'emigrazione; nei giorni dal 20 al 26 settembre 1992, a Montevideo (Uruguay), all'incontro internazionale dei giovani di origine friulana delle comunità del continente sudamericano; nei giorni dal 20 al 23 ottobre 1992, a Bruxelles (Belgio), al convegno dei giovani di origine friulana delle comunità organizzate nei paesi della C.E.E.; nei giorni dal 6 all'11 ottobre 1992, a New York (U.S.A.), alla inaugurazione della «Mostra dei Longobardi». In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02164 del 9 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, che riteneva di non concedere l'intesa governativa per le partecipazioni di cui sopra;

d) con nota n. 4362 del 10 settembre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la partecipazione dell'assessore regionale all'agricoltura, nei giorni 15 e 16 ottobre 1992, a Chamonix (Francia), alla riunione di lavoro promossa dall'Associazione europea degli eletti della montagna, al fine di acquisire informazioni e notizie circa i progetti e le iniziative poste in essere dalle istituzioni comunitarie e dalle organizzazioni di cooperazione transfrontaliera in merito alla convenzione per la tutela delle Alpi.

In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02165 del 9 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, che riteneva di non concedere l'intesa governativa per la partecipazione di cui sopra;

e) con nota n. 4957 del 9 ottobre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che una delegazione regionale guidata dal Presidente della Giunta si sarebbe recata a Lubiana, il giorno 14 ottobre 1992, per un incontro con il Governo della Repubblica di Slovenia, su invito di quest'ultimo, per esaminare «temi di comune interesse ai fini dello sviluppo della collaborazione di cui alla legge n. 19/1991». In risposta, la Presidenza del Consiglio dei ministri — con telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 — comunicava la propria intesa «limitatamente» alla persona del Presidente della Giunta manifestando una preclusione a «concludere accordi formali aut concrete intese, cui testo non sia stato preventivamente sottoposto at esame organi centrali»;

f) con nota n. 4481 del 17 settembre 1992 la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento al programma generale di attività promozionale della Regione all'estero per il 1992, che un funzionario regionale, incaricato di svolgere mansioni commerciali ed organizzative, ed eventualmente un amministratore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia, avrebbero partecipato, su invito dell'I.C.E., alla mostra specializzata, denominata I.I.D.EX. — International Interior Design Exposition — in programma a Toronto (Canada) nei giorni 19-21 novembre 1992, con un concorso nelle spese da parte delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia aderenti all'iniziativa.

In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02108 del 9 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, il rifiuto di intesa governativa per la partecipazione di cui sopra;

g) con la stessa nota n. 4481 del 17 settembre 1992, di cui al punto precedente, la Regione comunicava alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che l'Azienda regionale per la promozione turistica intendeva partecipare allo «Sky Show» di Londra, nei giorni dal 31 ottobre all'8 novembre 1992, con un proprio stand, per il quale era prevista una spesa di lire 30 milioni.

In risposta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — con telefax n. 200/02361 del 30 ottobre 1992 — comunicava, senza ulteriore motivazione, il diniego governativo per la partecipazione a tale iniziativa.

3. — A giudizio della ricorrente tutti gli atti governativi sopra citati avrebbero determinato una lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nelle materie interessate dalle iniziative all'estero inibite dagli stessi atti governativi, con violazione dell'art. 4, nn. 2, 3, 6, 7 e 8 dello Statuto di autonomia, nonché delle norme di attuazione di cui all'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di attività promozionali all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 179/1987 e la distinzione ivi affermata tra attività «promozionali» all'estero e attività «di mero rilievo internazionale», la ricorrente rileva che le attività «promozionali» all'estero della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle materie di competenza sono disciplinate dall'art. 3 del d.P.R. n. 469/1987, che ne prevede l'effettuazione «sulla base di programmi generali comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti», salvo «tempestiva notizia» alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri delle singole iniziative. Nel caso, poi, di iniziative ulteriori, non previste dal programma generale, queste dovrebbero essere — a giudizio della ricorrente — specificamente «assentite» di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio, secondo la *ratio* dello stesso art. 3 del d.P.R. n. 469.

A giudizio della ricorrente, non si applicherebbe, pertanto, in alcun caso alla Regione Friuli-Venezia Giulia il regime dell'«intesa» previsto dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le attività promozionali all'estero delle Regioni ordinarie.

Per quanto concerne, invece, le attività «di mero rilievo internazionale», per le quali non sussiste una specifica disciplina regionale, si applicherebbe anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia il regime generale di previo «assenso», di cui alla citata sentenza n. 179/1987.

Conclusivamente, secondo la ricorrente, sia le iniziative «promozionali» — tra le quali rientrerebbero quelle di cui agli atti richiamati nei suesposti punti *f*) e *g*) — che quelle di «mero rilievo internazionale» — quali sarebbero quelle di cui ai punti da *a*) ad *e*) — dovrebbero ritenersi soggette soltanto ad «assenso» governativo e non ad «intesa». Gli atti governativi impugnati avrebbero, invece, voluto imporre un regime d'«intesa» sulle iniziative della Regione all'estero, determinando così la lamentata lesione delle attribuzioni regionali. Lesione che risulterebbe aggravata dal carattere del tutto immotivato dei provvedimenti contestati, nei quali non vengono esplicitate le ragioni di ordine internazionale e di politica estera idonee a sostenere l'opposizione governativa.

4. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

Nell'atto di costituzione l'Avvocatura rileva che le richieste della Regione sarebbero state inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con troppo breve anticipo rispetto alla data di effettuazione delle iniziative e contesta che tali iniziative possano ritenersi attuative di programmi generali precedentemente assunti. Per quanto concerne specificamente la nota governativa n. 200/02220 del 20 ottobre 1992, la difesa statale rileva altresì che essa non recherebbe un divieto all'iniziativa, ma solo l'indicazione di limiti e cautele, connessi alla particolare situazione dei territori della *ex* Jugoslavia.

5. — In prossimità dell'udienza sia la Regione che l'Avvocatura dello Stato hanno presentato memorie per ribadire e sviluppare le rispettive tesi.

In particolare, la Regione ricorrente sottolinea che la causa giuridica dello speciale controllo governativo sulle attività all'estero delle Regioni risiederebbe esclusivamente nella necessità di garantire l'unitarietà degli indirizzi di politica internazionale, al fine di escludere il pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese. Resterebbe, invece, preclusa, in questa sede, ogni valutazione attinente a motivi diversi — in particolare, alla entità della spesa — che sono soggetti alle altre, ordinarie, forme di controllo sugli atti regionali.

A sua volta, la difesa statale nega che possa essere ipotizzato un onere di motivazione per gli atti di diniego dell'intesa o dell'assenso, ritenuti atti complessi per la cui formazione occorrerebbe il concorso di due volontà coincidenti, senza che ciò implichi — sempre secondo l'Avvocatura — che il soggetto che non ritiene di uniformare la propria volontà all'altrui proposta debba motivare il proprio diniego.

Considerato in diritto

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti di sette provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali in ordine ad attività — in parte di natura «promozionale» ed in parte di «mero rilievo internazionale» — che la stessa Regione aveva comunicato di voler svolgere all'estero nell'autunno del 1992. Con sei di tali provvedimenti (telefax n. 200/02098 e n. 200/02099 del 6 ottobre 1992; n. 200/02164, n. 200/02165 e n. 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre 1992) il

Governo ha manifestato un'opposizione piena allo svolgimento dell'iniziativa programmata (opposizione espressa ora con la formula del rifiuto dell'«intesa governativa», ora con quella della comunicazione del «diniego governativo»). In un caso (telex n. 200/02220 del 20 ottobre 1992), il Governo ha, invece, concesso l'«intesa» soltanto in parte, subordinando lo svolgimento dell'iniziativa (viaggio a Lubiana del Presidente della Regione per un incontro con il Governo della Repubblica di Slovenia) al rispetto di alcune condizioni (trasferta limitata al solo Presidente e divieto di stipulare accordi o intese il cui testo non fosse stato preventivamente sottoposto all'esame del Governo).

Tutti questi provvedimenti sono stati impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto ritenuti lesivi della sfera di attribuzioni assegnate alla stessa Regione dallo Statuto speciale (art. 4, nn. 2, 3, 6, 7 e 8) e dalle relative norme di attuazione (art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469) sotto due profili e cioè:

- a) per avere affermato la necessità dell'«intesa» in ordine ad attività da svolgere all'estero che, nel regime speciale previsto dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, richiederebbero soltanto l'«assenso» del Governo;
- b) per avere espresso il diniego dell'«intesa» del Governo senza addurre alcuna motivazione.

3. — Le censure formulate nel ricorso investono principalmente i sei provvedimenti di diniego totale di «intesa», mentre solo indirettamente vengono a incidere sul provvedimento di «intesa» parziale espresso con il telex n. 200/02220 del 20 ottobre 1992, cui va riservato un esame particolare.

4. — Il primo profilo che va esaminato è quello relativo al difetto di motivazione, dal momento che tale profilo appare pregiudiziale, venendo a investire gli atti impugnati nel loro complesso, indipendentemente dalla soluzione dei problemi relativi alla qualificazione delle attività (se «promozionali» o di «mero rilievo internazionale») programmate dalla Regione ed al tipo di intervento (se «intesa» o «assenso») riservato sulle stesse alla sfera statale.

Il ricorso, sotto il profilo in esame, appare fondato con riferimento a tutti i sei provvedimenti di diniego impugnati, nessuno dei quali ha enunciato, sia pure in forma sintetica, le ragioni idonee a giustificare l'opposizione espressa dal Governo.

L'obbligo di motivare il rifiuto dell'«intesa» o dell'«assenso» da parte del Governo può ritenersi, d'altro canto, connesso al principio stesso di «leale cooperazione» cui deve ispirarsi il sistema complessivo dei rapporti tra Stato e Regioni e, pertanto, anche i rapporti afferenti al settore delle attività regionali da svolgere all'estero.

Tale principio — indipendentemente dalla natura «promozionale» o di «mero rilievo internazionale» delle iniziative programmate all'estero dalle Regioni — importa, in questo settore, il rispetto di un procedimento che impone doveri a carico di entrambe le parti interessate al rapporto. Doveri che si manifestano, a carico della Regione, nell'obbligo di comunicare al Governo, con completezza di dati informativi e tempestività di preavviso, le iniziative in programma, così da consentire al potere centrale una valutazione adeguata delle stesse ai fini del controllo della loro conformità con gli indirizzi di politica estera dello Stato e con gli interessi nazionali (v. sentenze n. 179/1987 e n. 472/1992); a carico dello Stato, nell'obbligo di dichiarare i motivi, formali o sostanziali, che vengono a opporsi all'«intesa» o all'«assenso», così da consentire alla controparte la scelta tra la rinuncia all'iniziativa, la modifica della stessa in senso conforme ai rilievi prospettati o l'esercizio delle azioni a difesa della sfera delle proprie competenze.

Naturalmente, la motivazione, quando ne ricorrano le circostanze, non potrà non tener conto di quelle esigenze di riservatezza che, in taluni casi, vengono a caratterizzare la sfera dei rapporti di rilievo internazionale: ma questo non porta ad escludere che la stessa motivazione debba in ogni caso enunciare, anche se in termini sommari, le ragioni sia di natura formale (quali la tardività o l'incompletezza della comunicazione da parte della Regione) che di natura sostanziale (quali l'incidenza dell'iniziativa sulla politica estera dello Stato o la sua estraneità alla sfera delle attribuzioni regionali) che hanno indotto il Governo a rifiutare il proprio consenso.

Nella specie, la mancanza di qualsivoglia motivazione ha concorso, pertanto, a determinare, da parte dei sei provvedimenti di diniego, una lesione nella sfera di attribuzioni spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine allo svolgimento all'estero di attività «promozionali» ovvero di «mero rilievo internazionale»: e questo indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla specificità del regime giuridico previsto per tali attività dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché in ordine alle caratteristiche delle singole iniziative in concreto programmate ed alla tempestività della loro comunicazione da parte della Regione.

5. — A diversa conclusione si deve, invece, giungere con riferimento all'atto di «intesa», limitato e condizionato, espresso, in relazione all'iniziativa della trasferta a Lubiana del Presidente della Regione, con il telex n. 200/02220 del 20 ottobre 1992.

Con tale atto, infatti, la Presidenza del Consiglio non ha vietato l'iniziativa regionale, ma soltanto subordinato la stessa al rispetto di due condizioni, l'una riferita alla partecipazione, limitata al solo Presidente della Regione, l'altra al divieto di stipulare accordi con il Governo sloveno non preventivamente sottoposti all'esame degli organi statali.

L'apposizione di tali condizioni non può ritenersi né irragionevole né lesiva della sfera di attribuzioni regionale: e questo in relazione al fatto che le stesse appaiono oggettivamente riferibili — diversamente da quanto sostiene la Regione — più che a esigenze di contenimento della spesa pubblica, alla particolare situazione internazionale nel cui contesto l'iniziativa regionale si veniva a collocare, situazione di per sé idonea a giustificare l'adozione di cautele, quali quelle indicate nel provvedimento impugnato, dirette a evitare possibili conseguenze o implicazioni sul terreno delle responsabilità internazionali dello Stato.

La doglianza prospettata nel ricorso nei confronti del provvedimento in esame si presenta, di conseguenza, infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) *che non spetta allo Stato inibire, senza addurre alcuna motivazione, lo svolgimento all'estero di attività «promozionali» o di «mero rilievo internazionale» della Regione Friuli-Venezia Giulia, e, di conseguenza, annulla gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali comunicati con telefax nn. 200/02098 e 200/02099 del 6 ottobre 1992; nn. 200/02164, 200/02165 e 200/02108 del 9 ottobre 1992; n. 200/02361 del 30 ottobre 1992;*

b) *che spetta allo Stato indicare le condizioni di cui all'«intesa» espressa con il telefax n. 200/02220 del 20 ottobre 1992 in relazione all'incontro del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia con il Governo della Repubblica di Slovenia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0471

N. 205

Sentenza 21-29 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per «infermità psichica» - Preclusione al giudice di valutazione delle attenuanti e di comparazione con le aggravanti ai fini dell'applicazione della determinazione della durata minima del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Richiamo alla sentenza della Corte n. 233/1984 - Richiesta di sentenza additiva - Pregiudizialità della sottoposizione a verifica di costituzionalità dell'art. 425 del c.p.p. (cfr. sentenza n. 41/1993 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del c.p.p.) - Carezza del presupposto normativo sul quale le censure sono fondate - Non fondatezza.

[C.P.P., art. 426, lett. c)].

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 13 giugno 1991, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito della udienza preliminare celebrata a carico di persona imputata di parricidio, riconosciuta totalmente incapace di intendere e di volere e giudicata socialmente pericolosa, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 426, lett. c) del codice di procedura penale, nella parte in cui tale norma — in caso di sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica — preclude al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale tra queste e le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del codice penale;

L'ordinanza di rimessione si fonda sulla sentenza di questa Corte n. 233 del 1984, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato — che si assume essere corrispondente alla norma del nuovo codice impugnata dal rimettente — negli stessi termini che costituiscono oggetto della questione ora sottoposta all'esame della Corte. Rileva in proposito il rimettente che il giudice della udienza preliminare non ha il potere di interloquire sulle circostanze, come è dimostrato da quelle disposizioni che eccezionalmente conferiscono un simile potere a fini particolari (cfr. art. 4 d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 in tema di amnistia). Da qui l'integrale rinvio alle considerazioni svolte dalla Corte nella richiamata sentenza n. 233/1984, del cui dispositivo, dunque, si domanda la estensione alla pertinente norma del nuovo codice di rito;

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha osservato in proposito l'Avvocatura che la sentenza di questa Corte n. 233/1984 fu determinata dalla giurisprudenza dell'epoca, secondo la quale era inibita la valutazione delle circostanze attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti. Tuttavia, afferma la difesa dello Stato, anche se il nuovo codice non ha risolto espressamente tale aspetto, è da ritenere che la norma impugnata non precluda al Giudice per le indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, tanto più che la norma non potrebbe essere diversamente interpretata alla luce della citata sentenza della Corte;

3. — Con ordinanza n. 378 emessa il 9 luglio 1992 e depositata il 27 luglio 1992, la Corte, nel disporre la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, ha sollevato davanti a sé, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile;

Definendo il giudizio sulla questione pregiudiziale, questa Corte, con sentenza n. 41 del 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile.

Considerato in diritto

1. — Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia impugna, per «contrasto con i principi costituzionali del diritto di difesa e dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge», la disposizione dettata dall'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, nella parte in cui preclude al giudice, nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere «per infermità psichica», di valutare le circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di

comparazione con le eventuali circostanze aggravanti, ai fini della applicazione o della determinazione della durata minima della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario a norma dell'art. 222 del codice penale. L'assunto del rimettente si ispira ai principi ed alle considerazioni, cui integralmente rinvia, posti a fondamento della sentenza n. 233/1984, con la quale questa Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, n. 2, del codice abrogato, proprio nella parte in cui tale norma, secondo l'orientamento giurisprudenziale dell'epoca, precludeva al giudice istruttore di tener conto, in caso di sentenza di proscioglimento per infermità psichica, delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di «bilanciamento» ai fini di quanto previsto dall'art. 222 del codice penale. Postulando, dunque, l'equivalenza tra la norma del codice abrogato già dichiarata costituzionalmente illegittima e quella del nuovo codice di rito oggetto di impugnativa, e sul rilievo che identica preclusione sussisterebbe per il giudice chiamato a pronunciare sentenza di non luogo a procedere per evidente difetto di imputabilità, il rimettente non vede quindi altra via che quella di sollecitare una pronuncia additiva che nella sostanza riproduca il dispositivo della declaratoria di illegittimità adottato, con riferimento al previgente codice, nella richiamata sentenza n. 233/1984;

2. — La questione non è fondata. Come innanzi ricordato, infatti, nel delibare l'oggetto del presente giudizio, questa Corte ha ritenuto di dover pregiudizialmente sottoporre a verifica di costituzionalità l'art. 425 del codice di procedura penale, in quanto, essendo ivi stabilito il potere del giudice di definire l'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere nell'ipotesi in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non imputabile, rappresentava la previsione che fungeva da necessario presupposto della norma impugnata dal giudice *a quo*, avuto riguardo al *petitum* che questi mostrava di perseguire. La questione sollevata da questa Corte ha così condotto alla pronuncia della sentenza n. 41/1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui tale norma consentiva la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere per evidente difetto di imputabilità, essendosi ritenuto che la relativa disciplina fosse in contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 2, n. 52), sesto periodo, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

Caducata, dunque, la possibilità per il giudice *a quo* di adottare la sentenza di non luogo a procedere «per infermità psichica», e venuto quindi meno il corrispondente potere di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, i dedotti profili di violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa si rivelano privi di fondamento, in quanto carenti del presupposto normativo sul quale le censure stesse si sono alimentate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. c), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 206

Sentenza 21-29 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Ambiente (tutela dell') - Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione di società di diritto privato a partecipazione provinciale - Invasione di competenze statali e dello spazio riservato alla libera iniziativa privata - Revoca con delibera 12 gennaio 1993 della deliberazione legislativa dell'8 ottobre 1992, a cura del consiglio della provincia autonoma di Bolzano - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo: «Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 ottobre 1992, depositato in cancelleria il 5 novembre successivo ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 1992;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 29 ottobre 1992 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata l'8 ottobre 1992, dal titolo «Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica». Il ricorrente deduce che la legge impugnata, nel prevedere l'istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione provinciale per l'espletamento di compiti ritenuti riconducibili alla sfera di attribuzioni della Provincia, sarebbe in contrasto con gli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché con gli artt. 4, 5, 41, 43 e 120, terzo comma, della Costituzione. In particolare, nel ricorso si denunciano due distinti profili di incostituzionalità della legge provinciale impugnata.

In primo luogo, si contesta che i compiti ricompresi tra i fini istituzionali della società in questione — ed elencati nell'art. 1 della delibera legislativa impugnata — rientrino nelle competenze della Provincia autonoma, in quanto, trattandosi di attività (consulenze, pareri, prove, analisi) che molteplici norme statali qualificano e disciplinano come riservate a professioni protette, la loro attribuzione alla Provincia, seppure attraverso la creazione di una società per azioni, invaderebbe, da un lato, le relative competenze statali, e dall'altro, lo spazio riservato alla libera iniziativa dei privati.

In secondo luogo, si rileva la violazione del limite di diritto privato, tanto ad opera delle sopra indicate disposizioni che individuano i fini istituzionali della società a partecipazione provinciale, quanto per effetto della disciplina organizzativa della società medesima — posta, in particolare, con gli artt. 2, terzo comma, e 4, primo comma, — la quale derogherebbe in parte al regime tipico delle società per azioni stabilito dal codice civile;

La Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio.

Considerato in diritto

Con delibera del 12 gennaio 1993 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha revocato la propria deliberazione legislativa adottata l'8 ottobre 1992, dal titolo «Istituzione di una società per i controlli tecnici finalizzati alla protezione dell'uomo e dell'ambiente da azioni dannose e dai rischi della tecnica». Per tale ragione (v., ad esempio, sentenze n. 145/1992, n. 87/1990 e n. 962/1988) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0473

N. 207

Ordinanza 21-29 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Dibattimento - Verbalizzazione di teste della difesa - Integrazione - Rinnovazione parziale dell'audizione del teste - Modalità - Questione sollevata in via alternativa e con motivazione equivoca - Mancata individuazione della norma applicabile nel giudizio *a quo* - Questione risolvendosi in quesito interpretativo rivolto alla Corte - Richiamo alle sentenze nn. 187/1992, 472 e 473 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988 - Insussistenza delle limitazioni al potere d'ufficio di integrazione della prova - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 507, 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, n. 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; legge 16 febbraio 1987, n. 81, direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, n. 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1992 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico di Magnaghi Bruno, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui il difensore dell'imputato, all'esito del dibattimento, si era opposto (in modo ritenuto irrituale dall'organo giudicante) alla decisione del giudice del dibattimento sia di integrare la verbalizzazione di un teste della difesa su di una circostanza rilevante ai fini del decidere sia di rinnovare parzialmente l'audizione del teste medesimo sulla stessa circostanza in quanto emersa solo in seguito all'arringa difensiva, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 26 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 (relativamente alle direttive 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2, primo comma, punto 8, della legge delega n. 81/1987 cit., «nella parte in cui tali norme consentono che la verbalizzazione delle attività dibattimentali avvenga in forma solo riassuntiva, in generale, quando si tratti di atti semplici o di limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile, in ogni caso in cui vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo riassuntiva; e comunque consentono che la verbalizzazione integrale possa avvenire in forma manuale anziché fonografica o analogica; e comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato; e precludono al giudicante di integrare le deposizioni già assunte e delle quali si rilevi, in esito al dibattimento e alla discussione finale l'imperfetta documentazione manuale»;

che ad avviso del giudice *a quo*, poichè gli artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale consentono ed anzi, sull'accordo delle parti, impongono al pretore (e solo a tale giudice) di procedere a verbalizzazione in forma soltanto riassuntiva del dibattimento, potrebbe verificarsi il caso che il teste chiarisca una circostanza che al momento non appare rilevante per il processo e di cui non si ritiene quindi necessaria la verbalizzazione, ma che in seguito diviene rilevante dopo che, per la prima volta durante l'arringa, il difensore prospetti la medesima circostanza «pretermettendo le considerazioni ... svolte oralmente dal teste»;

che lo stesso organo giudicante considera che le norme impugnate gli impediscono, in caso di verbalizzazione riassuntiva concordata, «di integrare *ex post* il contenuto del riassunto» ovvero la deposizione del teste, laddove la necessità di integrazione deriverebbe proprio dalla mancata verbalizzazione integrale; e ciò porrebbe «alternativamente dubbi di legittimità costituzionale»;

che difatti, da un canto, l'art. 507 del codice di procedura penale, limitando i poteri istruttori del giudice e non consentendogli di disporre l'assunzione di mezzi di prova «anche prima che sia terminata l'acquisizione delle prove e comunque indipendentemente dai casi di assoluta necessità», si porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, perché non rispetterebbe la direttiva 73 della legge di delega (legge n. 81 del 1987, art. 2) che prevede «semplicemente e senza restrizioni che il giudice possa disporre (evidentemente d'ufficio) l'assunzione di mezzi di prova», e la direttiva 1 che impone la semplificazione nello svolgimento del processo e che sarebbe contraddetta se la verbalizzazione riassuntiva «deve riprodurre integralmente tutto il contenuto delle deposizioni»;

che qualora invece «si ritenesse che il limite all'integrazione ... discenda non dall'art. 507 del codice di procedura penale, bensì dalla mancata verbalizzazione integrale (che avrebbe ... prevenuto l'insorgere della questione processuale)», il giudice *a quo* denuncia che gli artt. 140, primo comma — consentendo la verbalizzazione riassuntiva in taluni casi — e 567, terzo comma — imponendola nel processo pretorile col solo presupposto dell'accordo delle parti — violerebbero:

a) l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità tra imputati di reati di competenza pretorile e imputati di reati di competenza del tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i secondi prevista la verbalizzazione sintetica in base al mero accordo delle parti; (il solo art. 567, terzo comma) essendo solo gli imputati con difese più agguerrite in grado di esigere la verbalizzazione integrale manuale, mentre altri imputati, non muniti delle stesse difese, sarebbero «giudicati con materiale probatorio dibattimentale solo sommariamente descritto nei verbali»; (il solo art. 140, primo comma) sembrando irragionevole l'attribuzione al giudice di decidere «insindacabilmente» se gli atti da verbalizzare abbiano o meno contenuto semplice o limitata rilevanza e di dichiarare la contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione e di personale specializzato per il loro uso, così determinando disparità di trattamento per imputati degli stessi reati, «a seconda che il loro processo si svolga in sedi ove tali strumenti e personale specializzato esistano, ovvero in altre sedi giudiziarie»;

b) l'art. 24 della Costituzione: per l'inidoneità della verbalizzazione sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio di imputati giudicati sulla scorta di «particolari di dichiarazioni (solo sinteticamente verbalizzate) che, *prima facie* marginali, ... potrebbero assumere rilevanza e significatività, ma solo dopo l'esame di altri testi, e dei quali non rimarrebbe traccia nel verbale»; perché inoltre, le norme denunciate permetterebbero che il giudice, dovendo badare alla genuinità delle verbalizzazioni, possa senza colpa «perdersi qualche battuta del teste e che il teste, nelle pause tra la verbalizzazione manuale di una domanda e della successiva risposta, prenda tempo e mediti sulla versione da fornire»;

c) l'art. 76 della Costituzione: (in relazione alla direttiva 1 della legge di delega) non corrispondendo al principio di massima semplificazione degli atti processuali l'obbligatorio ricorso, nel processo pretorile, alla forma manuale di verbalizzazione «integrale» in caso di indisponibilità contingente di mezzi meccanici, potendo così il dibattimento avere una durata anormale; (in relazione alle direttive 73 e 66), non essendo assicurate né la lealtà e la genuinità dell'esame, ove si consenta al teste di «prendere tempo» durante l'integrale verbalizzazione manuale, né l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento in cui operi tale forma di verbalizzazione; (il solo art. 567, terzo comma, in relazione alle direttive 8 e 103) prevedendosi la possibilità che alla verbalizzazione riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle parti;

d) l'art. 97 della Costituzione, perché «l'obbligatorio ricorso alla manualità della verbalizzazione integrale» imporrebbe di «impiegare per molto più tempo del necessario le (già esigue) risorse umane disponibili nelle cancellerie», distogliendole da altre rilevanti incombenze;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene, altresì, che «preliminare alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 c.p.p. risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della legge delega per gli stessi argomenti sopra enucleati» ed infine che «ove si optasse per la verbalizzazione integrale manuale, oltre a presentarsi i pericoli di progressiva perdita di genuinità delle deposizioni ..., ci si scontrerebbe con una durata del dibattimento difficilmente compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza delle questioni, richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte (tra i quali da ultimo, l'ordinanza n. 23/1993);

Considerato che le questioni, rispettivamente, dell'art. 507 e, congiuntamente, degli artt. 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2, primo comma, n. 8 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, sono sollevate in via alternativa e con motivazione equivoca, non avendo il giudice rimettente individuato la norma (o il complesso delle norme) dalla quale deriverebbe l'inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di integrare la prova pur ritenuta necessaria;

che in tal modo la questione si risolve in realtà in un quesito interpretativo rivolto alla Corte circa la norma (o le norme) applicabile alla fattispecie, mentre, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo (v. sentenze nn. 187/1992, 473 e 472 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988);

che, invece, nella specie il giudice *a quo* dapprima ha sollevato dubbio di costituzionalità dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che da esso deriverebbero le lamentate limitazioni al potere d'ufficio d'integrazione della prova, e, in via alternativa, qualora, nell'ipotesi di una diversa interpretazione, si dovesse escludere che la limitazione derivi da tale norma, ha denunciato gli artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, che considerano soddisfacente la verbalizzazione riassuntiva, mentre quella integrale eviterebbe le lacune probatorie riscontrate;

che, di fronte a tale alternativa, rimane affidato a questa Corte di individuare fra due questioni proposte contemporaneamente quale sia la norma applicabile nel giudizio *a quo*, senza che risulti preventivamente risolto il problema della rilevanza dell'una o dell'altra questione, di cui l'ordinanza di rimessione non si fa carico;

che, pertanto, le questioni così proposte sono manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione, ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della predetta legge di delega, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0474

N. 208

Ordinanza 21-29 aprile 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Silicosi - Lavoratori italiani all'estero - Periodo massimo di indennizzabilità di anni quindici - Inapplicabilità per i lavoratori che abbiano contratto la malattia in patria - Richiamo alla sentenza n. 436/1992 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1962, n. 1115, art. 4).

(Cost., artt. 3, 35, quarto comma, e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no da altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1991 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra Salari Gaudenzio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Salari Gaudenzio e dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso per ottenere una rendita maggiore di quella riconosciuta in dipendenza di silicosi contratta in Belgio, il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza del 19 dicembre 1991 (pervenuta alla Corte il 24 settembre 1992), ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati), che fissa in 15 anni dalla data di abbandono della lavorazione morbigena il «periodo massimo di indennizzabilità»;

che il giudice *a quo* ha rilevato che il suddetto limite temporale, previsto per i lavoratori italiani che abbiano contratto la malattia in Belgio, non è invece applicabile per l'indennizzabilità a favore dei lavoratori che tale malattia abbiano contratto in patria; il che determinerebbe una palese discriminazione — anche in considerazione dell'evoluzione subita dal sistema previdenziale per effetto della sentenza n. 54/1981 di questa Corte, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione — oltrechè la violazione del diritto di emigrazione e di quello alla previdenza sociale;

che si è costituito in giudizio l'I.N.A.I.L., sostenendo la inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio *a quo*, ove la norma impugnata non può trovare applicazione sia perchè essa concerne la costituzione *ex novo* della rendita per silicosi e non, come nella specie, la revisione del beneficio già concesso, sia perchè in ogni caso dove ritenersi implicitamente abrogata per effetto della sentenza di questa Corte n. 54/1981;

che si è costituita, altresì, la parte privata con argomentazioni a sostegno della fondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 436 del 1992 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115, che è la norma ora denunciata; onde la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità dell'art. 4 della legge 27 luglio 1962, n. 1115 (Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, quarto comma, e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Brescia - sez. lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 26

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 aprile 1993
(della regione Lombardia)*

Controlli amministrativi - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzione al procuratore regionale presso la Corte dei conti del potere di proporre ricorso al t.a.r. (nonché di resistere ed intervenire nei giudizi innanzi a questo pendenti e di proporre eventualmente appello al Consiglio di Stato) avverso atti e provvedimenti di pubbliche amministrazioni, in vista dell'interesse generale al buon andamento e alla imparzialità delle stesse, a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Obbligo della pubblica amministrazione di trasmettere al procuratore generale competente copia dei provvedimenti per i quali derivi una spesa superiore a un miliardo di lire e dei provvedimenti di pianificazione del territorio, di programmazione degli interventi industriali, di approvazione di concessioni, dei contratti per l'esecuzione di opere, forniture e servizi - Interferenza di detta attività di controllo con quella già esercitata in via preventiva dalla commissione statale di controllo sugli atti della regione - Indebita attribuzione ad un organo giurisdizionale del potere di attivazione di un giudice di un diverso ordine giurisdizionale - Invasione della sfera di autonomia regionale e lesione del principio della tassatività e insuscettibilità di estensione da parte del legislatore dei controlli sulle regioni affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Accollo alle regioni delle spese relative ai locali (e alla loro manutenzione) da adibire a sede delle sezioni regionali della Corte dei conti - Mancata previsione della copertura finanziaria e lesione della autonomia finanziaria della regione.

(D.-L. 8 marzo 1993, n. 54, artt. 1, terzo comma, e 3).

(Cost., artt. 5, 81, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale signora Fiorinda Ghilardotti, autorizzata con deliberazione della g.r. n. 34/898 del 6 aprile 1993, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 3, del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 1993, n. 56, recante «disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa».

Che un provvedimento come quello qui impugnato, contenente disposizioni destinate comunque a non operare concretamente prima di un anno (cfr. art. 1, quarto comma), ma che, per molti aspetti, sconvolgono radicati principi e consolidati assetti di istituti secolari, come la giurisdizione amministrativa e quella contabile, abbia potuto essere dettato con un decreto-legge, è un indice dello stato di estrema degenerazione cui è pervenuta la prassi della decretazione d'urgenza nel nostro paese, sulla quale questa stessa Corte ha già avuto modo di richiamare l'attenzione.

I contenuti, poi, del decreto-legge, appaiono in parte indubbiamente opportuni — come là dove tendono a realizzare un decentramento della giurisdizione contabile (art. 1) e uno snellimento dei giudizi pensionistici (art. 6), o a uniformare la disciplina in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità (art. 4) — ma in altra parte appaiono viceversa tali non solo da sconvolgere l'assetto di delicati settori dell'ordinamento, ma da porsi in contrasto anche con principi della Costituzione.

Così è a dirsi per il nuovo istituto della «azione a tutela della legittimità amministrativa», previsto dall'art. 3. Si conferisce al procuratore regionale presso la Corte dei conti — cioè all'ufficio requirente costituito presso le neo-istituite sezioni regionali della Corte — un potere di azione che non ha nulla a che vedere con il ruolo requirente del Procuratore nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite alla Corte dei conti, ma si esplicherebbe davanti al giudice amministrativo.

Il giudizio amministrativo che ne conseguirebbe non avrebbe però nulla dei caratteri tipici della giurisdizione amministrativa, per la tutela degli interessi legittimi ed eventualmente dei diritti nei confronti della pubblica amministrazione, come configurata negli artt. 103 e 113 della Costituzione, bensì vedrebbe un organo dello Stato

impugnare provvedimenti delle pubbliche amministrazioni (statali o autonome, o intervenire in giudizio, «in vista dell'interesse generale al buon andamento e all'imparzialità di esse», cioè dello stesso interesse generale che istituzionalmente deve essere perseguito dalla amministrazione, e «a tutela della legittimità dell'azione amministrativa», cioè per lo stesso fine per il quale sono previsti e organizzati i controlli interni ed esterni sull'amministrazione.

Quello che così verrebbe ad instaurarsi non sarebbe un vero giudizio, poiché sia l'«attore» (il procuratore regionale) sia la «convenuta» (l'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato) perseguono istituzionalmente lo stesso interesse (non a caso da sempre si ritiene inammissibile un'azione giurisdizionale dell'amministrazione statale nei confronti degli atti di controllo che la riguardano); e sarebbero del tutto assenti i comuni presupposti dell'azione giudiziaria (legittimazione, interesse a ricorrere).

Per di più assisteremo al fenomeno di un pubblico ministero presso la Corte dei conti che impugna direttamente l'atto amministrativo già assoggettato a riscontro da parte della stessa Corte dei conti in veste di organo di controllo (cfr. infatti l'art. 3, quarto comma, che prevede l'impugnabilità solo di atti già efficaci ed esecutivi).

Né vi sarebbe un vero contraddittorio, poiché il t.a.r. (e il Consiglio di Stato) deciderebbero «in camera di consiglio» (art. 3, terzo comma).

E ci si domanda come potrebbe essere presente in tale «giudizio» l'amministrazione statale autrice dell'atto, posto che si dovrebbe assistere al singolare fenomeno dello «Stato» (nella veste del procuratore regionale) che agisce contro lo «Stato» (nella veste dell'amministrazione) difeso da quell'avvocatura che istituzionalmente assiste l'amministrazione e tutela in giudizio i suoi interessi, e qui dovrebbe invece (in ipotesi) contraddire l'iniziativa di un altro organo statale agente per la «tutela della legittimità dell'azione amministrativa»!

Giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile — istituti ben distinti nella nostra consolidata tradizione legislativa e costituzionale — si unirebbero in uno strano «matrimonio»: davanti al giudice amministrativo agirebbe un pubblico ministero costituito non già presso lo stesso giudice, ma presso altro giudice (quello contabile); e il pubblico ministero costituito presso gli organi di giurisdizione contabile agirebbe del tutto al di fuori dell'ambito di tale giurisdizione, e dello stesso interesse alla tutela della finanza pubblica, dando impulso ad una sorta di azione officiosa davanti ad altra giurisdizione (quella amministrativa), a tutela, genericamente, della legittimità dell'azione amministrativa.

Si potrebbe proseguire a lungo mettendo in rilievo le anomalie di questa singolare escogitazione, uscita a sorpresa dal cilindro del legislatore governativo. Ma in questa sede importa rilevare la palese violazione della autonomia regionale, che discende dalla descritta disciplina.

È vero infatti che i singolari giudizio «Stato *versus* Stato», che vengono qui configurati si hanno solo nel caso in cui ad essere impugnato sia un atto di un'amministrazione statale. È peraltro del tutto improbabile che, se mai un siffatto sistema dovesse funzionare, esso possa trovare applicazione nei riguardi degli atti delle amministrazioni statali, già assoggettate al controllo preventivo della stessa Corte dei conti. Esso verrebbe essenzialmente applicato agli atti di amministrazione autonome (regionali o locali) che non sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Ma proprio questa circostanza mette in evidenza che il nuovo istituto, che formalmente disciplina un'azione giurisdizionale, si configura in realtà come una nuova forma di controllo, diversa ed ulteriore rispetto a quella demandata agli organi di controllo, e per questo contrastante con le norme costituzionali.

Che si tratti, nella sostanza, di controllo, emerge da una molteplicità di elementi.

Le amministrazioni sono tenute a trasmettere al procuratore regionale i propri atti (appartenenti alle ampie categorie elencate) entro brevissimi termini decorrenti dal momento della loro efficacia (art. 3, quarto comma). Il procuratore può altresì disporre d'ufficio l'acquisizione di atti e documenti presso l'amministrazione, tenuta a trasmetterli entro un breve termine (sesto comma). In proposito va richiamata la sentenza n. 104/1989 di questa Corte, che ha affermato la illegittimità di una richiesta generale di atti della regione da parte del procuratore della Corte dei conti, rilevando che si veniva così a costituire «una vera e propria attività di controllo»: ora, l'art. 3 del d.-l. n. 54/1993 configura proprio un generico obbligo di trasmissione di intere categorie di atti al procuratore regionale.

Il procuratore «può» proporre ricorso (primo comma), ma, di fatto, più che di una facoltà si tratterebbe necessariamente di un obbligo, nell'ipotesi in cui egli ravvisi nell'atto elementi di illegittimità.

Il ricorso deve intervenire, per gli atti obbligatoriamente trasmessi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, o per gli altri entro sessanta giorni da quando il procuratore ne abbia avuto conoscenza (quinto comma).

La decisione interviene con rito semplificato, entro sessanta giorni, anche in appello (terzo comma); e deve essere emessa — quando il Procuratore intervenga in un giudizio già instaurato — anche se il ricorso originariamente proposto dalla parte interessata sia irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero il ricorrente vi rinunci (ottavo comma).

È del tutto evidente che la valutazione del Procuratore circa la legittimità dell'atto, e la conseguente eventuale impugnazione di esso, si muovono esattamente sullo stesso piano sul quale si è esplicitato il controllo preventivo di legittimità sull'atto medesimo, e a tutela della medesima «legittimità dell'azione amministrativa».

Ora, questa Corte ha più volte affermato la inammissibilità di forme di controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni, diverse ed ulteriori rispetto a quelle contemplate dalla Costituzione all'art. 125. In particolare la sentenza n. 229/1989 ha ribadito che la natura costituzionale dell'autonomia regionale comporta che «i suoi contenuti ed i suoi confini» siano fissati «in termini conclusivi» dalla Costituzione, onde ogni potere di intervento dello Stato deve avere «un fondamento specifico nella stessa disciplina costituzionale»; e che la disciplina del controllo sugli atti delle regioni, recata dall'art. 125 della Costituzione, «viene a presentarsi come tassativa e insuscettibile di estensione da parte del legislatore ordinario, in quanto posta a garanzia di un'autonomia compiutamente definita in sede costituzionale».

Sono dunque violati l'art. 125, nonché gli artt. 5 e 115 della Costituzione. È violato l'art. 100, in quanto si estende di fatto il controllo della Corte dei conti agli atti amministrativi delle regioni.

È violato anche l'art. 130, nella misura in cui la nuova forma di controllo si sovrappone anche a quello spettante agli organi regionali di controllo sugli atti degli enti locali.

E sono violati altresì gli artt. 103 e 113 della stessa Costituzione in forza dell'anomalo utilizzo che il decreto-legge fa della giurisdizione amministrativa per un fine estraneo a quello contemplato dalle norme costituzionali, nonché al di fuori dei comuni presupposti processuali (legittimazione, interesse al ricorso) dando vita in sostanza, come si è detto, ad una ulteriore forma di controllo sugli atti amministrativi.

L'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 54/1993 stabilisce che alle sezioni regionali della Corte dei conti, istituite dal primo comma del medesimo provvedimento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 ottobre 1984, n. 658, relativa all'istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti. Tra le disposizioni di questa legge che vengono estese alle sezioni regionali di nuova e generalizzata istituzione vi è quella contenuta all'art. 10, in base alla quale: «Le spese per il funzionamento della sezione giurisdizionale e delle sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della regione».

L'accollo alle regioni di questo onere finanziario, senza prevedere alcuna forma di finanziamento e di ristoro, viola il principio di autonomia finanziaria posto dall'art. 119 della Costituzione, nonché il principio della necessaria copertura delle nuove spese di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione (cfr. anche l'art. 27 della legge n. 468/1978 e l'art. 2, sesto comma, della legge n. 158/1990).

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 3, del d.-l. 8 marzo 1993, n. 54, in riferimento agli artt. 5, 115, 125, 130, 81, quarto comma, e 119, nonché agli artt. 100, 103 e 113 della Costituzione, e anche in riferimento all'art. 27 della legge n. 468/1978 e all'art. 2, sesto comma, della legge n. 158/1990.

Roma, addì 8 aprile 1993

• Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 27

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 aprile 1993
(del commissario dello Stato per la regione siciliana)*

Finanza regionale - Interventi nei comparti produttivi e altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa - Attribuzione, nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani e per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, delle funzioni di detti consorzi ad un commissario straordinario nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura con conseguente lesione dei principi di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Obbligo delle società e consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione di beni culturali ed ambientali nonché di servizi aerofotografici di utilizzare prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano la loro opera presso gli stessi - Trattamento di favore di alcuni cittadini a scapito della generalità degli altri cittadini aspiranti ad un posto di lavoro in contrasto con il principio di uguaglianza e con il diritto al lavoro - Autorizzazione alla Corelso-Aias a svolgere attività didattica e di formazione del personale parasanitario in contrasto con la normativa statale in materia di formazione professionale del personale sanitario, infermieristico e tecnico della riabilitazione (d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

(Legge della regione Sicilia 31 marzo-1° aprile 1993).

(Cost., artt. 3, 4, 41, primo comma, 51 e 97; legge n. 223/1991, art. 25, in relazione all'art. 17, lett. f), dello statuto regione Sicilia; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, terzo comma, in relazione all'art. 17, lett. b), statuto Sicilia).

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 31 marzo/1° aprile 1993, ha approvato il disegno di legge n. 387/A dal titolo «Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa», comunicato a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 5 aprile 1993.

Preliminarmente, ai fini anche di una più approfondita cognizione delle norme contenute nel provvedimento legislativo suindicato, si ritiene opportuno far rilevare che al di là di quanto possa desumersi *prima facie* dalla rubrica, esso in realtà si connota come un contenitore di disposizioni eterogenee riguardanti i più svariati settori di intervento dell'amministrazione regionale, oltre quelle di carattere strettamente finanziario.

Nel corso del dibattito tenutosi in aula e protrattosi ininterrottamente per quasi ventiquattro ore, sono stati approvati, infatti, numerosi emendamenti che, come rilevato anche da alcuni dei deputati presenti, hanno trasformato l'originario disegno di legge in un provvedimento *omnibus*.

Infatti, come ammesso, peraltro, da esponenti della stessa maggioranza di governo, sono stati inseriti nel corpo dell'articolato disposizioni che costituivano oggetto di autonome iniziative legislative da poco presentate in assemblea e su cui non era ancora intervenuto il prescritto preventivo parere delle commissioni permanenti ed altre con le quali si è inteso sovvenire a particolari situazioni bisognevoli di un immediato intervento risolutore.

Tra le norme approvate dall'a.r.s. gli artt. 19, 67 e 72 danno adito a rilievi di carattere costituzionale.

L'art. 19 testualmente recita: 1. «Nelle more della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica siciliani, e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni previste dalla legislazione vigente per gli organi dei consorzi di bonifica siciliani sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste».

Tale disposizione ad avviso dello scrivente, si pone in palese contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 51, 3 e 97.

La norma *de qua* si configura come tipico caso di legge-provvedimento con cui viene disposto l'indiscriminato e generalizzato avvio di una gestione commissariale degli esistenti consorzi di bonifica «nelle more della riforma e del riordino» degli stessi.

In proposito, giova osservare che il legislatore regionale, pur godendo ai sensi dell'art. 14, lett. b), dello statuto speciale di competenza esclusiva in materia di bonifica, non ha a tutt'oggi provveduto a dettare una disciplina organica nel settore e che, pertanto, in Sicilia continuano ad avere vigore le disposizioni di cui al r.d. n. 215/1993 e del P.R. n. 947/1962.

Solo di recente il governo regionale ha avviato due distinte iniziative legislative concernenti la disciplina della difesa del suolo e delle risorse idriche e forestali ed il riordino degli interventi in materia di bonifica, con l'intento di dare un nuovo assetto e ruolo agli enti in questione anche nell'ambito del più vasto settore regolamentato dalla legge n. 183/1989.

Le suddette proposte legislative sono, però, ancora ad uno stadio iniziale non essendosene neppure avviato l'esame presso le commissioni di merito e, sebbene, in una di esse sia previsto il ricorso alla gestione commissariale, nella fase di transizione fra il precedente e l'instaurando regime, non può ritenersi legittimo costituzionalmente l'intervento *ex abrupto* operato dal legislatore che anticipa gli effetti della auspicata riforma, anziché attuarla.

Ancor più censurabile appare la disposizione in questione se si tiene presente che, come si è avuto modo di apprendere, sono in atto pendenti ricorsi dinanzi al tribunale amministrativo regionale avverso provvedimenti di commissariamento degli organi di gestione ordinaria di alcuni consorzi di bonifica, adottati, stando a quel che risulta, con la stessa motivazione e che l'autorità adita ha accolto la domanda incidentale di sospensione presentata dai ricorrenti.

Al riguardo si ritiene che il legislatore regionale, disponendo in via generale il commissariamento di tutti i consorzi operanti in Sicilia, palesemente lede il diritto dei singoli amministratori a permanere nelle rispettive cariche senza una preventiva, puntuale verifica delle circostanze che possano giustificare il ricorso ad una gestione straordinaria ai sensi delle vigenti disposizioni.

E se è pur vero che nel vigente ordinamento giuridico non è rinvenibile una «riserva di amministrazione» opponibile al legislatore, non è altrettanto ammissibile che ai singoli soggetti lesi dalla legge provvedimento sia preclusa la difesa dei propri diritti ed interessi.

Come codesta ecc.ma Corte ha recentemente riconosciuto con sentenza n. 62/1993, l'esame dei vizi normalmente rientranti nell'ambito della giustizia amministrativa deve intendersi trasferito in questo caso dinanzi al giudice delle leggi.

Lo scrivente, pertanto, denuncia, con il presente ricorso l'indebita compressione dei diritti dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica dell'isola indiscriminatamente sancita con il citato art. 19, a conferma e copertura di provvedimenti amministrativi impugnati dinanzi al giudice amministrativo.

L'operato del legislatore non appare di certo ispirato tanto ai principi di buona amministrazione, volti a garantire una gestione coordinata e omogenea nel settore, quanto piuttosto, dall'esigenza di sollevare l'amministrazione dall'imbarazzo causato dal probabile annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di nomina dei commissari straordinari dei consorzi.

Si osserva, infine, che la norma oggetto di gravame non può neppure considerarsi un'anticipazione del disegno di legge concernente il riordino degli interventi regionali in materia di bonifica, in quanto nel titolo terzo «Norme transitorie e finali» all'art. 25, sesto comma, opportunamente è previsto, a riforma attuata, che «alla determinazione dello stato di consistenza del patrimonio consortile e del personale di cui al secondo comma e per ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione del presente articolo, per ciascuno dei consorzi di bonifica in atto esistenti nella regione provvede un commissario regionale *ad acta* nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste».

La disposizione si appalesa, pertanto, arbitraria ed irragionevole, giustificata soltanto dal mito della presunta onnipotenza del legislatore il quale, piuttosto che adoperarsi per approvare con l'auspicata sollecitudine la cennata riforma organica, ne anticipa, come già detto, gli effetti travisando, però, la natura stessa dell'istituto della gestione commissariale, che da strumento necessario e limitato, nella fase di prima applicazione della nuova disciplina, diventa sistema ordinario di amministrazione, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge, anche se limitata ad un anno dalla stessa data.

L'art. 67 testualmente recita:

1. «Da parte delle società e dei consorzi che hanno assunto l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi aerofotografici (capitolo 38354) vengono utilizzati prioritariamente i soggetti che hanno prestato e prestano la loro opera.

2. Della rimanente quota il 50 per cento viene selezionato dal personale di cui agli artt. 19 e 21 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni purché in possesso dei requisiti previsti dalle convenzioni e dagli accordi sindacali».

Anche questa disposizione, come la precedente, è frutto di un emendamento presentato nel corso del dibattito senza i necessari approfondimenti da parte della competente commissione permanente ed approvato nonostante i dubbi sulla sua costituzionalità prospettati da vari deputati appartenenti anche alla maggioranza di governo.

La predetta norma di non chiaro significato e che può pertanto dare adito a interpretazioni ambigue, per la frettevolezza con cui è stata approvata e per l'assenza di una contestuale disciplina di dettaglio, nell'intenzione del legislatore regionale vuole venire incontro alle richieste di stabilità occupazionale avanzate con forza e reiteratamente proprio in questi giorni, dagli oltre 40.000 giovani in atto impegnati nei progetti di utilità collettiva ex art. 23 della legge n. 67/1988.

Il legislatore regionale, invero, nel plausibile intento di garantire, al momento, la prosecuzione del rapporto di lavoro di alcuni soggetti occupati nei predetti progetti, impone ai privati imprenditori che hanno assunto e che assumeranno l'appalto dei lavori di censimento, catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali di utilizzare detto personale in una percentuale molto elevata a scapito della generalità degli altri cittadini, disoccupati e/o inoccupati, anch'essi, pertanto, aspiranti ad un posto di lavoro.

Non appare, infatti, legittimo sotto il profilo del rispetto del principio di cui all'art. 4 della Costituzione il privilegiare il diritto al lavoro di una categoria di soggetti, che fra l'altro sino al 31 dicembre 1993 sarà impegnata nei progetti finanziati dalla regione, a tutto danno dei rimanenti disoccupati che vedranno ulteriormente preclusa la possibilità di fare ingresso nel mondo del lavoro, in un settore di cui è prevedibile l'espansione, atteso il cospicuo intervento finanziario regionale, che per il corrente anno è quantificato in ben 35 miliardi di lire.

Codesta ecc.ma Corte ha, d'altronde, evidenziato che il diritto al lavoro tutelato dall'art. 4, non si traduce in una pretesa giuridica del singolo ad ottenere un determinato posto di lavoro, bensì nella generica possibilità di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti disponibili e nell'obbligo, genericamente imposto al legislatore, di realizzare un ordinamento che renda effettivo questo diritto (sentenza n. 194/1976).

La tutela del diritto al lavoro è, altresì, strettamente connessa all'attuazione del principio di eguaglianza e, pur non essendo garantito da detta norma costituzionale a ciascun cittadino il diritto al conseguimento di un'occupazione né alla conservazione del posto di lavoro, il legislatore ordinario deve stabilire una disciplina che rispecchi l'esigenza di un trattamento giuridico eguale, diversificato soltanto in presenza di giustificata ragione (sentenza n. 174/1971).

Alla luce delle soprariportate pronunce costituzionali la disciplina dettata dal legislatore regionale si appalesa, quindi, non pienamente rispettosa dei diritti dei terzi esclusi nonché dei singoli imprenditori cui viene gravemente limitata la libertà di scegliere le persone delle quali avvalersi nell'esercizio della propria attività economica (art. 41, primo comma, della Costituzione).

Il *vulnus* dei principi costituzionali appare ancor più evidente se si considera che il legislatore regionale in materia di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, lett. f), dello statuto speciale gode di potestà legislativa concorrente, vincolata al rispetto dei principi ed interessi generali cui sono informate le leggi dello Stato.

La norma *de qua*, nell'imporre l'assunzione di una determinata fascia di lavoratori, di fatto istituisce, una nuova «categoria protetta», quella degli «articolisti», con ciò palesemente esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale.

Non può, inoltre, non considerarsi che la prevista misura (50%) della percentuale di riserva gravemente comprime, come già accenato, la libertà nell'attività economica costituzionalmente garantita degli imprenditori-datori di lavoro, che viene limitata e turbata ad esclusivo vantaggio di una particolare categoria di lavoratori, in assenza, peraltro, di una normativa di ampio respiro connessa alla realizzazione di interessi generali e di programmi diretti a stimolare e coordinare l'attività imprenditoriale al fine di dare effettivo incremento alla produzione (sentenza Corte costituzionale n. 78/1958).

Il legislatore regionale, infatti, non pago di aver già riservato, nei propri ruoli ed in quelli delle amministrazioni da esso dipendenti, una ampia quota dei posti disponibili nel quadriennio 1992/1995 (l.r. n. 27/1991) si rivolge adesso al settore privato, alterando le regole del libero mercato del lavoro, nel tentativo di trovare sistemazione definitiva ad una fascia di precariato da esso stesso creato.

Così gli imprenditori che non hanno ritenuto opportuno o vantaggioso fruire delle agevolazioni già previste dal legislatore siciliano con la cennata legge n. 27/1991, in caso di assunzione dei soggetti beneficiari delle norme in questione, se vogliono, ora, addivenire a rapporti contrattuali con l'amministrazione regionale per la catalogazione dei beni culturali saranno costretti ad utilizzare lo stesso personale.

Si soggiunge che il legislatore siciliano, preoccupato principalmente di dare una immediata soluzione-tampone al problema occupazionale degli oltre 40.000 precari, ha ommesso di valutare e disciplinare esaustivamente le procedure conseguenti alla riserva disposta con la norma oggetto di censura, limitandosi a ritenere sufficiente il possesso dei requisiti previsti dalle convenzioni e dagli accordi sindacali.

Mancano, invero, le indispensabili norme che concretamente disciplinano le procedure di selezione nell'ipotesi, assai probabile, che i beneficiari della disposizione siano di numero superiore a quello delle richieste avanzate dalle imprese o che, piuttosto, consentano ai datori di lavoro di scegliere, in ossequio alla vigente legislazione nazionale, con chiamata nominativa, i propri collaboratori, attingendo ad apposite liste istituite presso gli uffici di collocamento.

Il legislatore regionale non si è curato, peraltro, di conciliare la norma, con cui viene di fatto istituita una nuova categoria protetta, con la disposizione di cui all'art. 25 della legge n. 223/1991, obbliga indistintamente tutti i datori di lavoro, quando occupino più di dieci dipendenti, a riservare il 12% delle nuove assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate nel quinto comma dello stesso articolo.

Non influente è, infine, la considerazione che la disposizione oggetto di gravame non fa alcuna menzione dell'obbligo di inserire nei futuri bandi di gara la clausola della prevista riserva di posti, demandando, eventualmente, all'amministrazione il compito di renderla compatibile con la vigente normativa comunitaria, in tema di libertà di circolazione dei lavoratori e di divieto dell'inserimento di clausole con effetti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di offerenti provenienti da altri Stati membri della comunità.

Al riguardo si osserva infatti che la Corte di giustizia europea ha ritenuto non compatibile con il diritto comunitario, perché producente effetti discriminatori, (sentenza n. 31/1987 Beentjes c. Paesi Bassi) una clausola che impone l'obbligo di assumere una percentuale fissa di persone residenti nella regione.

Né, infine, si può trascurare la considerazione che la situazione di precariato venuta a crearsi per i soggetti ora beneficiari della norma, deriva da una reiterata proroga della disposizione di cui all'art. 23 della legge statale n. 67/1988, che non risulta essere stata mai prorogata in sede nazionale.

Concludendo su questo punto si vuole evidenziare che l'impugnativa, assai sofferta, dell'art. 67 non costituisce un misconoscimento di esigenze profondamente avvertite tra i numerosi giovani siciliani cui la norma si riferisce ma un appello all'a.r.s. perché voglia affrontare detta problematica nel più vasto ed impegnativo quadro delle iniziative da assumere per avviare a soluzione la grave congiuntura che affligge l'economia isolana.

Soluzione complessiva in cui soltanto potranno trovare adeguata soddisfazione le esigenze, altrettanto meritevoli di attenzione, di numerosi disoccupati che non si trovano nelle condizioni dei c.d. «articolisti», come d'altronde ammesso da non pochi esponenti dell'assemblea appartenenti ai gruppi di maggioranza.

La disposizione dell'art. 72 che testualmente recita:

1. «La Corelsi-Aias è autorizzata a svolgere attività didattica e di formazione del personale parasanitario nell'ambito della programmazione regionale disposta dall'assessore regionale per la sanità e dei requisiti e delle modalità previsti per lo svolgimento di tale attività.

2. È abrogato il terzo comma dell'art. 19 della l.r. 18 aprile 1981, n. 68» dà anch'essa adito a rilievi di natura costituzionale.

Siffatta norma riproduce, sostanzialmente, il testo di un apposito disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato il 13 gennaio 1993 all'assemblea regionale, che, nel dichiarato intento di sopperire al fabbisogno di terapisti della riabilitazione, prevedeva la possibilità di consentire alla scuola della Corelsi-Aias di gestire i relativi corsi di formazione professionale, nonché l'abrogazione dell'art. 19, terzo comma, della l.r. 18 aprile 1981, n. 68, che avrebbe, secondo il deputato proponente, ingiustamente penalizzato la Corelsi-Aias.

Sul punto va preliminarmente rilevato che il legislatore regionale con il citato art. 19 al primo comma, nell'intento di far salve le aspettative di coloro i quali avevano seguito i corsi fino ad allora gestiti dalla Corelsi-Aias, in via straordinaria, limitatamente alla prima sessione di esami successiva alla data di entrata in vigore della stessa l.r. n. 68/1981, aveva autorizzata l'ammissione agli esami per il conseguimento del diploma di terapeuta della riabilitazione, degli allievi che avevano interamente frequentato il corso triennale presso l'istituto in questione.

A conferma del carattere eccezionale di detta autorizzazione con il terzo comma dello stesso articolo si precludeva alla Corelsi-Aias la continuazione di ogni attività didattica, atteso che il compito di procedere alla formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, medico, infermieristico e della riabilitazione, in conformità alle leggi nazionali, era stato demandato con l.r. n. 87/1980 alle uu.ss. ll. [art. 1, secondo comma, lett. b)].

Il legislatore regionale, infatti, in materia di igiene e sanità, ai sensi dell'art. 17, lett. b), dello statuto speciale, gode di competenza concorrente ed è tenuto, pertanto ad attenersi ai principi contenuti nella legislazione nazionale di riferimento.

Orbene, la materia della formazione professionale del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, è stato proprio di recente oggetto di una precisa disciplina da parte del legislatore nazionale, che, all'art. 6, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha espressamente disposto che tale attività formativa è svolta in sede ospedaliera.

La disposizione dell'art. 72, in base alla quale la Corelsi-Aias è autorizzata a svolgere attività didattica e di formazione, si pone, pertanto, palesemente in contrasto con la norma statale di riferimento, violando al contempo l'art. 17 dello statuto speciale.

Le istituzioni private accreditate, unitamente alle aziende ospedaliere, alle università ed alle unità sanitarie locali, possono soltanto attivare protocolli di intesa per l'espletamento materiale dei corsi previsti dall'art. 2 della legge n. 341/1990.

Non sembrano, d'altronde, sussistere, né nel corso del dibattito in aula né è stata fatta alcuna menzione, peculiari situazioni o condizioni di fatto od interessi propri della regione che giustifichino l'intervento del legislatore siciliano ai sensi e nei limiti del citato art. 17 dello statuto.

Giova osservare, infine, che, come codesta ecc.ma Corte, ha più volte precisato (da ultimo con sentenza n. 484/1991) la competenza del legislatore regionale in materia di personale sanitario è meramente attuativa ed integrativa e che, pertanto, non è ad esso consentito di implicitamente riconoscere validità a titoli di studio conseguiti presso istituti privati nel resto d'Italia non abilitati.

P. Q. M.

e con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto, prefetto Vittorio Piraneo commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto, impugna le sottoindicate norme del disegno di legge n. 387 dal titolo «Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa», approvato dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del 31 marzo/1° aprile 1993:

l'art. 19, per violazione degli artt. 51, 3 e 97 della Costituzione;

l'art. 67, per violazione degli artt. 4, 41, primo comma, della Costituzione e dell'art. 25 della legge n. 223/1991, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. f), dello statuto speciale;

l'art. 72, per violazione dell'art. 6, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b), dello statuto speciale.

Palermo, addì 10 aprile 1993

Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio PIRANEO

93C0425

N. 28

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 1993
(della regione Calabria)*

Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.-l., ai principi fondamentali posti dalle norme in esso contenute - Previsione che, nel caso in cui gli organi ai quali spetta provvedere alla ricostituzione degli uffici i cui titolari sono scaduti, quando abbiano carattere collegiale, non procedano alla nomina o designazione ad essi spettanti almeno un giorno prima della scadenza della proroga, la relativa competenza sia trasferita ai rispettivi presidenti che la debbano esercitare entro la scadenza del termine medesimo - Limitazione dei poteri degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti e previsione della nullità per gli atti esorbitanti da detto limite - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali nonché sulla potestà statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio regionale, della giunta e del presidente - Uso dello strumento del d.-l. in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonché al ricorso n. 17/1993, proposto dalla stessa regione avverso il d.-l. 18 gennaio 1993, n. 7, di cui il presente decreto riproduce sostanzialmente il contenuto.

(D.-L. 19 marzo 1993, n. 69).

(Cost., artt. 77, 117, 118, 121, 122 e 123).

Ricorre la regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale, on. Guido Rhodio, in forza di delibera 29 marzo 1993, n. 964, della giunta regionale immediatamente esecutiva, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del presente atto, dall'avv. Federico Sorrentino e nel suo studio in Roma, lungotevere delle Navi, 30,

elettivamente domiciliato, contro lo Stato e per esso il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del d.-l. 19 marzo 1993, n. 69, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1993.

FATTO

1. — La Corte con la sentenza 4 maggio 1992, n. 208, affermava importanti e, sotto certi aspetti, innovativi principi in materia di *prorogatio* di organi amministrativi. In particolare, esclusa l'esistenza di norme dalle quali possa trarsi la generalità di tale istituto, essa concludeva che «ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art. 97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente dalla legge e nei limiti da questa indicati».

«Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso alla *prorogatio* — proseguiva la Corte — sarebbe difatti ben lontana dal modello costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale *prorogatio* di fatto *sine die* — demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal legislatore ordinario — violerebbe il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli dell'imparzialità e del buon andamento».

Per la realizzazione di tali principi — invero non sempre esplicitati nella legislazione statale né tampoco applicati — il Governo ha adottato una serie di decreti-legge (nn. 381 e 439 del 1992, 7 e 69 del 1993): i primi tre decaduti e l'ultimo oggetto del presente giudizio.

In tutti e quattro i provvedimenti viene dichiarata la perentorietà della scadenza legislativamente fissata degli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici (esclusi quelli elettivi e quelli a rilevanza costituzionale), stabilendosi peraltro un periodo di proroga non superiore a quarantacinque giorni durante i quali gli organi scaduti possono adottare soltanto gli atti urgenti e indifferibili.

Si prevede, infine, che, allorché la competenza alla ricostituzione spetti ad organi collegiali, questa venga trasferita al presidente del Collegio, qualora essa non sia stata esercitata sino a tre giorni prima del suddetto periodo di proroga.

Relativamente alle nomine di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i primi tre decreti legge (poi decaduti) stabilivano che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, nonché le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto».

Tale formulazione lasciava intendere un dovere di adeguamento da parte degli ordinamenti regionali a tutte le disposizioni del decreto-legge ed intanto la loro immediata vincolatività in violazione della competenza legislativa e statutaria delle regioni interessate.

Infine, tutti i decreti-legge successivi al primo, tra le norme finali e transitorie, hanno inserito una disposizione secondo la quale «restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi» (cioè: in conformità alle disposizioni dei decreti-legge decaduti).

La regione Calabria ha impugnato sotto diversi profili il d.-l. n. 7/1993 con ricorso che verrà discusso dinanzi a codesta ecc.ma Corte all'udienza del 25 maggio 1993.

2. — Il d.-l. n. 69/1993, qui impugnato, rappresenta la riproduzione e gli stessi sostanziali termini dei precedenti, fuorché nella formulazione dell'art. 9, che mostra di aver almeno in parte tenuto conto delle osservazioni critiche rivolte dalle regioni.

L'articolo, sotto la rubrica «Adeguamento della normativa regionale», stabilisce, al primo comma, che «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal decreto stesso nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle disposizioni in esso contenute. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non abbiano legiferato in materia».

Tale articolo, se per un verso attenua l'impatto sul sistema regionale delle nuove disposizioni legislative, non elimina tuttavia la lesione della competenza regionale denunciata col precedente ricorso; sicché la regione Calabria deve ancora rivolgersi all'ecc.ma Corte per denunciare l'illegittimità del d.-l. 19 marzo 1993, n. 69, sotto i seguenti profili di

DIRITTO

Violazione degli artt. 117, 118, 122 e 123, anche in riferimento all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Invasione della competenza regionale.

3. — Preliminarmente deve sottolinearsi che la regione ricorrente, ancor prima che il Governo intervenisse con i decreti-legge di cui in narrativa, a precisare e a specificare i principi costituzionali richiamati dalla Corte, ha adottato una propria disciplina, passata indenne al controllo governativo, del fenomeno della *prorogatio* con l.r. 5 agosto 1992, n. 13, recante «Disciplina delle nomine di competenza della regione» (B.U.R. 10 agosto 1992, n. 104). L'art. 8 di questa legge, in particolare, stabilisce, al primo comma, che tutte le nomine e le designazioni di competenza della regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alle nomine o alle designazioni e sono rinnovabili per una sola volta»; al secondo comma dispone che, «trascorsi novanta giorni dall'insediamento del consiglio regionale neo eletto, le persone nominate o designate negli organismi indicati nell'art. 1 (organi regionali, enti dipendenti dalla regione, u.s.l. eccettuati gli organi elettivi e i pubblici dipendenti) non possono continuare ad esercitare la funzione istituzionale e, nel caso in cui il consiglio regionale non effettua le nomine o le designazioni entro il predetto termine ai sensi dell'art. 5 della presente legge (che disciplina il relativo procedimento), provvede la giunta regionale ai sensi dell'art. 28 dello statuto» (cioè in via d'urgenza e con obbligo di ratifica entro trenta giorni).

La legge regionale, dunque, per un verso è rispettosa dell'art. 97 della Costituzione sotto i profili indicati dalla sentenza n. 208/1992 della Corte: esclude la proroga di fatto a tempo indeterminato e provvede a interventi sostitutivi e di urgenza in caso di inadempimento dell'organo competente (il consiglio regionale); per altro verso essa anticipa mediante il sopra descritto meccanismo le disposizioni dei decreti legge adottati dal Governo.

Di qui la conclusione che il decreto oggi impugnato, che obbliga le regioni al solo rispetto dei principi fondamentali da esso posti, non dovrebbe incidere sull'art. 8 della l.r. n. 13/1992, il quale contiene disposizioni di dettaglio, bensì diverse, ma sicuramente rispettose dei medesimi principi. Invero, fermo restando il rispetto dell'art. 97 della Costituzione, i decreti governativi stabiliscono:

- la cessazione delle funzioni con la scadenza del mandato;
- la previsione di un periodo massimo di proroga di quarantacinque giorni;
- la sostituzione da parte del presidente del collegio nei confronti del collegio inadempiente.

Queste disposizioni corrispondono ad un principio fondamentale che vuole la cessazione delle funzioni dell'organo alla sua scadenza naturale e prevede meccanismi sostitutivi rigidamente articolati in caso di inerzia dell'organo competente alla ricostituzione.

Non par dubbio quindi che la legge regionale n. 13/92 debba rimanere in vigore non ostante l'intervento del d.-l. n. 69/1993, mentre le altre disposizioni del d.-l. relative al regime degli atti ed alla responsabilità per mancata ricostituzione nei termini, varranno anche per la regione ricorrente come riferimento per i principi fondamentali della materia.

Qualora però il primo comma dell'art. 9 dovesse essere inteso come abrogativo della disciplina regionale già adottata e i meccanismi di ricostituzione degli organi scaduti direttamente applicabili alla regione, non può che dedursene l'incostituzionalità per le ragioni accennate in rubrica.

4. — Per tale ipotesi viene immediatamente in considerazione il secondo comma dell'art. 4, a termini del quale «Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza della proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo».

Questa disposizione viola tanto la competenza regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalle regioni» (art. 117) quanto la competenza statutaria delle regioni di diritto comune (art. 123), incidendo essa sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze di organi collegiali. La disposizione impugnata, invero, crea una competenza nuova in capo ai presidenti di organi collegiali, sottraendo ai collegi stessi i corrispondenti poteri. Ed è evidente che una statuizione siffatta potrebbe provenire, per gli uffici e gli enti dipendenti dalla regione e per gli stessi organi regionali, dalla legge o dallo statuto regionale.

Di più la disposizione in esame viola, insieme con la potestà statutaria delle regioni, gli artt. 121 e 122 della Costituzione, allorché essa venga riferita a nomine di competenza del consiglio regionale. Infatti, secondo la norma

costituzionale, il presidente del consiglio regionale non ha una posizione per così dire autonoma dal consiglio stesso al quale è eletto per dirigerne i lavori (122, terzo comma), né a differenza del consiglio, della giunta e del suo presidente (art. 124, primo comma), possiede una propria ed autonoma rilevanza esterna.

Naturalmente ciò potrebbe non escludere che al presidente del consiglio regionale vengano conferite funzioni di rilevanza esterna, purché non incompatibili con il suo compito di direzione dei lavori del consiglio, ma tale attribuzione, innovando specificamente all'organizzazione regionale non può che competere alla fonte statutaria (art. 123) e, sulla base di questa, al regolamento consiliare.

Ne discende allora l'incostituzionalità, in riferimento ai citati parametri, di una norma statale che trasferisce una competenza attribuita al consiglio regionale al suo presidente e che fa di questo un'organo titolare di poteri amministrativi esterni.

5. — Ugualmente sulla competenza delle regioni in materia di organizzazione dei loro uffici e degli enti da esse dipendenti incidono le disposizioni relative al regime di proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi emanati (art. 3). Tali disposizioni, limitando la competenza degli organi prorogati agli atti urgenti e indifferibili e sanzionando come illegittimi tutti gli altri, incidono sulla competenza regionale in materia, in violazione quindi dell'art. 117 della Costituzione.

Tale censura va estesa al successivo art. 6 che sancisce la nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti.

6. — Da ultimo deve denunciarsi l'art. 8 del decreto impugnato, nella parte in cui convalida e mantiene fermi gli atti di ricostituzione adottati da presidenti di organi collegiali, anteriormente all'entrata in vigore del decreto, in sostituzione dei competenti collegi (secondo comma).

Questa disposizione viola, non solo l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche all'art. 15, secondo comma, lettera *d*), della legge n. 400/1988, ma anche, ed inscindibilmente, le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed enti regionali.

Invero, ove anche potesse sostenersi che il d.-l. impugnato possa comprimere, nei sensi che si sono appena contestati, le competenze regionali in materia, esso sicuramente non può convalidare ciò che in base alla Costituzione è invalido e quindi non può sottrarre al legislatore né all'amministrazione regionale il potere di qualificare come invalidi atti applicativi di decreti-legge non convertiti.

In altre parole la disposizione impugnata non solo incide sulla potestà legislativa regionale e su quella statutaria al di là di quanto consentirebbero gli artt. 117 e 123, ma incide altresì sulla competenza degli organi collegiali, ai quali sarebbe così impedito di revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e di provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.

Va poi aggiunto che la convalida degli atti compiuti sotto il vigore dei precedenti decreti, i quali, a differenza di quello qui impugnato, obbligavano le regioni ad adeguarsi alla totalità delle loro disposizioni e non ai relativi principi fondamentali, fa sì che atti costituzionalmente illegittimi — quali quelli adottati in esecuzione dei precedenti decreti legge invasivi della competenza regionale garantita dall'art. 117 — vengano ritenuti validi ed efficaci, senza che la regione possa porvi rimedio, ripristinando l'ordine naturale delle competenze.

P. Q. M.

si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, il decreto-legge impugnato venga dichiarato incostituzionale in riferimento agli artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77 della Costituzione.

Roma, addì 14 aprile 1993

Avv. Federico SORRENTINO

N. 190

*Ordinanza emessa il 15-20 gennaio 1993 della Corte d'appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di Marini Roberto*

Processo penale - Codice abrogato - Giudici legati tra loro da rapporto di coniugio - Esercizio di funzioni giurisdizionali nello stesso procedimento anche se separate o diverse - Incompatibilità - Lamentata omessa previsione - Irragionevole differenziazione tra situazioni analoghe - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

Processo penale - Codice abrogato - Nullità - Lamentata omessa previsione per le incompatibilità previste dall'art. 62 del c.p.p. 1930 - Violazione del principio del retto esercizio della giurisdizione.

(C.P.P., artt. 62 e 185, primo comma, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 101).

LA CORTE D'APPELLO

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente ordinanza.

Nel proporre appello contro la sentenza 11 dicembre 1991 del tribunale di Grosseto — con cui è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione per il delitto continuato di cui all'art. 521 del c.p. — Marini Roberto ha enunciato a mezzo dei suoi difensori i motivi, pregiudizialmente eccependo l'inesistenza ovvero la nullità della sentenza di primo grado.

La ragione di tale eccezione risiede nell'incompatibilità, ex art. 62 del c.p.p. del 1930, tra uno dei giudici che componevano il tribunale (l'estensore della sentenza impugnata) e il pretore che, giudicando il Marini per il delitto previsto dall'art. 530 del c.p., all'esito dell'istruzione dibattimentale aveva ritenuto configurarsi quello di cui all'art. 521 del c.p., conseguentemente dichiarando con sentenza del 5 marzo 1987 la propria incompetenza, e ordinando la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica: i due giudici erano infatti legati da vincolo di coniugio.

In subordine è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 62 del c.p.p. del 1930, nella parte in cui non prevede (diversamente dall'art. 35 del c.p.p. del 1988) che non possano esercitare funzioni, anche separate e diverse, nello stesso procedimento, giudici che sono tra loro coniugi, mentre tale incompatibilità prevede per i giudici in rapporto di affinità fino al secondo grado.

Il Marini, ritualmente citatovi, è comparso all'odierno dibattimento di secondo grado, ove, dopo la relazione della causa, il p.g. ha concluso per la reiezione del gravame, mentre i difensori ne hanno chiesto l'accoglimento, in particolare insistendo l'avv. Agostino Viviani (autore del relativo motivo di appello) sulla questione processuale e di costituzionalità sopra indicata.

Ritiene questa Corte che la questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa dell'imputato — da integrare ed ampliare con la denuncia dell'art. 185, n. 1, c.p.p. del 1930, in congiunto con il menzionato art. 62, e con il riferimento al parametro dell'art. 101, secondo comma della Costituzione — superi agevolmente il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza, di cui all'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, e sia pertanto da sottoporre alla Corte costituzionale.

In punto di rilevanza, è da premettere che non è minimamente in dubbio il rapporto di coniugio tra l'estensore della sentenza del tribunale e il pretore che ebbe a pronunciare la menzionata sentenza dibattimentale, dichiarativa dell'incompetenza per materia di esso pretore: l'esistenza di tale rapporto di coniugio è ormai nota in questo distretto, ed emerge incontestabilmente dagli atti amministrativi giacenti presso la segreteria di questa Corte, così da essere ultroneo qualsivoglia accertamento in proposito.

È poi da notare che il coniugio era sicuramente in essere al momento della pronuncia della sentenza impugnata, così da poter condizionare il componente del collegio giudicante, nel momento in cui prendeva cognizione di una fattispecie in ordine alla quale il suo attuale coniuge aveva in precedenza espresso una valutazione di probabile sussistenza, e di maggior gravità, rispetto alla contestazione originaria.

Si rileva peraltro che l'espressione «funzioni anche separate o diverse» — che si legge nell'art. 62 del codice del 1930, e che è ripetuta testualmente nell'art. 35 del codice del 1988, salvo inserire una virgola dopo il sostantivo — è talmente ampia e omnicomprensiva, che in essa rientra il compimento di ogni atto proprio della funzione del giudice, e quindi anche gli atti non aventi attitudine a definire il procedimento, e che non decidono il merito della causa.

Dunque il solo ostacolo all'inclusione della situazione denunciata tra le incompatibilità di cui all'art. 62 cit. è che questa disposizione non contempla, tra i rapporti condizionanti *juris et de jure* l'obiettività del giudice, il rapporto di coniugio, limitandosi a prevedere quelli, fino al secondo grado, di parentela e di affinità.

Tale ostacolo verrebbe rimosso dall'accoglimento della relativa questione di costituzionalità (secondo lo schema: «l'art. 62 è costituzionalmente illegittimo in quanto non prevede l'impossibilità di esercitare nello stesso procedimento funzioni, anche separate o diverse, per giudici che siano tra loro coniugi»). E l'effetto demolitorio della sentenza di primo grado, con le conseguenze previste dall'art. 522, secondo comma, c.p.p. del 1930, conseguirebbe poi dal contestuale accoglimento della connessa questione, rilevata d'ufficio, attinente al disposto dell'art. 185, n. 1 del c.p.p., laddove non prevede, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'incompatibilità attenga alle condizioni di capacità del giudice, così da determinare nullità assoluta ed insanabile.

In ordine alla prima questione, si osserva che in effetti il rapporto di coniugio tra giudici non poteva essere previsto dal codice processuale del 1930, poiché le donne hanno accesso alla magistratura solo dal momento in cui entrò in vigore la legge 9 febbraio 1963, n. 66, e che in effetti il rapporto di coniugio determina un vincolo più stretto rispetto alla affinità, rapporto con i parenti del coniuge, che è appunto conseguenza del matrimonio: insomma, secondo alcuni interpreti, il legislatore del 1930 non avrebbe mancato di includere tra le incompatibilità il coniugio, che condiziona di più dell'affinità, e l'omissione è dovuta solo all'impossibilità per le donne di accedere, a quel tempo, alla magistratura; dunque nel più, ovvero nel rapporto più lontano — l'affinità — starebbe il meno, ovvero il rapporto più stretto — il coniugio, determinante l'affinità — : con la conseguenza che all'inclusione del coniugio tra le cause d'incompatibilità di cui si tratta si potrebbe giungere in via interpretativa, attraverso i passaggi ora schematizzati.

Non sfugge a questa Corte l'indubbia logicità di simile interpretazione evolutiva: ad essa si oppone peraltro, il costante insegnamento della Corte di cassazione (da ultimo sez. prima del 27 novembre 1990, n. 3330 e sez. quinta del 14 settembre 1991, n. 854, entrambe pronunciate in camera di consiglio), secondo il quale i casi di incompatibilità sono tassativamente previsti, costituendo eccezione alla generale capacità del giudice e alle norme dell'O.G. relative alla formazione dei collegi giudicanti (e, potrebbe aggiungersi, entrando in rotta di collisione con il principio del giudice naturale precostituito per legge); le norme che li prevedono sono dunque di stretta interpretazione, così da non poter essere estese per analogia o per argomento «a fortiori» a casi non espressamente previsti.

Ed è la stessa Corte di cassazione — sezione prima cc. 2 ottobre 1986, Alleruzzo, in Cas. pen. mass. ann., 1988, p. 890, m. 759 — a dare conto di ciò, allorché, escluso che il coniugio possa rientrare tra i casi previsti dall'art. 62, ed esclusa altresì la sua riconducibilità al disposto dell'art. 185, n. 1, c.p.p. del 1930, costruisce in proposito un caso di inesistenza del provvedimento, ritenendo ricorrere l'ipotesi del «non *judex* sotto l'angolazione del difetto di legittimazione a giudicare, per il possibile prevalere dell'interesse personale — “affettivo” — sull'interesse superiore della giustizia» (cfr. ivi la motivazione).

Dunque questa Corte, proprio perché soggetta alla legge nel senso fatto proprio dall'art. 101, secondo comma della Costituzione, non ritiene istituzionalmente corretto arbitrarsi il potere di operare la pur ovvia interpretazione evolutiva di una norma di stretta interpretazione, quale l'art. 62 cit.; né ritiene, in presenza del costante orientamento della Corte di cassazione, nel senso di escludere le incompatibilità dal novero delle nullità assolute ex art. 185, n. 1 citato, di saltare l'ostacolo, per giungere a ravvisare nel caso di specie l'inesistenza: ciò in quanto la menzionata costante giurisprudenza della suprema Corte, cui in prosieguo si farà riferimento, inquadra nell'ambito delle nullità relative incompatibilità determinate da rapporti suscettibili di produrre un condizionamento non minore di quello determinato dal coniugio, come il rapporto tra ascendenti e discendenti.

Concludendo sull'art. 62, ritiene questa Corte di dover sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, nel senso precisato nell'ultimo alinea della pag. 2 della presente sentenza, e con riferimento ai parametri costituzionali degli artt. 3 e 101: quanto al primo, risulta infatti irragionevole la differenziazione tra situazioni analoghe, e semmai l'una, vale a dire quella dell'imputato in procedimento nel quale svolgano funzioni giudici legati tra loro da rapporto di coniugio, meritevole di più accentuata tutela rispetto ad altre (come quella dell'imputato in procedimento nel quale svolgano funzioni giudici legati da mero rapporto di affinità, in primo, e a maggior ragione in secondo grado); quanto al secondo parametro, è noto che il principio della soggezione del giudice soltanto alla legge si traduce nel precetto dell'assenza da qualsiasi vincolo o condizionamento idoneo a incidere sull'indipendenza di giudizio, questo dovendo discendere solo dal precetto della legge, applicato al fatto per il solo tramite della libera coscienza del giudice: ne consegue l'impossibilità di operare come giudici nello stesso processo per magistrati che sono suscettibili di reciproche influenze determinate da rapporto coniugale.

Quanto alle conseguenze dell'inclusione del coniugio tra le incompatibilità di cui all'art. 62, si è già rilevato come non sia consentito seguire l'isolato arresto della suprema Corte, secondo cui la situazione darebbe luogo all'inesistenza del provvedimento. Dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — con l'eccezione ora citata, che peraltro muove dall'esterno rispetto al disposto dell'art. 62 — si ha un'indicazione del tutto costante: le cause di incompatibilità del giudice possono essere fatte valere solo come motivo di ricasazione, nelle forme e nei termini prescritti appunto per la ricasazione; esse infatti non rientrano tra i difetti attinenti alla nomina e alle altre condizioni di capacità del giudice, poiché le relative disposizioni sono meramente processuali, e non di ordinamento giudiziario.

La rilevanza della questione di costituzionalità della norma dell'art. 185 n. 1, interpretata come sopra, si qualifica anche in riferimento al termine per la dichiarazione di riconsunzione: infatti si potrebbe in teoria richiamare, nel caso in esame, la pronuncia della Corte di cassazione, sezione quinta, 4 gennaio 1984, n. 3475, secondo la quale la preclusione di cui all'art. 66 del c.p.p. del 1930 non opera quando l'interessato non abbia avuto tempestiva conoscenza della composizione del collegio giudicante. Qui infatti quello dei due difensori che ha sollevato la questione sostiene di aver saputo casualmente del rapporto di coniugio tra il pretore e il giudice del Tribunale dopo che questo aveva pronunciato la sentenza, così da poterne fare oggetto di doglianza solo con i motivi di gravame. Ma in proposito è agevole rilevare che non è possibile operare la scissione tra imputato e difensore che enuncia per lui i motivi, né tra l'uno e l'altro dei due difensori estensori di separati motivi (quello che ha formulato la doglianza del foro di Milano, l'altro del foro di Grosseto). Impugnazione e motivi, pur se proposta ed enunciati dal difensore o dai difensori, sono infatti direttamente riferibili all'imputato (arg. dall'art. 93 c.p.p. del 1930), senza possibilità giuridica di personalizzarli in capo al singolo difensore.

Si torna dunque alla lettura dell'art. 185, n. 1, operata in base al suo tenore letterale, che fa appunto riferimento alla nomina e alle altre condizioni di capacità stabilite dalle leggi di ordinamento giudiziario, e così costante da costituire, come si usa dire «diritto vivente» (cfr. tra le altre Cassazione, sezione seconda, 12 aprile 1984, n. 3344, Cassazione, sezione sesta, 24 dicembre 1985, n. 12441, Cassazione, sezione seconda, 9 ottobre 1987, n. 10608, Cassazione, cc. sezione quarta, 22 settembre 1989, n. 860, Cassazione, sezione quarta, 4 giugno 1990, n. 8108).

Ritiene la Corte che l'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità sia giuridicamente ineccepibile, in base al chiaro enunciato normativo, ma fondati dubbi siano da prospettare sulla corrispondenza della disposizione così interpretata al superiore precetto dell'art. 101 della Costituzione.

In proposito è anzitutto da sottolineare che le cause di incompatibilità di cui si tratta, diversamente dalla maggior parte delle circostanze che comportano astensione e riconsunzione, sono di carattere oggettivo, così da non richiedere alcun apprezzamento di merito, com'è invece per l'«interesse personale», per l'«inimicizia grave», etc. ... Ma, proprio sul piano testuale, importa soprattutto rilevare come l'art. 62 stabilisca che «non possono» esercitare funzioni di giudice nello stesso procedimento coloro che sono legati dai vincoli giuridici ivi precisati.

Che tale «impossibilità» venga meno perché non dedotta tempestivamente, è cosa che urta gravemente il senso di giustizia, il quale impone ai giudici non solo di essere intimamente imparziali, ma anche di apparire tali: l'operatività del divieto è infatti rimessa alla coscienza del singolo magistrato, vale a dire allo stesso destinatario del divieto, ed alla casuale ed aleatoria conoscenza della situazione d'incompatibilità da parte dell'interessato. Se tali momenti di controllo nella specie non funzionano, per distrazione o per altro, ciò che la legge prescrive non poter essere acquisterebbe invece esistenza giuridicamente valida.

A tacer d'altro, cioè a ritenere che in concreto il giudice non abbia risentito, nell'accostarsi alla fattispecie processuale, del previo approccio con essa del suo parente o affine o del suo coniuge, è certo che su un procedimento in tal guisa convalidato dalla non tempestiva proposizione della riconsunzione per incompatibilità continua per sempre a gravare l'ombra di quell'originaria impossibilità. Ombra che si concreta, per usare le parole — già riferite — della sentenza 2 ottobre 1986 della Corte di cassazione, prima sezione, nel difetto di legittimazione (sostanziale) a giudicare, per il possibile prevalere dell'interesse personale, affettivo, sull'interesse superiore della giustizia, e dunque per la «situazione di compromissione delle componenti di obiettività (terzietà) da parte di chi deve esercitare il potere di *jus dicere* (sent. ora cit.).

È evidente che la soluzione qui invocata — la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 185, n. 1 del c.p.p. del 1930, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità *ex* art. 62 stesso codice come causa di nullità assoluta per difetto di costituzione dell'organo giudicante — confligge con altri valori costituzionali: direttamente con quello di cui all'art. 25, comma 1, e indirettamente, con quello di buona amministrazione, da osservarsi anche nell'organizzazione del lavoro giudiziario, il cui ritmo viene ad essere alterato dalla tardiva rilevazione di cause d'incompatibilità.

Ma ritiene questa Corte che il valore del principio costituzionale di cui al citato art. 101, secondo comma, sia un valore primario, fondandosi su di esso il retto esercizio della giurisdizione, che è tale solo in quanto sia ed appaia imparziale: le cause oggettive, suscettibili di intaccare tale imparzialità — rapporto diretto tra legge e fattispecie attraverso la libera coscienza del giudice — non possono dunque non attenere alle condizioni di capacità del giudice, poiché tali condizioni hanno significato effettivo solo in quanto rendano il giudice capace di svolgere la sua funzione al riparo da qualsiasi possibilità di compromissione della sua terzietà.

Enfatizzando, e sintetizzando, si potrebbe dire che un giudice non sicuramente imparziale non è un giudice, e a fronte di ciò l'esigenza di rimediare alla situazione di incompatibilità sta sopra ai valori della naturalità e della precostituzione, nella specie incarnati in quel giudice, e legittima il relativo momento di disfunzione dell'organizzazione giudiziaria.

Il procedimento penale in grado d'appello a carico di Marini Roberto deve quindi essere sospeso, e gli atti saranno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 62 e 185 c.p.p. del 1930, in riferimento ai disposti degli artt. 3 e 101 della Carta costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di legittimità costituzionale, aderendo all'eccezione del difensore dell'imputato, dell'art. 62 del codice di procedura penale del 1930, con riferimento agli artt. 3 e 101, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possono esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse giudici che siano tra loro in rapporto di coniugio;

Solleva altresì, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 185, primo comma, n. 1, codice di procedura penale del 1930, con riferimento all'art. 101, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede come nullità le incompatibilità stabilite dall'art. 62 dello stesso codice;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Procuratore Generale presso questa Corte e all'imputato e ai suoi difensori, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 15-20 gennaio 1993

Il presidente: LA CAVA

I consiglieri: CAMPO - SORESINA

Depositato in cancelleria il 23 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: SARRI

93C0437

N. 191

*Ordinanza emessa il 23 dicembre 1992 dal tribunale di Pesaro
nel procedimento penale a carico di Ricci Giuseppe*

Amnistia - Applicabilità ai reati commessi dai sostituti d'imposta (nella specie omesso versamento delle ritenute d'acconto) - Disciplina - Previsione per la fattispecie di omesso versamento delle ritenute peraltro dichiarate nel mod. 770, di un termine (23 gennaio 1992) per regolarizzare la situazione (ed usufruire dell'amnistia) più ristretto di quello stabilito per la più grave (secondo il giudice *a quo*) ipotesi di omesso versamento e mancata dichiarazione nel mod. 770 delle ritenute d'acconto (30 giugno 1992 differito al 30 luglio 1993, previa dichiarazione integrativa) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, artt. 63 e 67, e successive modificazioni; d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, art. 1, terzo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento penale n. 277/89 contro: Ricci Giuseppe nato a Cartoceto il 4 dicembre 1948, residente a Pesaro, via Solferino n. 62, libero, presente, difeso dall'avv. Mario Coli imputato del delitto p. e p. dall'art. 2 unico comma del d-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta Ricci Giuseppe e di sostituto d'imposta omesso di versare nei termini di cui agli

artt. 7 e 8 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successivamente, le ritenute di acconto effettivamente operate e come dichiarate nel modello 770/1987 (anno 1986).

Accertato da ufficio finanziario nel circondario di Pesaro.

Dato atto che il predetto è accusato di non aver versato le ritenute d'acconto effettuate, per complessive lire 143.000 e dovute nel marzo e nell'aprile 1986, da lui stesso dichiarate nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (mod. 770/1987) presentata il 30 aprile 1987, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fano; dato atto che, alla stregua della certificazione dell'organo esattoriale (Serit Pesaro S.p.a.) le predette ritenute non erano state ancora versate alla data del 25 febbraio 1992; sentite le parti

OSSERVA

Alla stregua delle risultanze sopra esposte al Ricci, che pure si è dichiarato pronto a versare la piccola somma dovuta, dovrebbe essere negata questa possibilità perché irrilevante ai fini dell'amnistia di cui al d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23 e dovrebbe parimenti essere negata l'applicazione dell'amnistia.

Invero, secondo le previsioni dell'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R., che attua la delega di cui all'art. 67 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica, a coloro che ne abbiano fatto dichiarazione col mod. 770, a condizione che le ritenute dichiarate siano state versate entro il 23 gennaio 1992, mentre a coloro che non ne abbiano fatto dichiarazione nel mod. 770, l'amnistia si applica a condizione che l'importo delle ritenute non versate sia compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 63 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento quella già presentata.

Deve infatti escludersi, ex art. 63 della legge n. 413/1991, la rilevanza di dichiarazioni integrative effettuate quale *bis in idem*, rinnovando «a fotocopia», come si è detto, dichiarazioni già presentate ed al solo scopo di spostare in avanti il termine utile per beneficiare dell'amnistia dato che il termine per la dichiarazione integrativa era fissato al 30 giugno 1992 e quello per i relativi versamenti veniva ad essere differito al 30 luglio 1993.

Stando così le cose, il problema che si pone al tribunale è quello della costituzionalità della disciplina che ne risulta in rapporto al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Invero al Ricci, che pure ha adempiuto all'obbligo fiscale primario e fondamentale, che è quello di dichiarazione, verrebbe fatto in sede penale un trattamento peggiore rispetto a colui che, in analoga situazione debitoria, avesse omesso non solo di versare le ritenute ma anche di dichiararle: costui infatti avrebbe un termine ben più ampio e ben più comodo (perché di molto successivo alla promulgazione della legge) per regolarizzare penalmente la sua situazione, rispetto al termine fissato per l'odierno imputato. La disparità di trattamento appare ancora più evidente alla luce della interpretazione sostenuta da numerosi e autorevoli studiosi, secondo la quale per l'applicazione dell'amnistia al sostituto d'imposta che abbia presentato dichiarazione integrativa non è necessario il versamento delle ritenute essendo sufficiente che il loro importo, come dice testualmente la norma, «risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa». Siffatta esenzione infatti cozzerebbe, ad avviso del collegio, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con i principi dettati dall'art. 53 della Costituzione.

I sospetti di incostituzionalità divengono peraltro ancor più evidenti alla luce delle previsioni di cui all'art. 3 del d.l. 24 novembre 1992 n. 455 che hanno riaperto i termini del condono tributario, consentendo così anche ai sostituti d'imposta, come è reso evidente dal richiamo dell'art. 63 della legge n. 413/1991 contenuto nel primo comma, di presentare dichiarazioni integrative fino al 31 marzo 1993.

Orbene, come recentemente affermato da autorevolissima voce dottrina, l'effetto di tale normativa pare essere quello di «riaprire i termini» anche ai fini dell'amnistia, nel senso che le situazioni coperte dal condono «prorogato» rilevarebbero anche in sede penale e pertanto gioverebbero anche ai fini dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 23/1992.

La conclusione cui si perviene esaminando l'intero quadro normativo così disegnato è dunque che al Ricci, che pure nel 1986 presentò la dichiarazione e versò parte delle ritenute, verrebbe, dalla normativa vigente, negato il beneficio dell'amnistia, concesso invece, addirittura senza alcun versamento delle ritenute, a chi solo molti anni dopo abbia tenuto la stessa condotta solo formale; la disparità peraltro rimarrebbe ugualmente se per l'efficacia penale fosse richiesto, accanto alla dichiarazione integrativa, anche il versamento delle ritenute, essendo comunque stabiliti termini di versamento di gran lunga dilatati e favorevoli.

Nella convinzione che il trattamento di favore al figliol prodigo o alla pecorella smarrita sia più congeniale alla misericordia evangelica che al rispetto del principio costituzionale di eguaglianza in materia tributaria, il tribunale ritiene di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 63 e 67 della legge n. 413/1991 e 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 e successive modificazioni, nella parte in cui prevedono modalità e termini deteriori per i contribuenti come l'odierno imputato rispetto ad altri contribuenti successivamente respisce.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso il giudizio in corso, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, delle norme di cui agli artt. 63 e 67 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e succ. mod. ed all'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 nella parte in cui prevedono, nella concessione dell'amnistia per i reati commessi dal sostituto d'imposta, termini e modalità sfavorevoli per chi abbia anteriormente adempiuto agli obblighi di dichiarazione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui sopra;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Pesaro il 23 dicembre 1992

Il presidente: CASULA

93C0438

N. 192

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Reni Angela e Soc. Caffè Lamberti

Locazione immobili urbani - Uso non abitativo - Regime ordinario - Morosità - Pagamento dei canoni scaduti in corso di procedimento sommario di convalida di sfratto - Omessa previsione - Lamentata diversità di trattamento rispetto ai contratti in regime transitorio.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 55).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, osserva.

Nell'odierno giudizio, avente ad oggetto lo sfratto per morosità del conduttore di un immobile locato a fini non abitativi in regime ordinario, l'intimato, regolarmente comparso, ha riconosciuto la morosità e ha chiesto di poterla sanare ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392/1978, con la concessione del consueto termine di grazia.

Sull'istanza, nulla opponendo l'intimante, questo pretore si è riservato.

DIRITTO

La questione dell'applicabilità dell'art. 55 della legge n. 392/1978 alle locazioni per uso non abitativo in regime ordinario (ossia stipulate dopo l'entrata in vigore della legge citata) ha costituito un tema vivacemente dibattuto in giurisprudenza.

Sul punto, la dottrina si è pronunciata in senso prevalentemente negativo, sulla scorta di precisi rilievi ermeneutici — fondati sulla lettera della norma — che meritano, ad avviso del giudice, sicura adesione. Analogamente si è espressa la più parte della giurisprudenza di merito occupatasi *ex professo* del problema.

Il supremo collegio, invece, con le note sentenze 20 aprile 1984, n. 2594, 26 luglio 1986, n. 4799 e 21 settembre 1988, n. 5182, ha ripetutamente affermato l'applicabilità della norma alla fattispecie.

Senonché, in un processo di lento riesame critico che ha portato al progressivo riavvicinamento alle tesi della più autorevole dottrina, la Corte di cassazione ha dapprima ritenuto — in un primo momento con un indirizzo giurisprudenziale minoritario, poi consolidatosi con l'avallo delle sezioni unite — che l'art. 5 della legge n. 392/1978 non trovi applicazione alle locazioni non abitative (cfr. cass. 5 luglio 1985, n. 4057; cass. 16 luglio 1986, n. 460; infine, cass. sezioni unite 28 dicembre 1990, n. 12210, in foro it. 1992, I, 201); quindi, forte di questa indispensabile premessa, è

approdata, di recente, alla conclusione dell'«inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione stipulate successivamente all'entrata in vigore della stessa legge» (così cass. 28 febbraio 1992, n. 2496, in foro it. 1992, I, 3015).

La completezza e la persuasività delle ragioni poste alla base del *revirement* del supremo collegio suggeriscono di rinviare alla lettura della motivazione onde evitare di riportare in termini eccessivamente riassuntivi i caposaldi di quella fine analisi giuridica.

2. — Ciò che non si condivide, invece, è il lapidario giudizio di manifesta infondatezza dato dalla sentenza ricordata alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, così interpretato, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Pare opportuna una considerazione preliminare.

Lo stesso supremo collegio, nel dare corpo all'ordinamento poi abbandonato, ha fatto leva, più volte, su un argomento di carattere logico che, seppure tutt'altro che decisivo ai fini esegetici, non poteva che essere razionalmente condiviso. Ci si riferisce al ribadito assunto dell'assenza di una qualsivoglia ragione per non accedere a quella che era ritenuta l'interpretazione «estensiva» dell'art. 55 della legge citata giustificata dai riferimenti ad esso dell'art. 74 della legge n. 392/1978 e dalla posizione della norma stessa nell'ambito delle disposizioni processuali, valide, per entrambe le tipologie locative. Già nel 1984 la s.c. scriveva: «... in tema di concessione di un termine per il pagamento dei canoni locatizi scaduti, previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la perentorietà del richiamo operato a detta norma dal successivo art. 74; la mancanza di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico-concettuale tra la sanatoria della morosità come regolata dall'art. 55 e le locazioni non abitative come richiamate dalla norma, anch'essa di natura processuale, di cui all'art. 74; la corrispondenza tra la lettera e la *ratio* della norma, escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto che, di conseguenza, è applicabile anche con riferimento alla locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione» (cass. 20 aprile 1984; in termini, si v. pure cass. nn. 4799/1986 e 5182/1988).

Del resto, non si può non ricordare che la stessa relazione ministeriale 11 maggio 1979, nel trattare della tesi giurisprudenziale contraria all'applicabilità della sanatoria alle locazioni ad uso diverso in regime ordinario; osservava: «... tale interpretazione non appare, peraltro, in armonia con l'intenzione del legislatore che ha inteso richiamare l'art. 5 solo per ribadire il contenuto della morosità equiparata al grave indampimento».

Non pare, dunque, sufficiente limitarsi a dire che l'esclusione del beneficio in parola per le locazioni non abitative in regime ordinario corrispondente ad una scelta discrezionale — e quindi insindacabile — del legislatore, proprio perché, alla luce di quanto un tempo affermato nonché dell'autorevole opinione appena ricordata, tale scelta non sembra — *prima facie* — ragionevole.

Ciò premesso, questo giudicante condivide comunque l'assunto secondo cui l'eterogeneità del valore del bene «casa» rispetto a quello a cui è finalizzata la locazione ad uso non abitativo potrebbe giustificare, in astratto, la diversità di regime delle due tipologie contrattuali. Non va però dimenticato che anche per le locazioni ad uso non abitativo, data la loro peculiare funzione economica, vengono in rilievo i valori del titolo terzo della Carta fondamentale. E pare corretto ritenere che detti valori non possano essere inutilmente compressi o sacrificati se non all'interno di un quadro normativo di attento contemperamento delle contrapposte esigenze della proprietà edilizia rispetto a quelle dell'impresa ivi ospitata.

Nulla *quaestio*, ad ogni modo, per la scelta del legislatore di escludere il conduttore moroso di un immobile ad uso non abitativo dal beneficio della sanatoria di cui all'art. 55 della legge n. 392/1978, diversamente da quanto previsto per il conduttore di immobile ad uso abitativo. Del resto, nel passato, questo era stato il preciso orientamento del legislatore (v. art. 33, legge 12 ottobre 1945, n. 669; art. 37, legge 23 maggio 1950; art. 4, sesto comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833).

Vale però ricordare — e qui le cose sembrano complicarsi — che l'art. 74 della legge n. 392/1978 conferisce detto beneficio anche per il caso di mora nell'ambito della locazione ad uso non abitativo in regime transitorio.

Il raffronto tra questa ipotesi e quella analoga della locazione in regime ordinario induce quindi a più delicate riflessioni in ordine alla resistenza costituzionale dell'architettura del sistema tracciato dal legislatore.

In effetti, il mero riferimento alla transitorietà non pare, ad avviso di questo pretore, idoneo a giustificare il più aspro regime sanzionatorio della morosità previsto per l'uso non abitativo in regime ordinario. Invero, una volta operata la scelta di fondo di superare il cennato spartiacque e di concedere, pertanto, detto beneficio anche alle locazioni ad uso non abitativo (come è accaduto con la legge n. 392/1978), ritiene questo giudicante che il legislatore possa discriminare tra contratti in regime transitorio e contratti in regime ordinario solo in presenza di validi e razionali motivi.

Occorre perciò valutare attentamente la meritevolezza della maggiore o minore tutela, in relazione alle caratteristiche astratte della locazione in regime ordinario rispetto a quella in regime transitorio.

Balza agli occhi, allora, che delle due ipotesi quella più meritevole di salvaguardia sembra essere — ad avviso di chi scrive — proprio quella della locazione ad uso non abitativo in regime ordinario.

Si consideri che gli artt. 67 e 71 della legge n. 392/1978, con i quali si sono disciplinati i contratti ad uso non abitativo in regime transitorio, hanno introdotto — *iure imperii* — una profonda modificazione dell'assetto negoziale del rapporto (massimamente per le locazioni di cui all'art. 71).

Ebbene, pare a questo giudicante che a fronte di una così importante mutazione dell'equilibrio contrattuale, mirata all'evidenza ad un trattamento di maggior favore del conduttore, la morosità di quest'ultimo avrebbe dovuto essere colpita con speciale rigore, ad es. negandone la sanabilità per gli effetti risolutori conseguenti.

Diverso discorso dovrebbe valere, invece, per le locazioni non abitative in regime ordinario: qui le parti sono addivenute al contratto ben consapevoli del quadro normativo cogente in cui esso si sarebbe iscritto. È giocoforza, quindi, concludere che in tale ipotesi il legislatore avrebbe dovuto guardare all'inadempimento del conduttore con maggiore indulgenza rispetto a quella accordata a chi — avvantaggiandosi dello *ius superveniens* — fosse rimasto, ciò nonostante, moroso.

Le considerazioni svolte inducono pertanto questo pretore a rimettere all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 392/1978, lì dove esclude che la sanatoria della morosità nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Quanto infine alla rilevanza della questione, si osserva che ove la norma fosse ritenuta costituzionalmente illegittima resterebbe preclusa, nell'odierno procedimento, l'immediata convalida dello sfratto e, una volta sanata la morosità, verrebbe altresì meno la possibilità di dichiarare risolto il contratto (art. 55 unico comma della legge citata).

Va pertanto ordinata la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione cennata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione dell'art. 3 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui esclude che la sanatoria della morosità nel pagamento del canone si applichi alle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo stipulate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione della presente ordinanza — a cura della cancelleria — alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordina infine la comunicazione di essa al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Verona, addì 17 febbraio 1993

Il pretore: MIRENDA

Depositato in cancelleria oggi 18 febbraio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 193

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1993 dal pretore di Bergamo,
nel procedimento civile vertente tra Medusa S.n.c. e Glamour S.a.s.*

Processo civile - Incompetenza per territorio - Preclusione per il giudice di rilevarla d'ufficio fuori dei casi previsti dall'art. 28 del cod. proc. civ. - Compressione del diritto di difesa (anche personale) del convenuto - Violazione dei principi di precostituzione per legge del giudice competente e del buon andamento della p.a.

(C.P.C., art. 38).

(Cost., artt. 24, 25 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al numero 1450/1992, promossa da Medusa S.n.c., col procuratore domiciliatario avv. G. Galante, del foro di Bergamo, contro Glamour S.a.s., contumace.

Sciogliendo la riserva adottata nell'udienza 20 gennaio 1993.

O S S E R V A

Con atto di notificato ritualmente il 14 marzo 1992, la società in nome collettivo Medusa, con sede in Miramare di Rimini (già provincia di Forlì), citava la società in accomandita semplice Glamour, di Palazzari P. & C., con sede in Gubbio (provincia di Perugia) a comparire avanti il pretore di Bergamo, per ottenere la condanna al pagamento della fornitura di merce (spille, collane ed altro) meglio elencata nella fattura n. 1328 emessa il 5 dicembre 1989.

Nel fascicolo attoreo, venivano prodotte, oltre alla predetta fattura, le copie delle bolle di accompagnamento della merce, firmate dal destinatario, e le copie conto ritorno insoluti.

Dichiarata, con ordinanza 6 maggio 1992, la contumacia della convenuta, non comparsa alla prima udienza, veniva ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della medesima.

All'udienza 20 gennaio 1993, il pretore si riservava di provvedere sulle ulteriori istanze dell'attrice.

D'ufficio, infatti, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del c.p.c., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, nonché 97, della Costituzione.

Al riguardo, deve osservarsi che né l'attrice né la convenuta risultano avere sede entro il circondario di questa pretura; che la prestazione, per la quale l'attrice chiede il corrispettivo, non risulta eseguita nel predetto circondario di Bergamo; né deve essere eseguita in Bergamo la prestazione di pagamento del prezzo delle merci compravendute; che, infine, non vi sono, in atti, elementi tali da giustificare, anche solo sommariamente, l'ipotesi che il contratto di compravendita in discorso sia stato concluso in Bergamo.

Il pretore di Bergamo, insomma appare assolutamente estraneo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, poiché la sua competenza non appare fondata né sull'art. 19 del c.p.c., né sull'art. 20 del c.p.c.

D'altro canto, l'attrice neppure prospetta l'esistenza, nel circondario di Bergamo, di uno stabilimento o rappresentante della convenuta ex art. 19, primo comma, ultima parte; e neppure adombra la circostanza che l'obbligazione sia sorta in tale circondario.

L'attrice, insomma, ha scelto arbitrariamente un foro, e vi ha radicato la lite, confidando da un lato sulla improbabilità che la convenuta, costituendosi o anche solo comparendo personalmente, eccepisse alcunché al riguardo; e dall'altro lato sulla non rilevabilità d'ufficio del difetto di competenza per territorio.

Al riguardo, va sottolineato che, se la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, non è possibile pretendere che essa venga sistematicamente esercitata col patrocinio di un procuratore legale, specie nei casi in cui la prova il cui onere grava sull'attore sia stata soddisfatta sul filo del rasoio.

Per chiedere tale argomento, non è inopportuno considerare che, per risolvere una situazione di *semiplena probatio* legittimamente il giudice ricorrerà alla presunzione di cui all'art. 232 del c.p.c. (come appunto dovrebbe ricorrere in questo caso, da cui la rilevanza della questione ai fini della decisione di questa controversia).

Ma non v'è dubbio che la *ficta confessio* di cui, per rendere l'interrogatorio formale, dovrebbe affrontare spese non indifferenti di viaggio, oltre che impiegare tempo più utilmente destinabile ad altre attività, ha ben scarso significato confessorio.

Del resto, anche solo le libere dichiarazioni, che la parte convenuta, comparendo spontaneamente, e senza necessità di costituirsi, potrebbe versare nel processo, potrebbero consentire al giudice di diversamente inquadrare la fattispecie sottopostagli.

È pur vero che, qualora tra i fori alternativi previsti ad esempio dall'art. 20 del c.p.c., ve ne sia uno comunque idoneo a paralizzare, o rendere inutilmente dispendiosa la comparizione personale del convenuto, ci si imbatterebbe nelle medesime difficoltà, ma è altrettanto vero che, in tal caso, il foro alternativo non sarebbe comunque rimesso al puro arbitrio dell'attore (come pare esser invece accaduto nel caso presente).

Ne segue che la mancanza di rilevanza d'ufficio dell'incompetenza per territorio, nel caso in cui, dalla prospettazione attorea, nessun elemento emerga che possa suffragare la sussistenza, almeno, di uno dei criteri alternativi, comporta una sostanziale neutralizzazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa del convenuto, il quale, talora, specie in cause di modestissimo valore, come appunto la presente, potrebbe ritenere economicamente più vantaggioso non difendersi, anziché sobbarcarsi gli oneri di una costituzione in giudizio i quali, aggiunti alla normale alea di soccombenza, renderebbero assolutamente inutile «vincere» la causa nel merito.

Insomma, l'art. 38 del c.p.c., nella parte in cui non consente al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio, anche nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 28, appare in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione dacché impedisce, e comunque rende inutilmente difficoltoso, l'esercizio di difesa (anche personale) della parte convenuta.

Non solo: la mancanza di rilevanza d'ufficio di tale incompetenza, consente all'attore di citare la parte avanti ad un giudice diverso da quello naturale precostituito per legge, senza che tale giudice possa far nulla per verificare la propria competenza a decidere nel merito, e violando così anche l'art. 25, primo comma, della Costituzione.

Ancora, va considerato che la possibilità, rimessa all'esclusivo arbitrio dell'attore, di scegliersi il foro competente, comporta lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione. Invero, se gli uffici (giudiziari) sono organizzati in relazione a ragionevoli criteri di distribuzione del lavoro, è chiaro che l'esistenza di una variabile indipendente così sfuggente, quale è costituita dalla rimessione ad una parte di scegliersi l'ufficio di suo gradimento, da un canto perviene al risultato di sovraccaricare un ufficio (altrimenti non esposto a tale ulteriore carico), e dall'altro alla rarefazione del lavoro nell'ufficio che sarebbe stato competente.

Infine, l'osservazione che l'art. 232 del c.p.c., nel consentire all'istruttore di disporre per l'assunzione altrove dell'interrogatorio formale, potrebbe ripristinare quel diritto di difesa, che qui si assume compromesso dalla disposizione denunciata, appare neutralizzata dall'altra osservazione, ossia dal fatto che — secondo l'esegesi ordinaria — tale facoltà presuppone che la parte interroganda abbia addotto giustificazioni (il che, nuovamente, può esser precluso dalla distanza tra l'ufficio avanti al quale è stata promossa la causa, e la sede della parte convenuta). Inoltre, tale facoltà non risulta attribuita anche in relazione alla comparizione personale delle parti di cui all'art. 185 del c.p.c., col che restano immutati gli argomenti svolti in precedenza.

Pertanto, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile dal giudicante, dopo la prospettazione della questione di legittimità costituzionale, è quello di sospendere il processo.

Gli atti vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni e notificazioni alle parti.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del c.p.c., in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, nonché 97, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio anche fuori dai casi previsti dall'art. 28 del c.p.c.;

Sospende la causa civile fra Medusa S.n.c. e Glamour S.a.s.;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.

Bergamo, addì 3 marzo 1993.

Il pretore: PERTILE

Il cancelliere: ROMANO

N. 194

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dalla Corte d'appello di Torino, sezione specializzata Agraria, nel procedimento civile vertente tra Anchisi Irma ed altra e Beltrami Iride

Contratti agrari - Affitto - Azione giudiziaria di cognizione finalizzata al rilascio di fondo rustico - Sospensione ex lege del procedimento limitata a giorni novanta dall'entrata in vigore del decreto e finalizzata alla convocazione delle organizzazioni professionali agricole per la stipula di accordi collettivi in materia - Previsione a vantaggio del solo conduttore in deroga ai principi della necessità comune e della disponibilità esclusiva di entrambe le parti, stabiliti riguardo alla sospensione necessaria e, rispettivamente, facoltativa, del processo di cognizione, degli artt. 295 e 296 del cod. proc. civ. - Irragionevolezza - Lesione del principio di tutela giurisdizionale dei diritti.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 18, art. 4, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile r.g. 557/1992 promossa in sede di appello da Anchisi Irma e Anchisi Leopolda, entrambe residenti in Armeno (Novara) ed elettivamente domiciliate in Torino, presso lo studio della dott. proc. Daniela Sannazzaro, dal quale sono rappresentate e difese, unitamente all'avv. Celestino Corica del Foro di Novara, appellanti contro Beltrami Iride, residente in Crusinallo, ed elettivamente domiciliata in Torino, c.so G. Ferraris n. 69, presso lo studio dell'avv. Massimo Asti, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giovanni Scolari del Foro di Novara, appellata.

Oggetto: risoluzione del contratto di affitto.

Vista l'istanza della parte diretta ad ottenere la sospensione del processo ai sensi dell'art. 4 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 18;

Ritenuto che la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, appare equivoca;

che invero se la sospensione viene intesa come avente ad oggetto l'azione esecutiva finalizzata al rilascio dei fondi, come sembrerebbe confermato dal terzo comma, stesso articolo, il quale contiene il richiamo all'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 283, non si porrebbe alcuna questione di costituzionalità perché il disposto dalla legge potrebbe essere ritenuto come equipollente ad una proroga del contratto;

che invece il collegio interpreta il predetto secondo comma dell'art. 4 nel senso che il legislatore ha inteso sospendere anche le azioni di cognizione aventi ad oggetto il rilascio dei fondi condotti da una delle parti;

che così intesa la norma appare affetta da vizi di incostituzionalità per violazione dei principi di ragionevolezza, l'uno contenuto nell'art. 3 della Costituzione, e l'altro relativo alla garanzia costituzionale della tutela dei propri diritti di cui all'art. 24 della Costituzione.

Infatti la questione appare rilevante perché la Corte di merito deve o respingere od accogliere l'istanza di sospensione.

Inoltre la questione non risulta manifestamente infondata.

La sospensione del processo di cognizione, mentre giova al conduttore interrompe la tutela del diritto dell'attore, gratuitamente. Invero non si riesce a comprendere quale sia *la ratio* di una simile sospensione della tutela del diritto, che comporta necessariamente una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non solo la tutela dei diritti gode nel nostro ordinamento di garanzia costituzionale e la sospensione dei processi non può essere dettata a favore di una parte contro l'altra e ciò si deduce senza ombra di dubbio dalla analisi dell'istituto della sospensione così come regolato dal codice di procedura civile. A norma dell'art. 295 del c.p.c. la sospensione è l'effetto di una necessità comune ad entrambe le parti e a norma dell'art. 296 la sospensione facoltativa risulta essere nella esclusiva disponibilità di entrambe le parti. Di conseguenza il legislatore ordinario sospendendo i processi con l'istituto in discussione, che giova solo ad una delle parti, è incorso in una palese violazione delle garanzie costituzionali.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in camera di consiglio dalla sezione specializzata agraria, il 18 febbraio 1993.

Il presidente: VITRÒ

Depositato in cancelleria oggi 22 febbraio 1993

Il cancelliere: LABALESTRA

N. 195

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal tribunale per i minorenni di Genova
nel procedimento penale a carico di Giusti Manolo*

Processo penale - Procedimento minorile - Sentenza di non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale - Impugnazione - Lamentata omessa previsione dell'opposizione avanti al tribunale per i minorenni per tutti i provvedimenti emessi all'udienza preliminare - Violazione dei principi della legge di delega.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32; d.-l. 14 gennaio 1991, n. 12).

[Cost., art. 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. l)].

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento riguardante Giusti Manolo, nato a Prato (Firenze) il 23 dicembre 1971, residente in Genova, via Inferiore Budulli n. 1/1, imputato:

a) del reato p. e p. dall'art. 521 del c.p. perché con violenza commetteva atti di libidine su Mensio Giovanna, palmandole il seno e tentando di baciarla. In Genova nel maggio 1989;

b) del reato p. e p. dall'art. 527 del c.p. perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo *a)* nel commettere il reato medesimo, compiva atti osceni in luogo pubblico. In Genova nel maggio 1989;

c) del reato p. e p. dagli artt. 56 e 521 del c.p. per aver commesso atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere atti di libidine violenta sulla persona di Mensio Giovanna, tentava con violenza di infilare la mano tra le gambe;

d) del reato p. e p. dall'art. 527 del c.p. perché nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo *c)* compiva atti osceni in luogo pubblico. In Genova il 22 settembre 1989.

Rilevato che in data 3 aprile 1990 il g.u.p. del tribunale per i minorenni di Genova, pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 448/1988 (d'ora in poi, per brevità del c.p.p. minori) con la quale dichiarava non doversi procedere a carico di Giusti Manolo, imputato come in atti, per concessione del perdono giudiziale;

in data 11 aprile 1990 il difensore dell'imputato presentava tempestivo atto di appello (ancorché genericamente qualificato come «impugnazione» con il quale chiedeva alla Corte di appello di riformare nel merito la sentenza del g.u.p. minori;

la Corte di appello di Genova, sezione minori, con ordinanza pronunciata e depositata in data 17 dicembre 1990, ritenuto che, ai sensi dell'art. 32 del c.p.p. minori, contro le sentenze emesse dal g.u.p. minori sia proponibile (non l'appello, ma) l'opposizione allo stesso tribunale, disponeva la trasmissione degli atti del tribunale per quanto di competenza; da qui la fissazione della odierna udienza dibattimentale;

Ritenuto che:

la Corte di appello di Genova è incorsa in un errore di interpretazione della legge processuale minorile;

ed invero l'art. 32 del c.p.p. minori, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte con il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12 (e cioè nel testo esaminato nel 1990 dalla Corte di appello) disponeva al primo comma che nell'udienza preliminare il giudice, chiusa la discussione, nella ipotesi in cui ritenesse di decidere allo stato degli atti, pronunciasse sentenza di non luogo a procedere:

a) nei casi previsti dall'art. 425 c.p.p.;

b) per concessione del perdono giudiziale, o per irrilevanza del fatto, o nel caso previsto dall'art. 23 (*rectius* 29) del c.p.p. minori, per esito favorevole della messa alla prova e conseguente estinzione del reato;

al secondo comma era poi prevista la pronuncia di una particolare sentenza, anch'essa atta a definire il giudizio e subordinata a specifica richiesta del p.m., di condanna dell'imputato a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva;

il terzo comma prevedeva poi che: «contro la sentenza il pubblico ministero ed il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni con atto depositato in cancelleria entro tre giorni dalla pronuncia della sentenza o della notifica di estratto di essa, quando l'imputato non è comparso;

a parte l'evidente errore in cui era incorso il legislatore delegato, che non aveva previsto la possibilità per l'imputato (e per i genitori ed il tutore) di proporre l'impugnazione della sentenza del g.u.p. con la quale egli veniva condannato ad una sanzione penale, sia pure sostitutiva, la dizione con cui iniziava il terzo comma della norma in esame «contro la sentenza» poteva a prima vista far pensare (come ha mostrato di ritenere la Corte genovese) ad una impugnabilità con il mezzo dell'opposizione anziché con l'appello, di tutte le sentenze del g.u.p. con le quali tale organo definiva il giudizio, comprese quelle di cui al primo comma della norma nel testo allora vigente; interpretazione conforme, del resto, a quanto stabilito dalla legge delega, art. 3, lett. (1), e poi non attuato dal legislatore delegato;

tale interpretazione era peraltro da ritenere inesatta sulla scorta di un esame sistematico del testo allora vigente, dal momento che era evidente nel terzo comma il riferimento alla sentenza pronunciata a norma del secondo comma perché, in caso contrario, il legislatore avrebbe usato l'espressione «contro i provvedimenti emessi dal g.u.p. a norma degli articoli precedenti» o altra equipollente, sulla base dello stesso testo normativo della legge delega, art. cit.;

lo stesso legislatore delegato, quando si è avvalso dei poteri di cui all'art. 7 della legge delega ed ha introdotto, col ricordato d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, modifiche ed integrazioni al c.p.p. minori, ha mostrato di intendere la impugnabilità a mezzo della opposizione al tribunale per i minorenni (anziché dell'appello alla Corte) dei provvedimenti decisori emessi dal g.u.p. limitatamente alle sole sentenze di condanna pronunciate a norma del secondo comma dell'art. 32, di cui ha fatto ora testuale riferimento; si veda inoltre l'art. 32-bis, anch'esso introdotto in sede di modifica, che fa chiaro ed esclusivo riferimento alle sole sentenze di condanna emesse dal g.u.p., che non possono essere che quelle pronunciate a norma dell'art. 32, secondo comma, di condanna a sanzione sostitutiva, che vanno revocate dal tribunale come primo atto del giudizio di opposizione;

deve perciò ritenersi che l'art. 32 cit. abbia introdotto (implicitamente nella sua prima formulazione, ma in modo evidente e testuale della entrata in vigore delle modifiche del 1991) una sorta di doppio regime di impugnazione dei provvedimenti adottati dal g.u.p. alla udienza preliminare minorile:

a) l'appello o il ricorso omissivo medio per Cassazione, ex art. 428 del c.p.p., per le sentenze previste dall'art. 425 del c.p.p., per le sentenze di concessione del perdono giudiziale e per quelle di irrilevanza ex art. 27;

b) l'opposizione al tribunale per i minorenni per le sentenze di condanna a sanzione sostitutiva;

un doppio regime che parrebbe di per sé legittimo, anche se forse irrazionale, se non vi fosse il chiaro enunciato della legge delega per la emanazione del c.p.p. che all'art. 3, lett. (1) cit. prevedeva solo ed esclusivamente l'opposizione davanti il tribunale per tutti tali provvedimenti;

si aggiunga, per completezza, che nella formulazione della norma, il legislatore del 1991 non ha più citato le sentenze pronunciate dal g.u.p. all'esito positivo della prova cui l'imputato viene ammesso ex artt. 28 e 29 del c.p.p. minori, con la conseguenza che neppure il p.m. ha uno specifico mezzo di impugnazione delle stesse; con ciò creandosi una situazione di vuoto legislativo irragionevole e comunque contrario al chiaro testo della legge delega, già più volte ricordato;

si verifica dunque, nel caso in esame, una chiara violazione della delega legislativa, che sul punto non lascia adito a dubbi; la soluzione della questione presenta una immediata rilevanza nel caso in esame perché il tribunale, ove venisse dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 32 c.p.p. minori per eccesso e violazione di delega, dovrebbe esaminare nel merito l'impugnazione proposta, considerandola come opposizione, come ha ritenuto la Corte di appello; mentre in caso contrario, dovrebbe sollevare conflitto di competenza davanti la s.c. di cassazione, avendo la stessa Corte genovese rifiutato di esaminare un gravame che le competeva, rimettendo gli atti davanti al primo giudice, sia pure in diversa sede (dibattimento anziché udienza preliminare).

P. Q. M.

Ritenuta rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, della norma dell'articolo 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sia nel testo originario sia in quello risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 14 gennaio 1991 n. 12, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione al disposto dell'art. 3, lett. 1) della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione del tribunale per i minorenni come mezzo di impugnazione di tutti i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 17 febbraio 1993

Il presidente: CAVATORTA

N. 196

Ordinanza emessa il 10 febbraio 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Trentarossi Gianfranco contro ufficio imposte dirette di Verbania

Contenzioso tributario - Giudizio davanti alle commissioni tributarie di primo grado - Rappresentanza e difesa dell'amministrazione finanziaria - Esclusione del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Deteriore trattamento, in relazione alla difesa in giudizio, dell'Amministrazione finanziaria rispetto ai contribuenti che sono obbligatoriamente assistiti da difensori abilitati - Mancata previsione che il componente del collegio tributario debba esercitare il proprio incarico a tempo pieno - Incidenza sul principio di indipendenza dei giudici nonché sui principi di imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici, atteso che i componenti delle commissioni tributarie possono svolgere attività di assistenza, rappresentanza o consulenza in materia tributaria - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 48/1988.

(D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, quarto comma; d.P.R. 26 ottobre 1992, n. 636; d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545).

(Cost., artt. 3, 24, 97 e 108).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Trentarossi Gianfranco, domiciliato in Omegna, via Privata Belvedere, n. 5, contro ufficio imposte dirette di Verbania.

Trentarossi Gianfranco, esercente l'attività di installazione e riparazione autoradio, domiciliato in Omegna, via Privata Belvedere n. 5, in data 16 ottobre 1991 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento — notificatogli il 4 luglio 1991 — con il quale l'ufficio imposte dirette di Verbania aveva rettificato ai fini irpef ed ilor 1983 il reddito di impresa da L. 2.975.000 a L. 14.517.000.

Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.

L'ufficio imposte dirette di Verbania resisteva al ricorso con deduzioni scritte.

Il ricorrente, in data 1° ottobre 1992, comunicava e provava di aver presentato in data 30 giugno 1992, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 413, domanda di «condono» e chiedeva l'estinzione del giudizio.

All'udienza del 10 febbraio 1993 interveniva per il ricorrente la dott.ssa Nicoletta Pera (Dottore commercialista), la quale illustrava ampiamente il ricorso e chiedeva l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.

L'Ufficio imposte dirette di Verbania chiedeva il rigetto del ricorso.

La domanda di «condono», ai fini dell'estinzione del giudizio, è priva di effetti giuridici perché è stata presentata il 30 giugno 1992, quindi oltre il termine del 30 aprile 1992 previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

È pur vero che con il d.-l. 25 giugno 1992, n. 319 (art. 1, secondo comma), «Il termine ... per la presentazione delle dichiarazioni e delle istanze di cui agli artt. 32, secondo comma, primo periodo, ... della medesima legge n. 413/1991 è stato stabilito al 30 giugno 1992», ma l'anzidetto decreto non è stato convertito in legge e quindi ha perso efficacia sin dall'inizio.

L'art. 77, terzo comma, della Costituzione, infatti, afferma che «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione».

È pur vero, inoltre, che il governo, con il d.-l. 24 novembre 1992, n. 455, art. 3, peraltro pure decaduto per mancata conversione in legge, e recentemente con il d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, ha riaperto i termini, ormai abbondantemente scaduti, del condono previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, ma, diversamente da quanto sostenuto da alcuni, non ha sanato, né poteva sanare, le domande di condono presentate sotto il vigore di decreti non convertiti.

Si tratta di provvedimenti con i quali è stata disposta una riapertura di termini «Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, secondo comma, ... della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere presentate ... fino al 31 marzo 1993» e non una proroga di termini perché i termini scaduti non possono essere prorogati, né un differimento di termini scaduti.

La tesi di coloro che, più o meno esplicitamente, e tra questi vi è anche qualche altra sezione di questa commissione tributaria, sostengono che con i citati provvedimenti di Governo, oltre a riaprire i termini del condono, abbia «sanato» le domande di condono presentate sotto il vigore di decreti non convertiti, non può essere condivisa.

L'anzidetta interpretazione non può essere condivisa non solo perché i citati decreti non menzionano i precedenti decreti non convertiti ma anche perché risulterebbero costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 77, ultimo periodo, della Costituzione.

Il citato articolo, infatti, dopo aver affermato che i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, stabilisce che «Le Camere (e non il Governo) possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

Soltanto le Camere quindi potrebbero «salvare» con una legge *ad hoc* le dichiarazioni e/o le istanze di condono che sono state presentate sotto il vigore di decreti non convertiti.

Con il d.-l. n. 455/92 e con il d.-l. n. 16/1993, pertanto, non vi è stata alcuna «sanatoria» delle domande di condono presentate sotto il vigore di decreti non convertiti, ma una semplice riapertura dei termini del condono previsto dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413.

La tesi sostenuta da questo collegio trova una decisiva conferma nel disegno di legge governativo che accompagna il citato d.-l. n. 16/1993. Nel secondo comma dell'art. 1 del citato disegno di legge si prevede, infatti, che «Restano validi gli atti e... i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge ... 25 giugno 1992, n. 319... 24 novembre 1992, n. 455».

Pertanto, non avendo il parlamento, almeno fino alla data odierna, approvato il citato disegno di legge, la estinzione del giudizio non può essere accolta e il ricorso deve essere oggetto di un esame di merito.

Ma anche se può sembrare che questo collegio persegua uno scopo dilatorio, peraltro suggerito da una legislazione quanto meno discutibile, l'esame del ricorso deve essere preceduto dalla soluzione di due questioni di legittimità costituzionale, a parere di questo collegio, «non manifestamente infondate» ed anche «rilevanti».

Questo collegio ritiene che il d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario) sia già in vigore e quindi produttivo di effetti.

Infatti l'art. 80, primo comma, del citato decreto ha stabilito che «Il presente decreto ha stabilito che «Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993» e con l'entrata in vigore, secondo l'unanime insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, le norme giuridiche diventano obbligatorie e quindi debbono essere osservate.

Questo collegio non ignora che nel secondo comma del citato art. 80, in contrasto con quanto in precedenza disposto, è stato aggiunto che «Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali...» (e presumibilmente ciò dovrebbe verificarsi il 1° ottobre 1993).

La disposizione del primo comma, a parere di questo collegio, è ineccepibile, mentre la disposizione del secondo comma è chiaramente illegittima sia perché il legislatore delegato, in assenza di una precisa indicazione nella legge delega, non avrebbe potuto differire l'inizio di efficacia delle norme in oggetto di nove mesi, sia perché trattasi di una norma che, in violazione dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 413/1991, non è stata sottoposta per il parere alla commissione parlamentare dei Trenta, né da questa proposta.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.P.R. n. 546/1992, infatti, non figurava nello schema di decreto approvato dal consiglio dei ministri nella riunione del 30 settembre 1992 ed inviato per il parere all'anzidetta commissione dei Trenta.

L'art. 12, quarto comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'avvocatura dello Stato».

Se ne deduce che analoga facoltà non sussiste per l'amministrazione finanziaria nel giudizio di primo grado. *Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*.

Invece, i contribuenti e/o gli evasori fiscali possono, anzi debbono, essere assistiti da un difensore abilitato (avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, etc.) art. 12 d.P.R. n. 546/1992.

La difesa dello Stato davanti alle commissioni tributarie nel giudizio di primo grado è lasciata a funzionari della stessa amministrazione finanziaria. Ed anche se non mancano funzionari preparati e scrupolosi, come i rappresentanti dell'ufficio tributario oggi presenti in udienza (ma non tutta l'attività difensiva si svolge in udienza), non tutti quelli che difendono l'amministrazione finanziaria sono muniti della necessaria preparazione giuridica per sostenere anche in sede giurisdizionale le ragioni dello Stato.

E a ciò si deve anche aggiungere che non tutti gli uffici tributari partecipano (o sono messi nelle condizioni di partecipare) alle udienze di discussione dei ricorsi che li riguardano.

Vi è, ad es., nella circoscrizione di questa Commissione tributaria un ufficio tributario che, ormai da molti anni, «di regola» non presenta deduzioni scritte e non partecipa alle udienze.

Conseguentemente, anche nei casi in cui la difesa dello Stato formalmente è presente — e non sempre è presente —, se i contribuenti e/o gli evasori fiscali sono rappresentati e difesi da professionisti preparati e ben retribuiti, il contraddittorio tra le parti in causa non sempre si svolge «ad armi pari» e la difesa dello Stato è più apparente che reale.

Né potrebbe validamente affermarsi che la ragione giustificatrice dell'affidamento, in via esclusiva, della difesa dell'Amministrazione finanziaria, sia pure solo in primo grado, ai funzionari degli uffici tributari, è costituita da una presunta idoneità degli anzidetti funzionari a sostenere le ragioni dell'Amministrazione anche in giudizio.

Infatti, le questioni sottoposte alle commissioni tributarie, di solito concernono non soltanto il diritto tributario sostanziale ma anche il diritto processuale sul quale ... i liberi professionisti sono più preparati.

Pertanto, all'amministrazione finanziaria, per quanto concerne le possibilità di difesa, a parere di questo collegio, non è riconosciuta la stessa tutela giuridica che, invece, può avere il contribuente e/o l'evasore fiscale.

Anche per lo Stato, come per tutti gli altri soggetti di diritto, deve valere il principio di uguaglianza delle parti in giudizio.

E in proposito appare opportuno ricordare che, in passato, sulle norme del Contenzioso tributario (d.P.R. n. 636/1972), nella parte in cui le anzidette norme non prevedevano l'intervento dell'avvocatura dello Stato davanti alle commissioni tributarie, è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, ma la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 48/1988, per dichiararne la «manifesta infondatezza», ha affermato che «la questione concernente la rappresentanza e difesa dell'amministrazione finanziaria nei giudizi davanti alle commissioni tributarie è palesemente priva di fondamento, in quanto, come rilevato dalla stessa avvocatura generale, la normativa censurata, contrariamente all'assunto del giudice remittente, non esclude affatto che l'amministrazione possa, anche dinanzi alle commissioni tributarie, avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato...».

Le affermazioni della Corte costituzionale, indubbiamente valide sotto il vigore della normativa precedente, debbono essere oggetto di riconsiderazione, in quanto, ora, non sussiste alcun dubbio che, in base alla normativa vigente, l'amministrazione finanziaria non possa essere rappresentata e difesa davanti alle commissioni tributarie nei giudizi di primo grado dall'avvocatura dello Stato.

La norma anzidetta (art. 12, quarto comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546) è di dubbia legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, non solo perché non prevede che l'Amministrazione finanziaria, in analogia con quanto previsto per i contribuenti, almeno per le cause di valore non inferiore al milione di lire, anche nel giudizio di primo grado, debba essere assistita dall'avvocatura dello Stato o, quanto meno, possa avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

La presente questione di legittimità costituzionale, oltre ad essere «non manifestamente infondata», è anche «rilevante» perché l'Ufficio tributario di Verbania è rappresentato in udienza da suoi funzionari.

Uno dei componenti questo collegio è iscritto nel ruolo degli esperti e dei periti tributari della locale camera di commercio e, pur non esercitando «l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario», svolge e, pur dopo la prevista riorganizzazione delle commissioni tributarie, potrà continuare a svolgere, probabilmente in modo legittimo, attività di consulenza tributaria.

Infatti, l'art. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, stabilisce che non possono far parte delle commissioni tributarie ... «Le persone che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti in vertenze di carattere tributario» ma non anche quelle che esercitano attività di consulenza tributaria.

E l'art. 8, lett. i), del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, già in vigore ai sensi dell'art. 51, primo comma, del citato decreto stabilisce che non possono essere componenti delle commissioni tributarie... «gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le direzioni regionali delle entrate di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario», ma non anche gli iscritti nel ruolo degli esperti e dei periti tributari tenuto dalle camere di commercio e gli altri soggetti previsti dall'art. 12, secondo comma, e dall'art. 48, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546.

La mancata esclusione dalle commissioni tributarie di tutti coloro che, indipendentemente dall'iscrizione in un albo o ruolo, etc., svolgono, sotto qualsiasi forma, attività di assistenza, rappresentanza o consulenza in materia tributaria e, più in generale, la mancata istituzione del giudice tributario a tempo pieno hanno impedito ed impediscono di avere organi di giurisdizione tributaria indipendenti e credibili.

Questo convincimento si fonda sul parere espresso dalla Commissione parlamentare dei Trenta sullo schema dei decreti legislativi di revisione del contenzioso tributario, la quale, tra l'altro, ha affermato che «La commissione ritiene peraltro necessario rilevare ... che l'assetto del sistema del contenzioso tributario risultante dall'azione combinata della legge di delega n. 413 del 1991 e del decreto legislativo di attuazione ... non può essere considerato il punto finale del percorso indispensabile per pervenire ad un sistema del contenzioso tributario del tutto soddisfacente».

«Restano invero irrisolte — ha affermato l'autorevole commissione parlamentare — alcune rilevanti questioni tra le quali, un posto di preminente rilievo è da riconoscere alla istituzione di un giudice a tempo pieno, idoneo in tal modo ad assicurare piena professionalità, indipendenza (la sottolineatura è di questo collegio) ed impegno. Di tale questione e di altre ancora il parlamento dovrà occuparsi affinché il processo di cambiamento avviato arrivi a soddisfacente e piena conclusione».

Dal parere dell'anzidetta commissione emerge senza alcun dubbio che soltanto un giudice a tempo pieno può essere indipendente, mentre giudici non a tempo pieno, quali sono gli attuali giudici tributari, non possono assicurare professionalità, indipendenza ed impegno.

Il giudice tributario a tempo pieno non è un problema dei giudici tributari, ma dei contribuenti e di tutti coloro che vogliono una giustizia tributaria efficiente e qualificata. Per i giudici tributari, invece, può essere comoda e preferibile la normativa che, almeno di fatto, consente il cumulo di funzioni che dovrebbero essere sempre separate e nettamente distinte.

È notorio, e perciò non richiede alcuna prova, che gli iscritti negli albi degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri, ecc., se esercitano l'attività professionale per la quale sono iscritti all'albo, possono forse non assistere o rappresentare contribuenti «nelle controversie tributarie», ma, di certo, non possono non assisterli «nei rapporti con l'amministrazione finanziaria».

L'avvocato che provvede alla registrazione di una sentenza, il commercialista, incaricato della tenuta delle scritture contabili, o che redige la dichiarazione dei redditi, il notaio che per il cliente compila la dichiarazione ai fini Invim o che provvede alla registrazione di un atto, assistono o rappresentano, senza alcun dubbio, contribuenti «nei rapporti con l'amministrazione finanziaria».

Tuttavia, tanti stimati professionisti, per ottenere la nomina a giudice tributario, recentemente invitati dal Ministero delle finanze — il quale forse ha applicato con un certo anticipo la nuova normativa di cui all'art. 8, lett. i), del d.P.R. n. 545/1992 — hanno presentato o presentano una dichiarazione, o un certificato del consiglio del proprio ordine professionale, da cui risulta che non esercitano «sotto qualsiasi forma l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie tributarie».

L'istituzione del giudice tributario a tempo pieno è una questione «politica», della quale «il parlamento dovrà occuparsi», ma è anche, senza alcun dubbio, una questione giuridica costituzionale, della quale, quindi, è opportuno che si occupi anche la Corte costituzionale.

Il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e sue successive modifiche ed integrazioni e il d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto detti decreti non prevedono il giudice tributario a tempo pieno, potrebbero essere costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, il quale prevede che la legge deve assicurare l'indipendenza anche dei giudici delle giurisdizioni speciali, e in relazione all'art. 97, primo comma, applicabile anche alla giurisdizione, il quale stabilisce che i pubblici uffici debbono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Trattasi di questione «non manifestamente infondata» ed anche «rilevante», in quanto attiene alla composizione dell'organo giudicante.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli artt. 80, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e 51, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, quarto comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 (disposizioni sul processo tributario) in quanto detta norma non prevede che l'amministrazione finanziaria davanti alle commissioni tributarie nel giudizio di primo grado nelle cause di valore non inferiore al milione di lire debba o, quanto meno, possa essere assistita dall'avvocatura dello Stato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Dichiara, d'ufficio, «non manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545, in quanto detti decreti non prevedono il giudice tributario a tempo pieno, in relazione agli artt. 108, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione e «rilevante» per quanto in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 10 febbraio 1993

Il presidente: PISCITELLO

N. 197

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1993) dal tribunale di Savona nella procedura fallimentare promossa da Banca d'America e d'Italia contro s.d.f. Barberis Franco e Pè Cinzia

Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione - Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali - Impossibilità di considerare «piccolo imprenditore» la piccola impresa gestita in società - Conseguente obbligatorietà della dichiarazione di fallimento esclusa solo per le piccole imprese individuali - Ingiustificata disparità di trattamento.

(R.D.-L. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura fallimentare promossa dalla Banca d'America e d'Italia, filiale di Albenga, elettivamente domiciliata in Savona p.zza Sisto IV nello studio del dott. proc. Antonello Tabbò, nei confronti della s.d.f. Barberis Franco e Pè Cinzia, con sede in Albenga, via F.lli Ruffini n. 64;

Visti gli atti, udito il giudice relatore,

OSSERVA

Dall'istruttoria espletata, e segnatamente dalle informazioni fornite dalla Guardia di finanza e dalle stesse dichiarazioni rese al giudice delegato dai soci della s.d.f., è emerso lo stato di insolvenza dell'impresa.

In conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza in merito all'applicazione agli imprenditori sociali dell'art. 10 della legge fallimentare deve ritenersi che la società, pur avendo cessato ogni attività nel marzo 1989, sia tuttora assoggettabile alla procedura fallimentare, non essendo intervenuta alcuna attività di liquidazione.

Si tratta, senza dubbio, di piccola impresa, sia per l'entità del capitale investito, sia per modesta attrezzatura utilizzata, sia per il mancato utilizzo di scorte.

Si attagliano perfettamente al caso di specie le considerazioni svolte nella motivazione della sentenza 13-22 dicembre 1989 della Corte costituzionale, secondo la quale quando «imprese molto modeste incorrono nelle procedure fallimentare», «vengono meno le finalità del fallimento» poiché «l'esiguo patrimonio attivo del fallito può rimanere interamente assorbito dalle spese della complessa procedura e a volte risulta perfino insufficiente a coprire le spese anticipate dall'erario», per cui «il fallimento finisce con l'essere un rimedio processuale impeditivo della tutela dei creditori e un mezzo di difesa insufficiente».

La citata sentenza della Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 1 della legge finanziaria soltanto nella parte in cui prevede che «quando è mancato l'accertamento ai fini della ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila». Non è coinvolta nella dichiarazione di incostituzionalità l'ultima proposizione del comma secondo: «... In nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali».

Il significato letterale della proposizione normativa sembra essere nel senso che il concetto di «piccolo imprenditore» sia destinato ad operare solo nel campo delle imprese individuali e che una piccola impresa sociale sia inammissibile. In passato, accorta ed autorevole dottrina non ha mancato di rilevare come possa benissimo concepirsi una piccola impresa nella quale sia investito un capitale minimo, che sia gestita da più persone in società, ed ha ravvisato la giustificazione razionale della soluzione legislativa nel fatto che il legislatore avrebbe visto, nella costituzione di una società, quell'elemento dell'organizzazione che, assunto in senso rigoroso, distingue l'impresa normale dalla piccola impresa. Altri ne ha individuato la ragione, «più semplicemente, nell'esigenza pratica di semplificare al massimo l'accertamento della qualità di imprenditore soggetto al fallimento» (in consonanza con *la ratio* generalmente attribuita alle precedenti disposizioni del comma secondo), per cui: «avendo deciso di utilizzare a questi effetti l'accertamento fiscale, i compilatori della legge fallimentare non potevano ammettere l'esistenza di piccole imprese sociali sottratte al fallimento, perché ciò avrebbe impedito ai giudici di utilizzare l'accertamento fiscale che conduceva alla classificazione in categoria C1 solo dei redditi delle persone fisiche ossia degli imprenditori individuali».

Qualunque sia *la ratio* della disposizione legislativa in esame, sembra al collegio non manifestamente infondato il dubbio che investe la sua legittimità costituzionale con riferimento alle società di persone, per le quali (come nel caso di specie), vige la regola della illimitata responsabilità patrimoniale dei soci, per violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione; la disparità di trattamento tra le due categorie di persone appare infatti priva di giustificazione razionale ove si rifletta che i soci illimitatamente responsabili (anch'essi imprenditori, secondo la prevalente dottrina, come gli imprenditori individuali) sono esposti al fallimento, come conseguenza automatica del fallimento della società, in forza dell'art. 147, secondo comma della legge fallimentare.

Tanto più è irrazionale tale disparità se si tiene conto che vengano sottratte al fallimento, per giurisprudenza ormai consolidata, accanto agli artigiani imprenditori individuali, le società artigiane, a meno che non espandano oltre certi limiti le dimensioni dell'impresa, ed è noto che, secondo la vigente legge quadro sull'artigianato, l'impresa artigiana, pur prevedendo come necessaria la partecipazione, anche manuale, dell'artigianato al processo di lavorazione, e pur non potendo svolgere una lavorazione «del tutto automatizzata», può raggiungere limiti dimensionali decisamente elevati.

Se — come indicato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza 16 giugno 1970 (di rigetto per infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2221 del c.c. e 1 della legge fallimentare) — i limiti di assoggettabilità al fallimento «devono essere stabiliti in relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale», (avendo «... le categorie di piccolo, medio e grande imprenditore... nell'ordinamento economico e giuridico posizioni nettamente differenziate»), non par dubbio che, fermo il dato delle piccole dimensioni, sia irragionevole la discriminazione tra imprese individuali e sociali (nell'ipotesi, che qui interessa, di società di persone), e conseguentemente, tra coloro che esercitano una piccola impresa in forma individuale e sociale.

Non è dubbia la rilevanza della prospettata questione nel caso di specie poiché dalla sua soluzione dipende la dichiarazione di fallimento o il rigetto dell'istanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge fallimentare approvata con r.d.-l. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Savona, addì 30 gennaio 1991

Il presidente: BECCHINO

Il collaboratore di cancelleria: GROSSO

Depositato in cancelleria il 1° febbraio 1991.

Il collaboratore di cancelleria: GROSSO

93C0444

N. 198

Ordinanza emessa il 12 novembre 1992 dal Tribunale di Salerno nel procedimento per il riesame di convalida di sequestro sulle istanze di Loreto Francesco ed altri

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinquies*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Viste le istanze di riesame, presentate da Loreto Francesco, Loreto Pasquale, Cesarano Pasqua e Pagano Giuseppina avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal p.m. presso il tribunale di Salerno, in data 10 ottobre 1992;

Esaminati gli atti e sentite le parti;

Premesso in fatto che il p.m. in data 10 ottobre 1992 ha convalidato il sequestro probatorio dell'immobile, con relativo arredamento, di proprietà di Loreto Pasquale, indagato dei reati di cui all'art. 12-*quinquies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché di estorsione, sequestro di persona ed omicidio;

Rilevato che risulta preliminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinquies* della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, così come eccepito dalla difesa;

Considerato che, per i motivi già esposti nell'ordinanza del 2 novembre 1992 di questo tribunale, la suddetta questione non è manifestamente infondata;

che, con riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, la norma in esame, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinquies*, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale;

che tali qualità, a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna o è stata applicata misura di prevenzione personale, passate in giudicato, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'è che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali *status* personali);

che assume rilievo finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura è *ante delictum*, il che sembra evidenziare in modo ancora più stridente, il contrasto con la riferita norma costituzionale;

che, poi, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il delitto in questione si configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilità di beni di valore sproporzionato all'attività svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicché il diritto di difesa risulta compromesso non potendo essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato;

che, pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparità di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-*quinquies* che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere e gli indagati per gli altri reati;

Ritenuto, inoltre, che la questione è rilevante ai fini della decisione in quanto questo tribunale è stato investito della richiesta di riesame di sequestro probatorio, in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-*quinquies*, per cui la sussistenza del *fumus commissi delicti* impone una valutazione positiva della legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, per violazione degli artt. 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione e conseguentemente dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 12 novembre 1992

Il presidente: ADINOLFI

I giudici: GRIPPO - VITAGLIANO

N. 199

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Trippa Mauro ed altro

Reato in genere - Commissione di più reati unificati dal vincolo della continuazione (nella specie: contravvenzione di esecuzione di opere abusive in zona vincolata e delitto di violazione di sigilli) - Trattamento sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'istituto della continuazione - Obbligo per il giudice di applicare la pena stabilita per la violazione più grave aumentata fino al triplo e di ritenere a tal fine in ogni caso più grave il delitto rispetto alla contravvenzione indipendentemente dalla misura della pena edittale stabilita - Conseguenze - Irragionevole applicazione nei confronti di coloro che abbiano commesso più reati (delitto e contravvenzione nel caso in cui la reclusione e la multa previsti per il delitto siano di misura inferiore rispetto all'arresto e all'ammenda comminati per la contravvenzione) di un trattamento sanzionatorio più favorevole, di quello stabilito per coloro che abbiano commesso la sola contravvenzione più severamente sanzionata con conseguente possibile applicazione della sospensione condizionale della pena nel primo caso e non invece nell'altro - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(C.P., art. 81, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del pp. 37160/1992 r.g. g.i.p. (n. 44937/1992 r.g. p.m.);

OSSERVA

D'ufficio si solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. c.p. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, ult. parte della Costituzione nei sensi di cui in motivazione.

Premesso in fatto che il p.m. presso la procura circondariale di Roma ha emesso decreto di citazione nei confronti di Trippa Mauro e Trippa Mario perché imputati dei seguenti reati:

a) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 del c.p., 20 lett. C) della legge n. 47 del 1985 per avere eseguito lavori di costruzione di un manufatto in muratura e cemento armato di complessivi mq. 260 × m. 7,50 h al colmo con tetto ricoperto di tegole, in concorso tra di loro, in zona vincolata *ex lege* 431/1985 e d.m. 438/1987 senza la prescritta concessione.

In Fiumicino-Roma il 16 gennaio 1992, 26 febbraio 1992, 23 giugno 1992 e successivamente;

b) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 1, 2, 13 legge 5 novembre 1971, n. 1086 per avere eseguito un'opera in conglomerato cementizio armato senza il progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato (opera di cui al capo a);

c) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 1, 4, 14 legge 5 novembre 1971, n. 1086 per avere omesso di denunciare la predetta opera dal suo inizio al competente ufficio del genio civile.

In Fiumicino, il 16 gennaio 1992;

d) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 349 del c.p. per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violato i sigilli apposti all'atto del sequestro dei quali erano stati nominati custodi giudiziari.

In Fiumicino, il 26 febbraio 1992 e 23 giugno 1992;

e) del reato p. e p. dagli artt. 110 del c.p. 1-sexies legge 8 agosto 1985, n. 431 per avere eseguito, in zona sottoposta a vincolo opere di cui al capo a), in concorso tra loro, senza la prescritta autorizzazione.

In Fiumicino, il 16 gennaio 1992;

f) del reato p. e p. dagli artt. 110, 734 del c.p. per avere, in attuazione della condotta di cui sopra, distrutte o comunque alterate bellezze naturali di luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, in concorso tra loro.

In Fiumicino, il 16 gennaio 1992.

Gli imputati hanno presentato il 1° ottobre 1992, con il consenso del p.m., la richiesta di «applicazione della pena a norma dell'art. 444 del c.p.p. subordinatamente alla concessione dei benefici», determinando così testualmente la pena:

«Partendo dal reato più grave di violazione dei sigilli *ex art.* 349, secondo comma c.p. con l'applicazione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti si applicherà l'art. 349, primo comma con la pena di mesi 13

di reclusione e L. 1.100.000 di multa più due mesi di reclusione e L. 100.000 di multa per la continuazione si perverrà alla pena di mesi 15 e L. 1.200.000 meno 1/3 per l'art. 444 del c.p.p. la pena è quantificata in mesi 10 di reclusione e L. 800.000 di multa».

All'udienza fissata per la trattazione gli imputati sono comparsi: Trippa Mauro ha ammesso i fatti; ha dichiarato che era conoscenza che la zona è sottoposta a vincolo e ha confermato la richiesta di applicazione di pena; Trippa Mario si è riportato alle dichiarazioni del fratello; il difensore ha chiesto applicarsi la pena concordata.

Si osserva in diritto che il giudice ritiene di sollevare di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cpv. del c.p. per le ragioni e nei limiti appresso indicati.

Prima di sottolineare le ragioni che rendono rilevante la questione, è necessario chiarire i termini del problema.

I) L'art. 81 cpv. c.p. è stato oggetto di reiterati interventi della Corte di cassazione a sezioni unite penali nonché della Corte costituzionale; quanto alla prima: sez. un. 23 ottobre 1976, Desideri, in foro it., 1977, II, 105; sez. un. 22 ottobre 1977, Zavatti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, 1099; sez. un., 30 aprile 1983, Anaclerio, in foro it. rep. 1984, voce reato continuato, n. 9; da ultimo, sez. un. 26 maggio 1984, Falato in Cass. pen., 1984, p. 2150; quanto alla seconda: sentenza 18 gennaio 1977, n. 34, in foro it., 1977, I, 776; ordinanza 8 giugno 1981, n. 99, ivi, rep., voce reato continuato, n. 58; 10 maggio 1978, n. 54 e, infine, sentenza 17 marzo 1988, n. 312, in foro it., 1989, p. 1773.

Prescindendo dalla ricostruzione analitica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa all'art. 81 cpv. del c.p. dopo la riforma del 1974, è sufficiente porre in rilievo che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata in sede di legittimità, è ammissibile la continuazione tra delitti e contravvenzioni. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione a sezioni unite penali 26 maggio 1984, Falato, sopra citata. Tale orientamento è stato confermato con sentenza interpretativa di rigetto n. 312 del 17 marzo 1988 di codesta Corte costituzionale (sopra indicata). Codesta Corte, mutando radicalmente l'orientamento precedente, ha enunciato il principio secondo cui non v'è più alcuna ragione per escludere la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, non essendovi violazione del principio di legalità, in quanto pena legale non è soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali, ma anche quella risultante dall'applicazione delle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, compresa quella di cui all'art. 81 cpv. del c.p.

Si osserva che, partendo da quest'ultima considerazione, deve considerarsi una disposizione incidente sul trattamento sanzionatorio anche quella prevista dall'art. 163 del c.p.

Per chiarire i termini del problema e giungere al fulcro della questione che oggi si sottopone all'esame della Corte, si rileva che l'art. 20, lett. C) della legge n. 47 del 1985 e l'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 prevedono la medesima sanzione dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 30 a 100 milioni di lire. Per entrambi i reati la pena pecuniaria non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, anche in concorso di attenuanti generiche. L'art. 349, secondo comma, del c.p. prevede la pena della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire seicentomila a sei milioni per colui che violi i sigilli. Anche in tal caso non è consentita la concessione del beneficio previsto dall'art. 163 c.p. salvo che non ricorrano attenuanti; in quest'ultimo caso, infatti, la pena applicabile è da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000; invero, secondo l'orientamento consolidato, il capoverso dell'art. 349 è considerato una circostanza aggravante e non un reato autonomo; con la conseguenza che, concedendo le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante, è applicabile la pena prevista dal primo comma dell'art. 349 del c.p. che consente la concessione del beneficio della sospensione.

Occorre aggiungere che è pacifico in giurisprudenza che tra delitti e contravvenzioni debba essere considerato più grave in ogni caso il delitto, anche se punito con pena meno grave. Da ciò discende che, ritenuta la continuazione tra delitti e contravvenzioni, la pena base vada determinata sempre in relazione al delitto; se così non fosse, oggi il problema di illegittimità costituzionale non si porrebbe — o, almeno, non nei termini di cui ora si dirà — perché le parti avrebbero concordato una pena partendo dalla pena edittale prevista per le contravvenzioni, in concreto più gravi quantomeno sotto il profilo delle conseguenze previste dal legislatore con riferimento all'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione.

Da quanto sopra detto discendono per conseguenze che appaiono inique sul piano della parità di trattamento e in contrasto con il fine rieducativo della pena.

II) Sotto il primo profilo si osserva che colui il quale violi l'art. 20, lett. C) (e/o l'art. 1-sexies, legge n. 431/1985) e, subito il sequestro, rispetti il vincolo impostogli dall'autorità giudiziaria, andrà incontro ad una condanna che dovrà necessariamente scontare; colui che, invece, fin dall'inizio abbia deciso di commettere la contravvenzione e di violare i sigilli già prevedendo, sia pur con dolo eventuale, che questi vengano apposti alle opere, potrà godere del beneficio della sospensione della pena. Vi è una evidente disparità di trattamento e colui che ha commesso la sola contravvenzione non potrà non avvertire come ingiusta la condanna che lo vede punito sostanzialmente in modo più grave di chi abbia agito con maggiore intensità del dolo.

Deve addirittura sottolinearsi che il solo contravventore potrebbe avere agito anche per mera colpa — sia pure in concreto inescusabile — mentre colui che ha commesso anche il delitto ha agito certamente con dolo anche nel momento in cui ha commesso la contravvenzione, proprio perché ha agito in esecuzione di un disegno criminoso: il primo però dovrà espiare la pena, il secondo potrà godere del beneficio della sospensione. Non sembra valido osservare che è facoltà del giudice non concedere nel secondo caso il beneficio, perché ciò non risolve il problema della disparità di trattamento: infatti il giudice ben può ritenere, nel momento in cui emette la sentenza, che il soggetto che ha violato i sigilli abbia intenzione di non violare più le leggi, e quindi non può certamente negargli il beneficio.

III) Si può obiettare che la proposta eccezione di incostituzionalità non è aderente al principio del *favor rei* se la si considera solo con riguardo agli odierni imputati.

Ma a tale obiezione si contrappongono due considerazioni.

A) Innanzitutto non è possibile sollevare l'eccezione di costituzionalità sotto profili diversi, cioè di illiceità dell'art. 20, lett. C) della legge n. 47/1985 o dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 al fine di consentire al mero contravventore la concessione del beneficio della sospensione, per porlo su di un piano di parità di trattamento con colui che risponda anche del delitto; invero codesta Corte ha già rigettato tale eccezione, rilevando che non appare irrazionale la pena edittale prevista dal legislatore per reati che riguardano l'ambiente e la tutela del territorio.

B) Inoltre occorre soffermarsi sul principio del *favor rei*. Si tratta di un principio insito nel sistema penale e che trova attuazione in alcune norme penali, tra cui, ad esempio, proprio l'art. 81 del c.p. Bisogna però verificare se tale principio possa prevalere sulla norma costituzionale che sancisce l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Può cioè il legislatore, per favorire il singolo imputato, creare situazioni di oggettiva disuguaglianza? Può il legislatore, nel disciplinare la determinazione della pena, prevedere che ad una condotta caratterizzata da maggiore intensità del dolo corrisponda una pena più mite rispetto ad una identica condotta caratterizzata da un'intensità del dolo minore, senza che sia vulnerato non solo il principio costituzionale dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ma anche di quello sancito dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e tale è solo la pena che sia oggettivamente giusta e che sia frutto di pari trattamento?

Il discorso investe la legittimità dello stesso art. 81 cpv. del c.p., almeno nella parte applicabile al caso oggi in esame.

Colui che viola diverse disposizioni di legge sarà punito in base al cumulo materiale delle pene; colui che avrà commesso gli identici reati, ma in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avrà un trattamento più favorevole, potendo avvalersi della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 81 del c.p.; eppure quest'ultimo ha compiuto il fatto certamente con maggiore intensità del dolo: il primo, invero, ha commesso i fatti in virtù di singoli atti volitivi; il secondo, invece, ha analizzato preventivamente la portata della propria condotta; ha esaminato tutte le conseguenze alle quali andrà incontro; ha stabilito un disegno criminoso in base al quale agire, e che lo porterà a commettere più reati; avrà addirittura previsto che l'esecuzione del progetto criminoso gli procurerà dei vantaggi; nel caso in esame, avrà previsto perfino che la commissione del delitto di violazione di sigilli subito dopo la consumazione delle contravvenzioni gli consentirà di avvalersi del beneficio della sospensione; in conclusione costui agirà con una condotta materiale identica, ma caratterizzata da un elemento psicologico di maggiore intensità del dolo e quindi di maggiore antisocialità.

Il contrasto è ancora più stridente se si considera che colui che ha violato le diverse disposizioni di legge senza avere premeditato la commissione dei reati, potrebbe avere commesso la contravvenzione per mera colpa, sia pure inescusabile, ed avere deciso in un secondo momento di commettere il delitto doloso di violazione di sigilli; colui, invece, che agisce in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, commette sia la contravvenzione che il delitto in virtù di un comportamento fin dall'inizio necessariamente doloso. In tali casi la pena irrogata ai rei sarebbe ingiustamente differenziata, perché l'uno, che ha agito con minore intensità del dolo, subirebbe una pena più grave sia per entità sia per gli effetti, cioè per la necessità di doverla espiare; l'altro, invece, godrebbe di un trattamento più favorevole. In ciò si ravvisa un contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

IV) Inoltre è ravvisabile il contrasto della norma penale in esame con l'art. 27 della Costituzione, perché l'effetto rieducativo della pena va visto sia in astratto che in concreto. Affinché sia rieducativa, occorre che la pena comminata per i vari reati e applicabile in base ai meccanismi previsti dal codice, sia tale da non consentire o addirittura consigliare di commettere più reati; occorre inoltre che il soggetto che la subisce non la senta come obiettivamente ingiusta, perché frutto di disparità di trattamento. Tizio, che ha agito senza preordinazione dei vari reati, condannato a pena più grave di Caio, che ha agito nelle medesime circostanze, ma in esecuzione di un programma criminoso, non potrà non sentire come ingiusta la pena che è costretto ad espiare, pensando che Caio invece sta godendo della libertà e comunque ha subito una condanna più mite; e la pena inflittagli, anziché avere effetto rieducativo, sarà cagione di insapimento e di maggiore propensione a «delinquere con più oculatezza», sfruttando meglio i meccanismi premiali della legge. Caio, per converso, a conoscenza dei meccanismi premiali, programmerà la propria condotta, non sentendo la pena

irrogata come remora dal delinquere, ma anzi essendo consapevole e confidando nell'applicazione di norme che lo favoriranno concretamente.

Merita qualche ulteriore considerazione l'esame dell'art. 27 della Costituzione.

Quest'ultimo sancisce, nella seconda parte del secondo comma, che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Occorre soffermarsi sul senso di tale disposizione. Una prima interpretazione possibile è che la norma si riferisca alla pena già inflitta e al modo in cui essa debba essere scontata. Ma tale interpretazione appare riduttiva. In effetti sembra più aderente agli intendimenti del costituente ritenere che tale principio si riferisca anche alla comminatoria della pena e alla sua efficacia come remora dal delinquere nonché come adeguatezza al caso concreto. In altri termini l'effetto rieducativo della pena non va visto soltanto alla luce delle modalità con le quali questa debba essere espiata: di ciò infatti si occupa la prima parte del secondo comma dell'art. 27, laddove afferma che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. L'effetto rieducativo va individuato anche nell'adeguatezza della pena prevista ed irrogata dalla norma rispetto al fatto concreto; quest'ultimo consiste sia nell'elemento oggettivo che in quello psicologico. Pertanto il sistema normativo dev'essere tale, nel suo complesso, da far sì che il reo, e non solo il condannato, sappia che la propria condotta troverà sanzione adeguata e proporzionata e non vi sia una condotta dolosa che gli possa procurare un trattamento più favorevole. In sostanza, ciò che si intende dire è che lo stato attuale della normativa è tale che colui il quale costruisce abusivamente in zona vincolata, prima ancora di iniziare l'azione criminosa, sa che se commette la sola contravvenzione non potrà godere del beneficio della sospensione; se invece commetterà anche il delitto di violazione dei sigilli, potrà godere di una pena più mite e del beneficio della sospensione. Perciò nella normativa attuale vi è una implicita sollecitazione ad una progressione criminosa. Con ciò la pena non assume più una funzione di remora dal delinquere né un effetto rieducativo.

Non sembra possa obiettarsi che la pena va considerata solo in senso tecnico giuridico, cioè con riferimento alle sole pene principali ed accessorie previste dal titolo II del libro I del codice penale. Anche le conseguenze strettamente connesse alla condanna, quali quelle indicate dall'art. 163 del c.p., sembra debbano rientrare nel concetto di pena, almeno sotto il profilo costituzionale, perché si tratta di disposizione che comunque incide sul trattamento sanzionatorio e in particolar modo sulla libertà dell'individuo ed ha funzione espressamente rieducativa.

V) L'eccezione è rilevante sotto un duplice aspetto:

1) perché la richiesta delle parti è nella sostanza corretta e andrebbe accolta;

2) perché il p.m. e gli imputati hanno determinato la pena base per il delitto non nel minimo editale, in considerazione della gravità del fatto; se la normativa consentisse al giudice di determinare in concreto quale sia il reato più grave tra il delitto e la contravvenzione, il p.m. e l'imputato avrebbero concordato la pena base per la contravvenzione partendo da limiti parimenti superiori al minimo editale; sicché, anche concedendo le attenuanti e applicando la diminuzione prevista *ex art. 444 del c.p.p.*, la pena inflitta in concreto sarebbe stata tale, tenuto conto della continuazione tra i reati, da superare i limiti previsti dall'art. 163 del c.p.p., sicché questo giudice avrebbe accolto la domanda di applicazione di pena, ma secondo una ben diversa formulazione effettuata dalle parti.

3) perché il p.m. e gli imputati hanno determinato la pena avvalendosi coerentemente della disposizione dell'art. 81 cpv. del c.p., secondo comma, ultima parte, della cui legittimità si dubita.

In effetti tra tutte le contravvenzioni contestate vi è un concorso formale, essendo state violate con unica azione diverse disposizioni di legge; ma tra le contravvenzioni e i delitti, in particolare quello previsto dall'art. 349 c.p., posto dalle parti come reato più grave, è ravvisabile la continuazione, così come è ravvisabile la continuazione tra i delitti di cui ai capi *D)* ed *F)* e tra le due distinte violazioni di sigilli di cui al capo *D)*.

Mentre il concorso formale non pone problemi di disparità di trattamento, l'istituto della continuazione, specie con riferimento al concorso tra delitti e contravvenzioni, fa sorgere i dubbi di legittimità sopra prospettati. La determinazione della pena formulata dalle parti, sia pure senza distinguere esplicitamente tra reati in concorso formale e continuazione tra questi e i delitti, è sostanzialmente corretta perché il principio dell'aumento della pena fino al triplo è stato applicato; spetterà al giudicante indicare l'entità della pena per i reati concorrenti per l'ipotesi in cui le singole pene debbano riassumere la loro autonomia.

VI) Dalle premesse sopra esposte discende la necessità di formulare le richieste da porre a codesta Corte. Qui sorgono i problemi maggiori: in effetti si tratta di far sì che dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalità derivi un sistema armonico che rispetti i principi di pari trattamento dei cittadini senza incidere oltre misura sul sistema sanzionatorio penale.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'istituto della continuazione, almeno con riferimento alla seconda parte del capoverso dell'art. 81 del c.p., ricorrente nel caso in esame, sia pur modificando in modo drastico il meccanismo sanzionatorio, lascerebbe comunque un'armonia nel sistema sanzionatorio penale, perché eviterebbe

disparità di trattamento, consentirebbe al giudice un più limitato, ma anche un più chiaro e certo ambito di valutazione e di applicazione delle norme; sarebbe cioè rispettata la certezza del diritto. La parziale illegittimità della norma, che per dovere si prospetta in linea gradata, pur risolvendo il problema delle disparità di trattamento e pur rispettando il principio di rieducazione della pena, darebbe adito verosimilmente a qualche difficoltà di applicazione della norma e ad interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.

In linea principale si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte in relazione al primo comma del medesimo articolo nella parte in cui prevede che colui il quale commette più violazioni di diverse disposizioni di legge sia punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo, per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, ultima parte, della Costituzione.

In linea subordinata si eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del c.p. ultima parte, e dell'art. 81, primo comma, del c.p. nella parte in cui non prevedono che il giudice, per determinare il reato più grave tra delitti e contravvenzioni, debba tener conto della pena edittale sancita per tali reati, ivi compresa la pena pecuniaria, in maniera tale che debba ritenere più grave il reato (delitto o contravvenzione che sia) per il quale sia prevista la pena più grave sia con riferimento alla pena detentiva che alla pena pecuniaria o, in ogni caso, allorché la pena da infliggere, anche tenuto conto della pena pecuniaria, non consenta la concessione del beneficio della sospensione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, ultima parte, con riferimento al primo comma del medesimo articolo per contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, secondo comma, seconda parte, della Costituzione, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 26 gennaio 1993.

Il giudice per le indagini preliminari: BRESCIANO

93C0446

N. 200

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, Roma, sul ricorso proposto da De Tullio Osvaldo ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.

Contabilità pubblica - Revisori dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo in generale - Determinazione del compenso ai magistrati componenti (presidente di sezione della Corte dei conti e consigliere di t.a.r., collocati perciò fuori ruolo) in base alla differenza eventuale tra il trattamento goduto nell'amministrazione di provenienza e quello stabilito, per l'incarico in questione, con decreto interministeriale previa deliberazione del Consiglio dei Ministri - Mancata previsione di un compenso specifico aggiuntivo rispetto a quello percepito nell'amministrazione di provenienza come previsto per magistrati (parimenti collocati fuori ruolo) componenti di altri collegi di revisori (revisori della Cassa depositi e prestiti del Mezzogiorno e dell'Azienda spaziale italiana) - Possibilità di un compenso aggiuntivo irrisorio o inesistente, con conseguente incidenza sul principio di eguaglianza, nonché sul principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

**(D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 17, terzo comma, in relazione al d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 21).
(Cost., artt. 3 e 36).**

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2651/91 proposto dai dottori Osvaldo De Tullio e Francesco Corsaro rappresentati e difesi dall'avv. P. Jaricci e presso il medesimo domiciliati in Roma, via Alessandro Poerio,

76/A, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri tesoro e trasporti; Azienda autonoma assistenza volo traffico aereo (A.A.A.V.T.A.G.) quest'ultima rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato per la declaratoria del diritto agli emolumenti di cui al primo comma d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, nonché per la condanna dell'azienda suddetta al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.;

Vista la memoria prodotta dalla parte pubblica a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 15 ottobre 1992 il consigliere Borea e uditi, altresì, l'avv. Jaricci per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, rispettivamente presidente di sezione della Corte dei conti e consigliere di t.a.r. premettono di essere stati a suo tempo nominati presidente e membro del collegio dei revisori dei conti dell'A.A.A.V.T.A.G. in attuazione dell'art. 21 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, il quale prevede altresì due funzionari ministeriali (trasporti e tesoro) e un esperto designato dal Ministro dei trasporti.

Premettono altresì i ricorrenti che, in base all'art. 17 stesso d.P.R. il quale dispone che i revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni statali sono collocati fuori ruolo, continuando a percepire il trattamento economico di provenienza, i medesimi sono stati esclusi; che ogni altro specifico emolumento, essendo il trattamento di provenienza superiore al compenso in ipotesi previsto dal medesimo art. 17 per lo svolgimento delle funzioni di revisore dell'azienda («percepiranno, in aggiunta alla normale retribuzione, anche la eventuale differenza tra il trattamento goduto e quello spettante in base al primo comma del presente articolo»).

DEDUCONO

Violazione e falsa applicazione art. 17 del d.P.R. n. 145/1981. In subordine, illegittimità costituzionale, ultimo comma, art. 17 cit., in relazione artt. 3 e 36 della Costituzione.

A) Per incarichi analoghi il legislatore ha previsto emolumenti aggiunti del tutto insensibili all'ammontare di quelli percepiti negli enti di provenienza. È il caso del collegio revisori casse depositi e prestiti (legge 13 maggio 1983, n. 197) dell'agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno (legge 1º marzo 1986, n. 64), dell'agenzia spaziale italiana (legge 30 maggio 1988, n. 186).

Anche in tali casi sono previsti magistrati (della Corte dei conti) o funzionari dello Stato. Lo stesso dicasi per i magistrati della Corte dei conti previsti (sempre in posizione di fuori ruolo) nei collegi dei revisori delle università, nel comitato liquidazione pensioni di guerra e nel comitato pensioni privilegiate ordinarie.

Tale disparità, aggravata dal fatto che la presidenza del collegio revisori dei conti dell'agensud può essere affidata a un consigliere della Corte dei conti (art. 4 della legge n. 84/1986) mentre nel collegio revisori dei conti dell'A.A.A.V.T.A.G. è richiesto un presidente di sezione, di fronte a parità di incarichi non appare giustificabile.

B) Sul piano interno, poi il sistema voluto dal legislatore delegato del 1981 non appare razionale laddove provoca sperequazione tra i membri del collegio, privilegiando coloro che usufruiscono a monte di trattamenti economici inferiori a quelli in astratto previsti per la funzione di revisore.

Né si potrebbe opporre che i membri sfavoriti dal sistema censurato hanno comunque un trattamento superiore rispetto agli altri, non potendosi attribuire al sistema stesso una funzione livellatrice, dato al contrario che le diverse retribuzioni a monte si giustificano in relazione alle diverse professionalità e al diverso peso del contributo che al collegio può derivare.

Senza dire che, una volta fissato il compenso differenziale spettante ai più favoriti, al momento della nomina, può accadere che questi, per promozioni o avanzamenti sopravvenuti, si trovino a superare i componenti sfavoriti.

Infine si verifica disparità di trattamento anche nei confronti dell'esperto di nomina ministeriale, che percepisce in misura intera gli emolumenti previsti dall'art. 17.

Ha depositato memoria la p.a., opponendo che la norma censurata risponde a un criterio di perequazione retributiva fra i membri del collegio dei revisori, considerato il pari grado di responsabilità.

DIRITTO

I ricorrenti sono magistrati, della Corte dei conti l'uno (presidente di sezione) e dei t.a.r. l'altro (consigliere) e rivestono rispettivamente le funzioni di presidente e di componente del collegio dei revisori dei conti dell'azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale.

A tali funzioni sono stati incardinati in forza degli artt. 17 e 21 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, i quali da un lato prevedono il collocamento fuori ruolo dei revisori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, e, dall'altro — per ciò che qui più interessa — che ai medesimi spettano, a titolo di compenso per le prestazioni rese, non già gli emolumenti pur previsti dallo stesso art. 17 cit. (il cui importo è rimesso ad apposito d.i. previa deliberazione del Consiglio dei ministri) bensì soltanto la differenza, eventuale, tra il trattamento goduto nell'amministrazione di provenienza e quello spettante in base al d.i. di cui sopra. Con il risultato che nella specie, come è pacifico in causa, i ricorrenti prestano la propria opera di revisori senza emolumento alcuno, per essere il loro trattamento di provenienza superiore all'importo degli emolumenti fissati *ad hoc* in via amministrativa.

Di ciò naturalmente si dolgono i ricorrenti, i quali, per il tramite di una richiesta di accertamento del loro diritto agli emolumenti in questione, in aggiunta al loro trattamento normale di magistrati, denunciano di incostituzionalità il sistema introdotto dal ricordato d.P.R. n. 145, e più in particolare dall'art. 17, richiamandosi agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Le norme costituzionali suddette vengono richiamate con riguardo a due diversi profili di doglianza, lamentandosi la denunciata disparità di trattamento da un lato con riguardo ad un termine di paragone esterno, costituito dal regime normativo previsto per altre analoghe fattispecie, e, dall'altro, prendendo in esame le discriminazioni operate all'interno dello stesso collegio di revisori di cui si tratta.

Sotto entrambi i profili non pare al collegio che la questione di costituzionalità posta sia manifestamente infondata, e pertanto ritiene di doverne rimettere l'esame al vaglio del giudice delle leggi.

Quanto al primo dei due accennati profili hanno cura i ricorrenti di richiamare le norme che, per altri enti, organi o istituzioni, prevedono (o non escludono) compensi specifici per i membri di collegi di revisori di conti, pur se questi siano soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni e si trovino in quanto nominati appunto revisori dei conti, in posizione di fuori ruolo.

Tali normative sono:

a) l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197 (concernente il collegio dei revisori della Cassa depositi e prestiti), il quale stabilisce da un lato che i componenti (tra i quali un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente) «sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro, che determina anche il compenso loro spettante» e, dall'altro, che «per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori sono posti nella posizione di fuori ruolo»;

b) l'art. 13 della legge 30 maggio 1988, n. 186 (concernente il collegio dei revisori dell'agenzia spaziale italiana) il quale prevede sia un compenso per i componenti del collegio che il collocamento fuori ruolo, per la durata dell'incarico, dei componenti stessi.

c) l'art. 4 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (concernente il collegio dei revisori dell'agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno, il quale, prevede che i membri effettivi (tra i quali un consigliere della Corte dei conti, destinato a ricoprire l'incarico di presidente), «se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo»;

d) l'art. 98 del d.P.R. 4 marzo 1982, n. 371 (concernente i collegi dei revisori dei conti delle Università degli studi) prevede tra i componenti degli stessi un magistrato della Corte dei conti, che ne assume la presidenza, e affida al Ministro della pubblica istruzione (ora dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica) il compito di fissarne il compenso, in una con il decreto di nomina;

e) gli artt. 91 e 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernenti il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, ne affidano la presidenza ad un presidente di sezione della Corte dei conti, e ne prevedono un compenso da fissarsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

f) infine, l'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ne affida la presidenza ad un presidente di sezione della Corte dei conti, prevedendone altresì il collocamento fuori ruolo.

Va certamente innanzi tutto evidenziato che le sei diverse fattispecie richiamate non sono tutte ugualmente specchiabili, in tutte le varie caratteristiche, in quella che qui interessa. Infatti in primo luogo non è costante l'elemento

del collocamento fuori ruolo (che non risulta espressamente previsto nei casi di cui alle lettere *d*) — revisori università — ed *e*) — pensioni di guerra —); in secondo luogo, non sempre viene normativamente previsto un compenso specifico (è il caso di cui alle lettere *c*) — revisori Agenzia per il Mezzogiorno — ed *f*) — pensioni privilegiate ordinarie —); in terzo luogo vi è un caso in cui nel collegio chiamato a parametro di riferimento non figurano magistrati, ma soltanto funzionari (lett. *b*) revisori dell'Agenzia spaziale italiana).

A giudizio del collegio, peraltro, le suesposte rilevazioni in ordine alla varietà delle fattispecie chiamate a confronto non valgono a convincere della infondatezza manifesta della questione posta. In primo luogo appare evidente la discriminazione con riguardo al regime previsto per il collegio dei revisori della Cassa depositi e prestiti (caso *sub A*), per il quale è espressamente previsto che ai componenti, tra i quali un magistrato della Corte dei conti, spetta un compenso, pur se contestualmente collocati fuori ruolo. Le due situazioni chiamate a confronto sono del tutto speculari, e certamente non pare agevole comprendere le ragioni in base alle quali, a parità di funzioni (di revisione dei conti) prestate da soggetti ugualmente appartenenti alla Magistratura ed ugualmente per l'esercizio di tali funzioni collocati fuori ruolo, agli uni venga *ex lege* corrisposto un compenso aggiuntivo che viceversa viene negato agli altri.

In secondo luogo, la lamentata discriminazione non sembra adeguatamente giustificata neppure con riferimento alle altre fattispecie richiamate. Per un verso, infatti, non sembra che si possa affermare la non invocabilità dei casi di cui alle lettere *c*) — revisori dell'Agenzia del Mezzogiorno — ed *f*) — C.P.P.O. — per il fatto che le rispettive norme di settore non prevedono espressamente l'attribuzione di un compenso: la discriminazione sembra infatti realizzarsi ugualmente, sia perché le norme stesse, seppure non prevedano compensi, neppure li vietano, come invece avviene nel caso di cui si tratta, e sia perché, come è pacifico in causa, di fatto tali compensi vengono erogati (ed in misura anche rilevante, come nel caso dell'Agenzia del Mezzogiorno).

Per un altro verso, poi, neppure sembra potersi opporre, per ciò che riguarda i revisori dei conti nelle università, il fatto che l'art. 98 del d.P.R. n. 371/1982 non preveda il collocamento fuori ruolo dei magistrati della Corte dei conti chiamati a presiedere i relativi collegi: soccorre in proposito l'art. 8 della legge n. 161/1953, il quale prevede, fermi restando i collocamenti fuori ruolo previsti da leggi speciali, che possono essere collocati in detta posizione, nel numero massimo di dodici, i magistrati ai quali siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentono il regolare esercizio delle funzioni di istituto. Ed è appunto quanto risulta accadere nella specie, quanto meno con riguardo alle università di maggiori dimensioni. Analogamente, viene collocato fuori ruolo il presidente di sezione della Corte dei conti nominato presidente del comitato per la liquidazione delle pensioni di guerra.

Infine, non sembra determinante, al fine di escludere l'identità delle situazioni poste a confronto, il fatto che nel collegio dei revisori dell'Agenzia spaziale italiana non siano previsti magistrati, ma soltanto funzionari, trattandosi pur sempre di soggetti legati da rapporto di pubblico impiego con la p.a., ugualmente esonerati dai compiti normali di istituto per meglio adempiere alle funzioni di revisori loro affidate.

In conclusione, sulla base delle discipline di settore richiamate, sembra possibile affermare l'esistenza di un principio normativo in base al quale all'impiegato pubblico collocato fuori ruolo per adempiere a funzioni di revisione e controllo, o comunque di particolare impegno tecnico-giuridico, viene riconosciuto (talora espressamente, altre volte implicitamente) il diritto ad uno specifico emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento economico di provenienza. E tanto appare sufficiente per non ritenere manifestamente infondata la questione posta dai ricorrenti nei confronti dell'art. 17 del d.P.R. n. 145/81, il quale viceversa, isolatamente contrastando il suddetto principio, nega in sostanza ai ricorrenti emolumento alcuno.

Venendo poi al secondo profilo della dedotta denuncia di violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente questa volta gli interna corporis del collegio dei revisori dell'Azienda, non sembra sul piano logico giustificato un meccanismo in base al quale la quantificazione del compenso pur in astratto previsto per lo svolgimento di determinate — e delicate — funzioni risulta essere inversamente rapportato all'ammontare dei trattamenti economici goduti nelle amministrazioni di provenienza fino ad azzerarsi totalmente, come nella specie avvenuto, qualora il trattamento di provenienza sia superiore all'importo di volta in volta fissato del compenso stesso vedendosi in tal modo, a parità di funzioni svolte dai vari membri del collegio, a privilegiare quelli che abbiano trattamenti economici di provenienza di importo inferiore.

Né sembra potersi opporre, come di fatto oppone controparte (la quale non contesta l'avveramento in fatto della denunciata discriminazione) che la norma perseguirebbe un intento perequativo nei confronti dei componenti del collegio allo scopo di garantire pari trattamento economico a parità di funzioni e di responsabilità. Certamente può ammettersi che questo — l'intento perequativo — è da assumersi come l'obiettivo perseguito dal legislatore, ma appare altrettanto certo che la norma, lungi dal perequare, sembra piuttosto appiattire indiscriminatamente, finendo con il mortificare, anziché valorizzare, la responsabilità degli interessati e punendone la professionalità, la quale ultima,

sembra di poter sottolineare, appare tale, in considerazione del particolare alto livello di preparazione richiesto alla categoria dei magistrati, da assicurare al collegio un contributo particolarmente qualificato, pari, se non superiore, a quello offerto dagli altri componenti pure provenienti dalla pubblica amministrazione (dirigenti del tesoro e dei trasporti), i quali sono viceversa posti in condizione di percepire un compenso aggiuntivo, tanto più rilevante ove si tenga conto che la differenza tra emolumenti previsti per i revisori e quelli goduti nelle amministrazioni di provenienza viene stabilita al momento della nomina, senza che eventuali miglioramenti successivi vengano portati in diminuzione dal trattamento complessivo.

In ragione delle considerazioni svolte, risultando evidenziata la non manifesta infondatezza (oltre che la rilevanza, per essere il ricorso ovviamente infondato sul piano della legittimità ordinaria) delle dedotte questioni di incostituzionalità, deve essere disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione delle questioni stesse, disponendosi conseguentemente la sospensione del giudizio introdotto con il ricorso indicato in epigrafe.

P. Q. M.

Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 e 36 della Costituzione poste nei confronti, dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, in relazione all'art. 21 stesso d.P.R., nella parte in cui viene prevista la possibilità che le funzioni di revisore dei conti presso l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale vengano prestate a titolo gratuito, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso;

Ordina inoltre alla segreteria, a norma dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 1992.

Il presidente: BOREA

I consiglieri: LEVA - CIMINELLI

93C0447

N. 201

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1993 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Barbieri Riccardo ed altri e cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per ingegneri e architetti - Obbligo d'iscrizione degli ingegneri ed architetti che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età e non possono fruire, per la successiva attività professionale di supplemento di pensione ex art. 6 della legge n. 290/1990 - Conseguente imposizione agli stessi, non giustificata dal principio di solidarietà, di gravosi oneri contributivi senza aspettativa di corresponsività - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 259/1992 di non fondatezza di identica questione, ma dichiarata sul presupposto (non esistente nella fattispecie, trattandosi di ex impiegato dello Stato) della possibilità di conseguire pensione supplementare - Subordinatamente, mancata previsione della possibilità di conseguire pensione supplementare per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti già pensionati dello Stato o di aziende autonome statali.

**(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma; legge 11 ottobre 1990, n. 290; legge 2 aprile 1958, n. 322).
(Cost., artt. 3 e 38).**

IL PRETORE

Ordinanza pronunciata dal pretore di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro nella causa iscritta al n. 4351/91 r.g. di questa pretura e promossa, nei confronti della cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti, da Barbieri ing. Riccardo ed altri, a scioglimento della riserva formulata all'udienza tenuta in data 11 gennaio 1993.

I ricorrenti, ingegneri o architetti iscritti nel rispettivo albo professionale di Reggio Emilia e titolari di pensione di vecchiaia maturata e riconosciuta al loro avvenuto collocamento a riposto per raggiunti limiti di età per effetto della passata iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza della prestazione da parte loro di attività lavorativa subordinata, aventi intrapreso, dopo il cennato collocamento a riposo, l'esercizio con carattere di continuità della libera professione con conseguente iscrizione (anzitutto vietata) alla cassa convenuta, hanno sollevato — e mantenuto anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 259 in data 1/8 giugno 1992 avente dichiarato la non fondatezza della questione —, in riferimento agli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6 con le modifiche ed integrazioni della legge n. 290 del 1990 «nella parte in cui non prevede che l'esclusione dell'iscrizione alla cassa debba rimanere anche per tutti gli ingegneri ed architetti che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato, abbiano già conseguito la pensione per raggiunti limiti di età».

Si sostiene, in definitiva, dai ricorrenti che l'obbligo di iscrizione e di contribuzione alla cassa da parte di professionisti già anziani per essere intervenuta la prima iscrizione soltanto dopo un pensionamento per vecchiaia si tradurrebbe in una vulnerazione del principio di solidarietà — da intendersi esistente, non solo a favore della collettività degli iscritti alla cassa, ma anche a favore del singolo iscritto — per rimanere di fatto esclusa, in ragione dell'età, la possibilità di acquisire il diritto alla prestazione pensionistica della cassa (che, come meglio si vedrà, è nella fattispecie unicamente quella di cui all'art. 6 della legge n. 290/1990), per rimanere inoltre del tutto incerta la possibilità (essenzialmente legata ad una cessazione dell'attività liberoprofessionale compiuta da ingegnere o architetto ultrasessantacinquenne) di ottenere la restituzione dei contributi versati, dal momento che il combinato disposto degli artt. 20 della legge n. 6/1981 e 15 della legge n. 290/1990 ha limitato il diritto alla restituzione, in ipotesi di morte dell'iscritto, ai soli superstiti (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni inabili al lavoro) indicati nell'art. 7 della legge n. 6/1981.

La questione, ad avviso del giudicante, appare rilevante e non manifestamente infondata, posto che i ricorrenti hanno verbalmente dichiarato di aver prestato servizio lavorativo alle dipendenze dello Stato e di essere dello Stato pensionati, nonostante sia intervenuta in corso di causa la menzionata pronuncia n. 259/1992 della Corte costituzionale.

Come noto, la pronuncia in questione si è espressamente occupata della doglianza più sopra fatta propria dai ricorrenti ed ha statuito trattarsi di obiezione non più proponibile dopo che l'art. 6 della legge n. 290/1990, avente natura di *lex specialis* rispetto alla norma generale dell'art. 1 della legge n. 45/1990 (limitante la possibilità di supplemento di pensione solo per i professionisti titolari di pensione di anzianità), ha qualificato il rapporto assicurativo di un iscritto che goda di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale come titolo alla liquidazione di un supplemento di pensione mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia più in atto una posizione assicurativa presso tale ente.

La riferita statuizione della Corte regolatrice, indubbiamente idonea ai fini di individuare la funzione solidaristica individuale dell'obbligo contributivo posto a carico dell'ingegnere o architetto esercente la libera professione dopo il termine di un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria e conclusosi con l'attribuzione di pensione di vecchiaia, non ha però valutato che l'istituto del supplemento di pensione — pare trattarsi di supplemento ottenibile una sola volta e presupponente la cessazione dell'attività professionale (art. 6 della legge n. 290/1990, in collegamento con la norma-madre dell'art. 1 legge n. 45/1990), conseguentemente deteriore rispetto ai più supplementi biennali in costanza di attività previsti per i pensionati di vecchiaia della cassa convenuta: e già questo sarebbe argomento di riflessione — non è applicabile a quei professionisti che, come i ricorrenti, siano pensionati dello Stato. Per legge, lo Stato non dispone di forme autonome di gestione della previdenza, limitandosi a definire la posizione previdenziale o con l'attribuzione della pensione in attuazione della legge n. 322/1958 o con l'attribuzione dell'indennità *un tantum* in luogo di pensione; non essendo poi prevista un'attività in favore dello Stato posteriormente al collocamento in quiescenza, la legge non prevede possibilità di riconoscimento di supplementi di pensione, istituto dunque sconosciuto all'ordinamento statale.

La situazione esposta è stata recentemente ribadita, con espresso riferimento alla legge n. 45/1990, dal Ministero del tesoro mediante circolare n. 24 del 13 marzo 1992 che, mentre afferma la possibilità del libero professionista, avente prestato servizio presso lo Stato o le aziende autonome, di trasferire i periodi di contribuzione accreditati presso tali organismi verso la gestione cui sia successivamente iscritto, esclude la correlativa possibilità di ricongiunzione presso lo Stato o le aziende autonome, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di periodi di assicurazione presso altre forme di previdenza, una volta che il professionista, per aver compiuto l'età pensionabile sia stato collocato in quiescenza; la circolare sottolinea poi come sia estraneo al settore statale l'istituto del supplemento di pensione.

Poiché, dunque, deve concludersi che i ricorrenti, liberi professionisti iscritti alla cassa convenuta in dipendenza dell'esercizio di attività professionale in modo continuativo dopo il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età da rapporti subordinati intrattenuti con lo Stato, non possono valersi della possibilità di richiedere il supplemento di pensione previsto dall'art. 6 della legge n. 290/1990 e ravvisato dalla Corte costituzionale quale argomento-cardine per affermare l'infondatezza della sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, pare rilevante e non manifestamente infondato riproporre la questione nella seguente più limitata formulazione: esamini la Corte, in riferimento agli artt. 3 e 38 cpv. della Costituzione, la legittimità costituzionale dell'art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6 con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge n. 290/1990 «nella parte in cui non prevede che l'iscrizione alla Cassa convenuta e l'obbligo conseguente di contribuzione debba rimanere anche per gli ingegneri ed architetti che, già iscritti a forme di previdenza obbligatoria a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, abbiano conseguito la pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età e non possano fruire, per la successiva attività professionale, di supplemento di pensione ex art. 6 legge n. 290/1990 siccome statuito da Corte costituzionale n. 259/1992».

Nell'ipotesi, infine, in cui la Corte regolatrice intendesse riaffermare la precedente statuizione, esamini la Corte, in riferimento ai medesimi precetti costituzionali, la legittimità della legge n. 322/1958 «nella parte in cui non prevede possibilità di supplementi di pensione per i liberi professionisti che, collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età a seguito di un rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con lo Stato o sue aziende autonome, successivamente esercitino in modo continuativo attività liberoprofessionale con iscrizione obbligatoria alla Cassa convenuta». È appena il caso di rilevare che la testé formulata eccezione, sollevata in via subordinata dai ricorrenti, trae rilevanza e non manifesta infondatezza dal rappresentare «l'altra faccia» di una doglianza incentrata sul fatto di una contribuzione altrimenti del tutto inutile ed improduttiva di vantaggi per i soggetti obbligati.

In forza delle prospettate eccezioni, viene disposta la sospensione del presente giudizio sino a decisione della Corte costituzionale, cui vengono trasmessi gli atti; viene altresì disposto che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e altresì comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 16 febbraio 1993

Il pretore: (firma illeggibile)

L'assistente giudiziario: PASQUALI

Depositato in cancelleria il 18 febbraio 1993.

L'assistente giudiziario: (firma illeggibile)

93C0455

N. 202

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 aprile 1993) dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza a carico di Ulargiu Ruggero

Ordinamento penitenziario - Internati (per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive) affetti da Aids - Mancata previsione per essi dell'obbligatorio (o facoltativo) differimento dell'esecuzione della misura stabilita per i detenuti in espiazione di pena detentiva - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena e sul diritto alla salute.

(C.P., artt. 212, 147 e 146, come modificato dal d.-l. 12 novembre 1992, n. 431).

(Cost., artt. 3, 27 e 32).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento chiamato all'udienza del 16 dicembre 1992 nei confronti di Ulargiu Ruggero, nato a Segariu (Cagliari) il 3 gennaio 1956, attualmente agli arresti domiciliari in Sigariu, via Umberto I n. 14.

Sull'appello avverso l'ordinanza 23 aprile 1992 con la quale il magistrato di sorveglianza di Roma sostituiva la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata al predetto con ordinanza 13 aprile 1991 del magistrato di sorveglianza di Modena, con quella detentiva della casa di lavoro per la durata di anni uno.

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 27 aprile 1992 il magistrato di sorveglianza di Roma sostituiva la misura di sicurezza della libertà vigilata con quella detentiva della casa di lavoro per un periodo di anni uno, in quanto nel corso della esecuzione della libertà vigilata l'Ulargiu era stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente e successivamente condannato in primo grado per tale reato.

Avverso tale ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 231 del c.p., la difesa dell'Ulargiu proponeva appello in ragione delle gravi condizioni di salute del predetto il quale, essendo affetto da AIDS conclamato, necessità di costanti e continuativi contatti con presidi sanitari specializzati, inattuabili nel contesto della esecuzione della misura di sicurezza detentiva allo stesso inflitta.

Merita di essere preliminarmente osservato che, nel caso per cui si procede, con il provvedimento impugnato si è esattamente considerato che il grave reato commesso dall'Ulargiu è univocamente sintomatico dell'aggravarsi della pericolosità sociale del soggetto.

Per altri versi la stessa condotta criminosa rende evidente l'inidoneità della libertà vigilata anche semplicemente ad impedire all'Ulargiu la commissione di reati.

Peraltro egli, a cui già era stata imposta la cauzione di buona condotta a seguito di altre violazioni alle prescrizioni, si era sottratto anche a tale obbligo.

Pertanto l'aggravamento della misura di sicurezza con la conseguente irrogazione di quella detentiva appare determinazione necessaria ai sensi dell'art. 231 del c.p.

Il provvedimento impugnato dunque deve essere confermato essendosi con esso esattamente valutato l'aggravarsi della pericolosità sociale dalla quale poi il magistrato ha fatto discendere le conseguenze previste dall'ordinamento.

Per effetto dell'art. 680 del c.p.p., alla conferma dell'impugnata ordinanza, a cui il tribunale per quanto sopra considerato dovrebbe pervenire, seguirebbe l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva congruamente già individuata dal magistrato con ordinanza del 27 aprile 1992.

Da tanto, tuttavia, nasce pure la necessità di valutare l'incidenza dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva sulle condizioni di salute dell'appellante.

Per questo motivo il procedimento — previa sospensione provvisoria della misura di sicurezza oggetto del gravame — veniva rinviato al fine di accertare le attuali condizioni di salute dell'Ulargiu.

La documentazione sanitaria acquisita agli atti, proveniente anche dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove l'Ulargiu è stato più volte ricoverato, confermava la patologia riscontrata allo stesso, attestando l'AIDS conclamata con conseguente necessità di continuativi controlli medici tanto che, proprio a causa di tale affezione l'Ulargiu otteneva ai sensi dell'art. 3 del d.-l. 12 novembre 1992, n. 431, la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti che ha originato l'aggravamento della misura di sicurezza non detentiva.

Il decreto citato contempla, peraltro, i casi di incompatibilità con il regime detentivo, quando ricorre una ipotesi di AIDS conclamato o di «grave deficienza immunitaria», soltanto nei confronti di imputati o di detenuti in espiazione di pena definitiva, nulla prevedendo invece per gli internati a seguito di misura di sicurezza detentiva.

Per questi ultimi, l'art. 5 del predetto decreto prevede solo che nella ipotesi di ricovero con piantonamento, attuato ex art. 11 della legge n. 354/1975, gli internati siano inviati in appositi ospedali specializzati indicati con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.

Per quanto detto preliminare alla declaratoria di aggravamento di una misura di sicurezza in misura detentiva appare il rilievo della mancata previsione del medesimo trattamento legislativo tra condannati e sottoposti a misura di sicurezza detentiva colpiti dalle patologia di cui al decreto legge citato, o comunque da patologie gravi, con disparità di trattamento a parità di situazioni sostanziali, senza ragionevoli giustificazioni.

La disparità è evidente nel caso in esame considerando che l'Ulargiu, pur inizialmente indagato in stato di custodia cautelare in carcere, beneficia attualmente degli arresti domiciliari proprio in applicazione della normativa citata che preclude al giudice ogni valutazione concernente l'idoneità dei presidi terapeutici praticabili ai sensi e con le forme di cui all'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

La questione è pure rilevante ove si consideri che non si rinviene nell'ordinamento norma alcuna che parifichi la condizione dell'internato o di colui che deve essere internato a quella del detenuto o di colui che deve essere detenuto in espiazione di pena, che siano colpiti da infermità grave, potendosi applicare il disposto del rinvio dell'esecuzione di cui all'art. 147 del c.p. soltanto nel secondo caso e non allo stato detentivo costituito dall'internamento.

Tanto, in particolare, già motivo di questione di costituzionalità sollevata dal magistrato di sorveglianza del Tribunale di Modena con ordinanza del 12 marzo 1991, impedisce a questo tribunale di far applicazione del disposto del citato art. 147 del c.p., pur essendo la comminatoria di una misura di sicurezza detentiva immediatamente esecutiva e pur sussistendo uno stato di infermità grave.

Tale sensibile lacuna, non colmabile in via interpretativa, attesa la tipicità sia dei casi di sospensione o trasformazione (art. 212 del c.p.) sia di revoca (art. 207 del c.p.) delle misure di sicurezza, risulta ora ancor più approfondita e manifesta alla luce della legislazione in materia specificatamente disciplinante la incompatibilità della patologia fisica derivante da affezioni prodotte dal virus HIV con la contenzione dei soggetti in istituti destinati all'espiazione di pene detentive.

L'evidente disparità di trattamento tra internati per misura di sicurezza detentiva e condannati pure colpiti in pari grado dalla stessa patologia non può trovare valido e ragionevole fondamento né in una sostanziale diversità di trattamento sanitario registrabile nei diversi istituti rispettivamente destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza e delle pene, né in una sostanziale diversità del momento custodiale che, connaturato pure all'esecuzione delle misure di sicurezza per definizione detentive (art. 215 del c.p.), costituisce di esse portato caratterizzante.

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive infatti (art. 216 e 55 del c.p.) si specificano in ragione della forma peculiare di pericolosità sociale, o della causa di essa, ma in nessun modo determinano un regime custodiale che si differenzia in ragione della particolare patologia o della sua gravità rispetto a quello riservato ai condannati a pene detentive.

Se dunque il momento custodiale in istituto di pena è ritenuto oggettivamente non compatibile con determinate patologie di cui il condannato sia portatore, cosicché la pretesa punitiva è destinata ad essere subordinata alla tutela della salute e al senso di umanità, e così si individua una precisa gerarchia di valori etici, ma, per ciò che qui importa anche costituzionali, non può non riconoscersi che, in applicazione della medesima gerarchia di valori anche la pretesa di eseguire misure di sicurezza detentive debba subordinarsi alla tutela della salute, fondamentale diritto dell'individuo in quanto tale (art. 32 Cost.) e a qual senso d'umanità che deve informare ogni forma di esecuzione restrittiva, prescindendo dall'esser sottoposto a pena o misura di sicurezza detentiva.

Le norme di cui agli artt. 212, 147 e 146 del c.p. così come modificato dal decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, si pongono dunque in contrasto con l'art. 3 della costituzione nella parte in cui non prevedono il differimento, obbligatorio o facoltativo della esecuzione della misura di sicurezza detentiva nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave «deficienze immunitarie» o comunque da grave infermità che renda incompatibile un regime detentivo.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 212, 147 e 146 del c.p. così come modificato dal decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, nella parte in cui non prevedono la sospensione della misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave «deficienze immunitarie» o da gravi infermità che ne rendono incompatibile l'esecuzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Demanda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, alla Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992

Il presidente: VITTOZZI

Il magistrato estensore: (firma illeggibile)

Depositato in cancelleria il 20 gennaio 1993.

Il collaboratore di cancelleria: GIUSTINIANI

N. 203

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1993 dalla pretura di Salerno, sezione distaccata di Mercato S. Severino, nel procedimento civile vertente tra Sessa Vigilante ed altra e Pappalardo Soccorsa

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operatività di diritto anche in assenza di trattative relative al nuovo canone - Mancata previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore - Omessa previsione di cessazione della proroga in caso di necessità del locatore - Irragionevole compressione del diritto di proprietà.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359). (Cost., artt. 3 e 42).

IL VICE PRETORE

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede;

RILEVA

Con atto di citazione notificato il 23 novembre 1992 Sessa Vigilante e Salomone Mariantonia, premettendo di aver concesso in locazione, con decorrenza 1° dicembre 1980, per uso abitazione un appartamento di vani 5 ed accessori in Mercato San Severino alla via G. Amendola n. 11, piano II alla sig.ra Pappalardo Soccorsa, per il canone attuale di L. 210.000, e che detto contratto andava a scadere il 30 novembre 1992, data per la quale era stata intimata tempestiva disdetta, intimavano alla conduttrice licenza per finita locazione alla predetta data, nel contempo citandola per la convalida o, in caso, di opposizione, per l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, con condanna alle spese.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'intimata che si opponeva alla convalida in forza del disposto dell'art. 11 legge 8 agosto 1992, n. 359, specificamente adducendo di intender valersi della possibilità di stipulare un patto in deroga o, in mancanza, di usufruire della conseguente proroga di due anni del contratto di locazione.

Gli intimati deducevano l'inapplicabilità al caso di specie della normativa invocata, non essendo intercorsa alcuna trattativa per il rinnovo del contratto, richiedendo, stante l'opposizione, l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio, ex art. 665 del c.p.c.

Sulle contrapposte richieste veniva riservata la decisione.

Va, preliminarmente, osservato come il tenore letterale della norma invocata dall'intimata, non consente di limitare la proroga ai soli casi in cui il mancato accordo sul canone si sia avuto prima, nel corso o al termine di trattative per la stipula del patto in deroga, comminandosi la proroga, a tenore letterale della norma, in tutti casi in cui, alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della legge (come nel caso di specie), le parti, comunque, non raggiungano un accordo sul canone.

Alla luce di tale premessa, questo giudice rileva come la norma invocata dalla conduttrice, nel caso in esame, vale a dire l'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, non vada esente da forti dubbi di incostituzionalità, con riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Carta costituzionale.

Ed invero la disciplina indicata pone una proroga generalizzata ed indifferenziata senza una previa valutazione comparativa delle condizioni economiche del conduttore e del locatore, risultando evidente come, per effetto della norma, conduttori economicamente più forti possano arricchirsi nei confronti di locatori in posizione economica più svantaggiata.

D'altra parte, al locatore viene imposta la proroga biennale senza possibilità di allegazione, al fine di evitarla o, una volta sorta, di farla cessare, di necessità personali, imponendosi, così, la sostanziale privazione del bene per due anni senza che le sue esigenze ed i suoi bisogni, connessi al bene primario dell'abitazione, siano in alcun modo presi in considerazione.

Va, quindi, sollevata, in quanto rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata, questione di costituzionalità della norma in esame, invocando il relativo giudizio della consulta.

All'esito del giudizio incidentale così attivato potrà essere presa in esame l'istanza di concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, intendendosi il presente giudizio sospeso nella pendenza della fase sommaria a prima dell'esaurimento del potere del Giudice di emettere i provvedimenti relativi a tale fase, a cognizione non piena, ex art. 665 del c.p.c.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio in corso, iscritto al n. 9865/92 racc. di questa pretura e vertente tra Sessa Vigilante e Salomone Mariantonia contro Pappalardo Soccora;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, per contrasto con gli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione;

Ordina: a) la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in uno alla prova degli adempimenti di cui appresso; b) la notificaione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; c) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Mercato San Severino, addì 23 febbraio 1993

Il V. pretore: NAPOLI

93C0457

N. 204

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille Benito contro l'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta

Fallimento e procedure concorsuali - Riconoscimento al fallito di una capacità processuale limitata all'intervento in giudizio per le questioni da cui potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta - Conseguente impossibilità per esso di proporre ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate - Ingiustificata previsione di diversa disciplina rispetto a situazioni identiche (reato di bancarotta e reato tributario) con incidenza sul diritto di difesa.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 113).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 2834 e 2835 dell'anno 1987, promossi, in data 11 dicembre 1987, da La Vaille Benito, avverso l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta del 9 ottobre 1987, nonché avverso l'avviso di irrogazione di sanzione emesso dallo stesso ufficio in pari data;

CONSIDERATO IN FATTO

che La Vaille Benito, sottoposto a procedura concorsuale per sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta, cogli atti depositati in data 11 dicembre 1987, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento e l'avviso di irrogazione di sanzione in epigrafe precisati, deducendone la illegittimità e chiedendone il conseguente annullamento;

che l'ufficio I.V.A. di Caltanissetta, con le note in atti, ha rilevato che il ricorrente, a cagione della pronuncia di fallimento, ha perduto la capacità processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale, essendo la legittimazione esclusivamente riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da cui potrebbe conseguire «un'imputazione di bancarotta», per come espressamente previsto dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

che il curatore del fallimento non ha proposto, per come è pacifico, alcun ricorso avverso gli avvisi in epigrafe indicati.

RILEVATO IN DIRITTO

che le violazioni fiscali contestate al La Vaille Benito sono di per sé sanzionabili penalmente con l'arresto o con l'ammenda, a sensi delle disposizioni di cui al d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni di cui al d.-l. 15 dicembre 1982, n. 916 e legge 12 febbraio 1983, n. 27;

che la limitata capacità processuale riconosciuta al fallito, seppure attraverso lo strumento processuale dell'intervento nel giudizio e «solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta» (art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), appare inidonea a legittimare il medesimo fallito, nonostante la inerzia del curatore, alla proposizione del ricorso tributario, nonostante dalla definitività degli avvisi di accertamento, appare facile opinare, a cagione dell'eventuale accertamento della responsabilità penale, il pervenire al fallito stesso di gravissimi e pregiudizievoli effetti;

che la menzionata limitata capacità processuale, seppure riconosciuta nell'apprezzabile intento del legislatore di salvaguardare il fallito dalle sanzioni penali che allo stesso potrebbero derivare da un'eventuale imputazione di bancarotta, appare inidonea, nella fattispecie in esame, a consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per la salvaguardia dalle sanzioni penali comminate per le violazioni fiscali;

che, per ciò, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, appare in contrasto con le disposizioni della Costituzione di cui agli art. 24 e 113, secondo comma, non potendosi, peraltro, opinare regolamentazioni diverse rispetto a situazioni sostanzialmente identiche;

che la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 43 del r.d. 267 del 1942 nella parte in cui non riconosce al fallito la capacità processuale alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, appare rilevante e non manifestamente infondata;

che la definizione dei giudizi riuniti è dipendente della risoluzione della menzionata questione di legittimità costituzionale;

P. Q. M.

Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende i giudizi riuniti;

Dispone:

- 1) che la segreteria provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*
- 2) che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti costituite;*
- 3) che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato.*

Caltanissetta, addì 8 febbraio 1993

Il presidente: ZODA

93C0458

N. 205

Ordinanza emessa il 18 marzo 1993 dal tribunale di Vicenza nel procedimento per la liquidazione del compenso spettante a Parise Francesco, n.q. di commissario liquidatore nella procedura di concordato preventivo Inteltrade s.a.s.

Procedure concorsuali - Procedura di concordato preventivo con cessione dei beni - Compenso del commissario giudiziale - Determinazione in base a percentuali sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario - Trattamento di privilegio rispetto al compenso spettante al curatore fallimentare determinato in base alle stesse percentuali, ma calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo del fallimento - Irragionevole diverso trattamento dei due organi fallimentari in questione soprattutto in considerazione del maggior impegno e delle più gravi responsabilità del curatore fallimentare.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 39, comb. disp. e 165, comb. disp.)

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla richiesta del commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo con cessione di beni cui è stata ammessa la ditta Inteltrade S.a.s. presentata in data 17 marzo 1993;

Premesso che con la citata richiesta il dott. F. Parise, chiede a questo tribunale la liquidazione del compenso per l'opera svolta quale commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo della ditta Inteltrade S.a.s., relativamente alla fase della procedura fino all'omologa, avvenuta con sentenza del 10 luglio 1992, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1993 ed entrato in vigore il giorno successivo, riservandosi di chiedere in prosieguo il compenso per l'opera successiva all'omologa, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 5;

Ritenuto che la predetta richiesta è conforme alle disposizioni citate; invero l'art. 5 del d.m. n. 570/1992, dopo l'attribuzione al commissario preposto al concordato preventivo di un compenso, determinato con le percentuali dell'art. 1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 della legge fall., prevede al secondo comma che «al commissario giudiziale spettano i compensi anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo, determinati secondo quanto previsto al primo comma ovvero con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dall'art. 182 del regio decreto n. 267/1942»;

che, pertanto, è indiscutibile che, in forza di tale normativa, al commissario giudiziale preposto ad una procedura di concordato preventivo competono due compensi: uno per l'attività prestata fino alla omologazione del concordato ed un altro per la fase successiva, per cui appare legittima la pretesa del commissario dott. Parise che gli sia liquidato il compenso per l'opera espletata fino al momento dell'omologa;

che la recente normativa regolamentare, se ha avuto il pregio di risolvere il discusso (in dottrina) problema circa il momento in cui la liquidazione del compenso debba essere fatta (è chiaro che essendo, ora, previsti un compenso fino all'omologa ed un altro per l'attività successiva, il primo debba essere liquidato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di omologa e il secondo dopo l'accertamento dell'avvenuta esecuzione del concordato), crea una disparità di trattamento retributivo con il curatore fallimentare e tra commissari stessi, a seconda che si tratti di concordato con garanzia o con cessione di beni, tale da giustificare il rinvio alla Corte costituzionale perché esamini la conformità al dettato costituzionale (art. 3) del combinato disposto degli artt. 165 e 39 della legge fall. nella parte in cui prevedono che il compenso al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo sia liquidato «secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia». Con tale rinvio, infatti, le citate norme legislative demandano all'organo amministrativo di fissare i parametri per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale, sicché l'atto del Ministro, diventando parte integrante del tessuto legislativo che lo recepisce aprioristicamente, acquista forza di legge, con conseguenziale possibilità di censura da parte del giudice delle leggi. Del resto, se così non fosse, il tribunale potrebbe disapplicare direttamente la disposizione contenuta nel decreto, ma, in tal caso, gli artt. 39 e 165 legge fallimentare resterebbero privi di contenuto e si attribuirebbe al giudice quel potere integrativo che la normativa fallimentare ha riservato al Ministro;

Rilevato che la disparità di trattamento tra il compenso dovuto al curatore fallimentare e quelli previsti per il commissario giudiziale; secondo i criteri di determinazione contenuti nel recente decreto del 1992, emerge dalle seguenti considerazioni:

a) nel concordato preventivo, fino all'omologazione l'opera del commissario giudiziale è ridotta ad una mera attività (penetrante, attenta, qualificata ma pur sempre) di controllo sulla gestione dell'attività del debitore, nel mentre il curatore fallimentare ha la gestione del patrimonio del debitore fallito (che, appunto, a differenza di quello concordatario, perde la disponibilità e l'amministrazione dei suoi beni), con tutte le conseguenze in ordine all'impegno che tale gestione comporta. Eppure per il curatore viene previsto un compenso determinato secondo percentuali sull'attivo realizzato e sull'ammontare del passivo del fallimento (art. 1), nel mentre per il commissario è previsto un compenso determinato secondo le stesse percentuali, ma sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 della legge fallimentare (art. 5, primo comma).

E si capisce agevolmente come non sia di poco conto porre a base del calcolo l'attivo effettivamente realizzato o quello inventariato, tanto più che è ancora discusso se nell'ammontare dell'attivo realizzato si debba tener conto di quanto ricavato dalla vendita dei beni ipotecati o dati in pegno o dalla vendita in sede di esecuzione individuale iniziata prima del fallimento. Per quanto attiene, invece, al passivo, il raffronto potrebbe essere più favorevole al curatore in quanto il passivo posto a base del calcolo per l'organo fallimentare è quello definitivo risultante dallo stato passivo, come modificato con le insinuazioni tardive opposizioni ecc., nel mentre quello accertato dal commissario nella relazione di cui all'art. 172 della legge fallimentare (cui evidentemente intende riferirsi il decreto ministeriale parlando impropriamente di passivo inventariato), è determinato all'inizio della procedura ed ha carattere provvisorio, per cui è suscettibile, come l'esperienza insegna, di modifiche (per lo più) peggiorative sia in sede di votazione, ove il giudice delegato può ammettere ancora provvisoriamente i crediti contestati, sia in prosieguo; tuttavia, considerato che le percentuali sull'attivo sono di gran lunga superiori a quelle sul passivo, si vede come il maggior compenso derivante al

curatore dal calcolo sul passivo non valga ad equilibrare lo svantaggio derivante dal calcolo sull'attivo realizzato, piuttosto che su quello inventariato. Un giusto equilibrio sembrava essere stato raggiunto sul punto con il d.m. 17 aprile 1987 — ora sostituito dal d.m. 28 luglio 1992 di cui si sta trattando — che conteneva la stessa disposizione di cui al primo comma dell'art. 5, ma aggiungeva che l'ammontare dell'attivo e del passivo andavano ridotti della metà; questa limitazione è scomparsa nel nuovo testo.

Né è di poco conto, in termini economici per l'avente diritto, che il curatore possa percepire il suo compenso solo alla fine della procedura dopo l'approvazione del conto della gestione, nel mentre il primo compenso al commissario vada liquidato dopo l'omologa del concordato, che normalmente interviene entro breve tempo dall'inizio della procedura concordataria;

b) si potrebbe dire, se l'art. 5 si fermasse a questa disposizione, che rientra nel potere discrezionale del legislatore — o dell'organo da lui demandato — determinare un compenso per il commissario superiore a quello che competerebbe al curatore nel caso lo stesso debitore fosse stato dichiarato fallito, ma anche l'esercizio del potere discrezionale è sindacabile dalla Corte, come dalla stessa costantemente affermato, ove la disposizione avente forza di legge travalichi i limiti della ragionevolezza. Orbene, pare a questo collegio che tali limiti vengano superati con la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 5 del citato attuale d.m. (che costituisce una innovazione, non prevista dal precedente del 1987), che come detto, attribuisce un ulteriore compenso al commissario per la fase successiva alla liquidazione, determinato, nel caso di concordato con cessione di beni — che è la fattispecie che interessa — con le percentuali di cui all'art. 1 sull'attivo della liquidazione; senonché, la liquidazione dei beni è compito del liquidatore e non del commissario, il quale, dopo l'omologa, deve solo sorvegliare l'adempimento del concordato (art. 185 legge fall.):

A questo punto, comparando l'art. 1 del d.m., che riguarda il curatore, con il primo e il secondo comma dell'art. 5 dello stesso d.m., che riguardano il commissario, si ricava che il primo — il quale ha la gestione del patrimonio del debitore, collabora con il giudice delegato alla formazione dello stato passivo, provvede alla liquidazione dell'attivo e al riparto tra i creditori — ha diritto ad un unico compenso secondo percentuali calcolate sull'attivo realizzato e sul passivo accertato e il secondo — che esercita un controllo sulla gestione del debitore fino all'omologa e un controllo sull'adempimento del concordato nella fase successiva, ove è il liquidatore a realizzare il valore dei beni ceduti e a ripartirne il ricavato — ha diritto a due compensi: uno determinato secondo le stesse percentuali calcolate sull'attivo e sul passivo inventariati ed un altro determinato sull'attivo liquidato.

Ben sa questo collegio che il passaggio in giudicato della sentenza di omologa segna il momento conclusivo della procedura e che da questo momento si esauriscono le funzioni di ingerenza del commissario, che si trasformano in funzioni di mera sorveglianza sull'adempimento del concordato, per cui la previsione di due compensi, uno per ciascuna fase, ha una giustificazione giuridica; tuttavia quello che si intende mettere in evidenza non è tanto la duplicità del compenso quanto l'irragionevolezza dei criteri dettati per la determinazione degli stessi, l'applicazione dei quali comporta che il commissario giudiziale abbia diritto complessivamente ad un compenso (più o meno) doppio rispetto a quello del curatore, pur svolgendo un'attività sicuramente meno impegnativa, sia sotto il profilo gestionale che procedurale, e, normalmente, di durata più breve. In altre parole potrebbe anche essere opportuna una duplicazione del compenso al commissario, uno per ciascuna fase, ma bisognerebbe dettare dei criteri di determinazione che evitassero l'inconveniente evidenziato, facendo sì che al commissario venga complessivamente attribuita una retribuzione proporzionata al tipo di attività svolta e che non superi quella che competerebbe al curatore qualora lo stesso debitore fosse stato dichiarato fallito;

c) le percentuali di cui all'art. 1 oscillano tra un minimo e un massimo, tra i quali il tribunale può graduare il compenso del curatore «tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni»; questi criteri non sono richiamati nell'art. 5 (né nel primo né nel secondo comma), per il quale i (due) compensi al commissario giudiziale sono «determinati con le percentuali di cui all'art. 1», sicché la quantificazione di detti compensi prescinde completamente dai risultati ottenuti, dall'importanza della procedura ecc. ed è affidata all'interprete una graduazione discrezionale tra l'utilizzazione delle percentuali al minimo o al massimo. Sarebbe arduo, infatti, ritenere applicabili per analogia al commissario i criteri di cui all'art. 1 dettati per il curatore dal momento che l'art. 5, come visto, richiama l'art. 1 ma solo per quanto riguarda le percentuali ivi indicate. Peraltro i criteri dettati dall'art. 1 non sempre sarebbero applicabili al commissario; ad esempio il riferimento ai risultati ottenuti — con cui chiaramente si intende adeguare il compenso del curatore all'entità della ripartizione fatta ai creditori — non è utilizzabile nella liquidazione del compenso dovuto al commissario fino all'omologa né nella liquidazione del secondo compenso (quello dopo l'omologa) perché il commissario non procede alla liquidazione e al riparto, per cui, ove se ne tenesse conto, si utilizzerebbero i risultati ottenuti dal liquidatore;

d) disparità di trattamento ricorre anche nel caso che il curatore e il commissario cessino dalle loro funzioni prima della chiusura delle operazioni; in ambedue le ipotesi è previsto che il compenso venga liquidato «tenuto conto dell'opera prestata», con la determinante differenza che per il primo vanno utilizzati «i criteri indicati nell'art. 1» (art. 2 primo comma) e per il secondo «i criteri fissati» (art. 5, quarto comma). Ciò significa che il curatore, se cessa anticipatamente dalle sue funzioni, ha diritto sempre ad un unico compenso parametrato all'opera prestata, nel mentre se nelle stesse condizioni si viene a trovare il commissario bisogna distinguere se questi cessi dalle sue funzioni prima o dopo l'omologa. Avendo, infatti, la normativa in esame distinto queste due fasi e richiamando l'art. 5, quarto comma, i criteri fissati evidentemente nei commi precedenti dello stesso articolo, ne deriva che, se l'attività del commissario cessa dopo l'omologa, egli ha diritto al compenso pieno per la prima fase, a norma del primo comma dell'art. 5, e ad un secondo compenso in relazione all'opera prestata nella seconda. Il che, tra l'altro, crea anche una disparità di trattamento economico a seconda del momento in cui il commissario cessa dalle sue funzioni, non essendo la determinazione del compenso correlata all'entità dell'opera prestata nell'arco dell'intera procedura come, invece, accade per il curatore;

e) nel caso il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è sempre uno solo ed è determinato secondo le percentuali sull'attivo e sul passivo di cui all'art. 1, «calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori» (art. 2, secondo comma, del d.m.); al contrario, al commissario del concordato preventivo — ove, dopo l'omologa, i suoi compiti sono simili a quelli del curatore dopo l'omologa del concordato fallimentare — compete, solo per questa fase, un compenso che si aggiunge a quello per l'opera prestata antecedentemente all'omologa.

Cosicché, considerato che il termine finale per la presentazione della proposta di concordato fallimentare, nel silenzio dell'art. 124 legge fallimentare (che pone solo il termine iniziale), è individuabile nell'emanazione del decreto di chiusura del fallimento, il curatore potrebbe aver svolta tutta l'attività gestoria e liquidatoria fallimentare e poi trovarsi a svolgere quella di sorveglianza concordataria percependo sempre un unico compenso calcolato sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori, nel mentre, al commissario giudiziale ne competono sempre due, calcolati uno sull'attivo e sul passivo inventariati e l'altro sull'attivo realizzato. Ed è facile immaginare come nelle stesse condizioni patrimoniali — salvo casi eccezionali di un fallimento con attivo ridotto in cui col concordato vengano pagati i creditori con alte percentuali — l'importo complessivo del compenso spettante al commissario sia sempre più elevato di quello liquidabile al curatore;

f) la disparità di trattamento retributivo è ancor più eclatante se si prende in esame la posizione del commissario preposto ad un concordato con garanzia, che non interessa il caso di specie, ma rileva per evidenziare, da un lato, la perversità del sistema posto dall'art. 5 e, dall'altro, una disparità di trattamento tra commissari preposti a diversi tipi di concordato preventivo. Invero, per la liquidazione del compenso al commissario del concordato con garanzia sono dettati gli stessi criteri che per il commissario del concordato con cessione, con l'unica differenza che, per il primo, il compenso per la fase successiva all'omologa è determinato secondo le modalità di cui al comma 1°, cioè con le percentuali dell'art. 1 sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario. Ossia, in caso di concordato con garanzia, anche il secondo compenso va liquidato sull'attivo e sul passivo inventariati e non soltanto sull'attivo della liquidazione come per l'ipotesi del concordato con cessione di beni (e non potrebbe essere diversamente perché nel concordato con garanzia non vi è una fase liquidatoria); il che significa che, nel primo caso, il compenso è più alto che nel secondo (sia perché va calcolato sull'attivo e sul passivo, sia perché, normalmente, l'attivo liquidato e realizzato è inferiore a quello preventivato), pur essendo notorio che l'opera di sorveglianza sull'adempimento di un concordato con garanzia richiede un impegno meno intenso e più limitato nel tempo rispetto a quello necessario, non solo per portare a termine la procedura fallimentare, ma anche rispetto a quello richiesto per il controllo sull'adempimento del concordato con cessione.

In sostanza, il sistema posto dall'art. 5 del d.m. del 1992 è tale da creare delle ingiustificate disparità di trattamento retributivo non solo tra il commissario e il curatore, ma tra gli stessi commissari, a seconda che siano preposti ad un concordato con garanzia o con cessione di beni; distinzione quest'ultima che potrebbe anche essere opportuna ai fini retributivi, purché si risolva, in considerazione dell'impegno richiesto, in un compenso più vantaggioso per il commissario del secondo e non per quello del primo, come invece accade in applicazione dell'art. 5 in esame.

Ritenuto, in conclusione, che l'art. 5 del d.m. 29 luglio 1992 ha forza di legge in quanto integra l'art. 165 della legge fallimentare, che richiama l'art. 39 della stessa legge;

che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma per l'ingiustificata disparità di trattamento retributivo che crea tra il commissario giudiziale preposto al concordato preventivo e il curatore fallimentare, nonché tra gli stessi commissari, a seconda che si tratti di concordato con garanzia o con cessione di beni;

che la questione è rilevante nel presente giudizio camerale di liquidazione del compenso richiesto dal commissario giudiziale del concordato preventivo Inteltrade S.a.s. perché costui fonda la propria domanda, per l'attività svolta fino alla omologa del concordato (ed ha già preannunciato la richiesta del secondo compenso per la fase successiva, quando sarà), proprio sul disposto del citato art. 5;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39 e 165 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui, prevedendo che il compenso al commissario giudiziale preposto al concordato preventivo sia liquidato «secondo le norme stabilite con decreto del Ministro per la grazia e giustizia», recepiscono l'art. 5 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1993, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale, unitamente alla richiesta del commissario giudiziale dott. F. Parise depositata il 17 marzo 1993;

Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al dott. F. Parise, al pubblico ministero in sede, e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Dispone la sospensione del presente giudizio camerale di liquidazione del compenso fino alla decisione della Corte costituzionale.

Così deciso addì 18 marzo 1993

Il presidente: DE ROBERTIS

Depositata il 22 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

93C0459

N. 206

Ordinanza emessa il 23 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sul ricorso proposto da Carpasio Alberto contro l'Università degli studi di Napoli

Impiego pubblico - Inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, del personale appartenente al comparto Ministeri e per quello dipendente dall'A.N.A.S., dall'A.I.M.A. e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assunto in esito a concorsi banditi anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché per il personale che lo precede in ruolo - Mancata previsione altresì dell'inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale non docente dell'Università (nella fattispecie bibliotecari inquadrati nella ottava qualifica funzionale) avente i requisiti predetti - Disparità di trattamento di situazioni omogenee.

(D.-L. 24 novembre 1990, n. 344, artt. 7 e 8, primo comma, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4673/91 reg. gen. (n. 1096/91 r. sez.), proposto da Carpasio Alberto rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Russo, presso il quale elett.te domicilio in Napoli alla via S. Teresa al Museo n. 8, contro l'Università degli studi di Napoli, in persona del suo Rettore *pro tempore*, rapp.ta e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, alla via Diaz n. 11, *ope legis* domicilio; per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991, col quale viene respinta la sua istanza di inquadramento nella qualifica funzionale superiore. E per la declaratoria del suo diritto al predetto inquadramento.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli studi di Napoli;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 23 aprile 1992 la relazione del dott. Leonardo Pasanisi;

Udito altresì l'avv. Maurizio Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 21 maggio 1991 e depositato il successivo 14 giugno, il sig. Carpasio Alberto, funzionario dell'Università degli studi di Napoli inquadrato nell'ottava qualifica funzionale *ex lege* n. 312/1980, ricorreva innanzi a questo t.a.r. contro l'amministrazione di appartenenza per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2878 dell'11 aprile 1991 del rettore, col quale era stata respinta la sua istanza di inquadramento nella qualifica funzionale superiore, e comunque perché venisse dichiarato il suo diritto al predetto inquadramento.

Il ricorrente infatti, premesso che aveva chiesto all'Università degli studi di Napoli l'attribuzione della qualifica funzionale superiore con decorrenza 31 dicembre 1990 ai sensi degli artt. 7 e 8 primo comma della legge 23 gennaio 1991 n. 21, e che tale richiesta era stata rigettata sul presupposto dell'inapplicabilità di detta normativa al personale del comparto Università, deduceva l'illegittimità del provvedimento impugnato per il seguente motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 primo comma della legge 23 gennaio 1991, n. 21 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, falso presupposto, disparità di trattamento.

A suo parere, infatti, la legge n. 21/1991, in quanto recante «disposizioni in materia di pubblico impiego», non è riferibile solo a talune categorie di pubblici dipendenti, ma a tutti i pubblici dipendenti soggetti alla disciplina della legge n. 312/1980, in considerazione della finalità costantemente perseguita dal Legislatore in materia di pubblico impiego, che è quella di rendere omogenee le progressioni di carriera nelle diverse amministrazioni pubbliche.

A parere del ricorrente, inoltre, l'impugnato provvedimento sarebbe affetto dai denunciati vizi anche sotto altro convergente profilo: considerato che la *ratio* dell'invocata normativa sarebbe quella di consentire l'inquadramento ivi previsto nei confronti di tutti coloro che vennero tempo addietro assunti alle dipendenze dello Stato sulla base di determinate procedure concorsuali («concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/80 per le qualifiche dell'*ex* carriera direttiva od equiparata o superiori...»), sarebbe illogico discriminare il personale in funzione di scelte effettuate prima dell'istituzione dei comparti: il che si verificherebbe nel caso di specie, laddove il ricorrente, pur essendo stato assunto in virtù di procedura concorsuale come quella considerata dalla norma in esame, non potrebbe accedere alla qualifica funzionale superiore per il solo fatto di avere optato, all'epoca, per un posto presso il Ministero della pubblica istruzione (e di essere entrato conseguentemente nelle segreterie universitarie), mentre gli altri vincitori dello stesso o di analoghi concorsi gioverebbero dell'inquadramento nella predetta qualifica per la semplice circostanza di aver optato, all'epoca, per un posto di altro Ministero.

In subordine, il ricorrente sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 primo comma, della legge n. 21/1991 in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludono dall'accesso a qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, il personale del comparto Università attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale *ex lege* n. 312/1980, ed assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980 per qualifiche dell'*ex* carriera direttiva di consigliere o equiparate o superiori.

Con fascicolo depositato in data 22 aprile 1992, si costituiva in giudizio l'Università degli studi di Napoli, depositando l'istanza del ricorrente ed il provvedimento del rettore impugnato.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 1992, il procuratore del ricorrente chiedeva la decisione del ricorso.

DIRITTO

1. — Il presente gravame ha per oggetto il provvedimento col quale il rettore dell'Università degli studi di Napoli ha respinto l'istanza del ricorrente, funzionario di biblioteca inquadrato nell'ottava qualifica funzionale *ex lege* n. 312/1980, diretta ad ottenere l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, ai sensi degli artt. 7 e 8, primo comma, legge n. 21/1991.

2. — Di tale atto, il sig. Carpasio denunzia la illegittimità e ne chiede l'annullamento, affidando le sue doglianze al seguente motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, primo comma, legge n. 21/1991 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, falso presupposto, disparità di trattamento. A suo parere, infatti, l'invocata normativa (contrariamente a quanto sostenuto dal rettore nell'impugnato provvedimento), sarebbe comunque applicabile a tutti i pubblici dipendenti soggetti alla legge n. 312/1980, in considerazione sia del dato testuale (in quanto il cennato provvedimento legislativo reca «disposizioni in materia di pubblico impiego»), sia di quello logico-interpretativo, non essendo ammissibile discriminare lo stesso personale (assunto cioè alle dipendenze dello Stato in virtù di concorsi espletati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 312/1980), in funzione di scelte effettuate prima dell'istituzione dei comparti.

3. — La censura è tuttavia infondata.

Il d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, (conv. in legge dall'art. 1, primo comma, legge 23 gennaio 1991, n. 21) reca la seguente intestazione: «corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego».

In particolare, gli artt. 7 e 8, primo comma, prevedono l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con effetto dal 31 dicembre 1990, e secondo le modalità indicate nella legge 7 luglio 1988, n. 254, per il solo personale appartenente al comparto ministeri e per quello dipendente dall'Anas, dall'Aima e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, «assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché per il personale che lo precede in ruolo».

Gli altri articoli del d.-l. in questione prevedono poi disposizioni di carattere normativo, o anche solo economico, per altre categorie di pubblici dipendenti (come ad esempio l'art. 9, che si applica, per espressa previsione del punto 4, al personale non docente del comparto Università, cui appartiene il ricorrente).

Emerge, quindi, dallo stesso tenore letterale delle norme di cui si invoca l'applicazione, l'infondatezza della doglianza in esame.

Gli artt. 7 e 8, primo comma, d.-l. n. 344/1990 si riferiscono esclusivamente al personale del comparto ministeri ed a quello appartenente alle amministrazioni autonome ivi indicate.

Il fatto che tali disposizioni siano state inserite in un contesto normativo più ampio, concernente anche altri settori del pubblico impiego, non rileva sul piano dell'individuazione dei loro destinatari, che rimangono quelli espressamente specificati.

Le considerazioni che precedono portano peraltro ad escludere la fondatezza della censura proposta, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere.

È noto, infatti, che in materia di inquadramento del personale, l'Amministrazione non dispone di poteri discrezionali, essendo la sua attività strettamente vincolata alla verifica della corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella astrattamente delineata dal legislatore: in applicazione di principi generali, non è quindi configurabile, nei confronti dei provvedimenti di inquadramento, il vizio di eccesso di potere, che, per definizione, postula l'esercizio di un'attività discrezionale (cfr. T.a.r. Veneto, sez. I, n. 604 del 17 luglio 1991; T.a.r. Campania, sez. I, n. 802 del 19 dicembre 1988).

4. — Il ricorso deve pertanto essere respinto, attesa la indubbia conformità alla legge del provvedimento impugnato. Il ricorrente, tuttavia, solleva, in subordine, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.-l. n. 344/1990 in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui escludono dall'accesso a qualifica funzionale superiore, con decorrenza 31 dicembre 1990, il personale del comparto Università, attualmente inquadrato nell'ottava qualifica funzionale in base alla legge n. 312/1980, ed assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 312/1980 per qualifiche dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparate e superiori.

Stante l'infondatezza nel merito della censura proposta, assume allora rilevanza la prospettata questione di legittimità costituzionale, che peraltro, a parere del collegio, non appare manifestamente infondata, perlomeno in relazione all'asserita violazione del principio di eguaglianza.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la resistente amministrazione universitaria, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato che l'attuale inquadramento del ricorrente nell'ottava qualifica funzionale deriva dalla sua partecipazione a concorso bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312/1980, per qualifica dell'ex carriera direttiva di consigliere o equiparata o superiore.

Appare quindi evidente che sussiste l'identità tra le due situazioni raffrontate.

Si tratta allora di verificare se la diversità di trattamento riservata alle due situazioni dall'ordinamento trovi adeguata giustificazione sul piano della logica e della ragionevolezza.

Al riguardo, occorre premettere che la legge n. 312/1980, nel dettare norme concernenti il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha distinto il personale dei ministeri (titolo I) da quello non docente delle Università (titolo III, capo II): ma ha tuttavia previsto, all'art. 80, primo comma, che le qualifiche di detto personale universitario siano uniformate ai principi di cui all'art. 2 (concernente appunto la classificazione in otto qualifiche funzionali del personale ministeriale).

Il collegamento così costituito tra le due categorie di personale quanto allo sviluppo della carriera ed ai criteri di inquadramento è sintomatico della individuazione della finalità in concreto perseguita dal legislatore, che è quella di rendere omogenea (e non di diversificare) la progressione della carriera nei due settori di pubblico impiego considerati.

Inoltre, poco prima della determinazione dei comparti di contrattazione collettiva (avvenuta con d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68), sono stati emanati due provvedimenti legislativi (il d.-l. 28 gennaio 1986, n. 9 e la legge 29 gennaio 1986, n. 23) che hanno istituito, rispettivamente per il personale ministeriale (art. 2) e per quello non docente dell'Università (art. 15), la nona qualifica funzionale.

In definitiva, nel sistema legislativo, la disciplina della progressione di carriera dei due settori di pubblico impiego, pur nella diversificazione delle funzioni svolte, è improntata a indubbi criteri di uniformità, come si evince dal «rinvio dinamico» operato dall'art. 80, primo comma, legge n. 312/1980 e come non a caso ribadito dalla coeva istituzione, per entrambe le categorie, della nona qualifica funzionale.

Infine, a parere del collegio, un ulteriore elemento idoneo a suffragare l'opinione qui esposta può essere tratto dal confronto tra le stesse norme impugnate.

L'art. 8 d.-l. n. 344/1990 ha infatti previsto l'attribuzione della nona qualifica funzionale anche in favore del personale appartenente all'Anas, all'Aima ed ai monopoli di Stato, cioè vale a dire di amministrazioni comunque caratterizzate, in seno all'ordinamento, da una spiccata autonomia (anche se inferiore a quella delle università).

Evidentemente, il beneficio in questione non è stato considerato dal legislatore del 1990 come una prerogativa del comparto Ministeri (nel quale caso sarebbe stata invocabile la specialità del rapporto per giustificare il fondamento razionale della diversità della disciplina), ma come un elemento compatibile anche con altre situazioni di pubblico impiego. Se questo è vero, non si vede, tuttavia, come lo stesso legislatore abbia poi potuto limitare l'attribuzione ad alcuni settori del pubblico impiego e non estenderlo anche ad altri.

Delle due l'una: o il beneficio in parola è connotato alla specialità del rapporto (secondo la valutazione discrezionale operata dal legislatore), e quindi non è estensibile a nessun altro settore di pubblico impiego (neanche a quello delle amministrazioni autonome); o è invece pressione di un criterio generale (di omogeneizzazione dello sviluppo delle carriere) e quindi, così come è stato ritenuto applicabile al personale di cui all'art. 8 d.-l. n. 344/1990, non può essere poi arbitrariamente escluso per altre categorie.

5. — Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il Collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, d.-l. n. 344/1990 (conv. in legge dall'art. 1, primo comma, legge n. 21/1991) per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, e 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344 (convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge 23 gennaio 1991 n. 21), in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 1992.

Il presidente f.f.: GUERRIERO

Il ref. est.: PASANISI

Depositata in segreteria il 5 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 207

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sui ricorsi avverso ordinanza del tribunale di Palermo di conferma sequestro preventivo, proposti da Mezzatesta Francesco Paolo ed altri

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Riconoscimento di rilevanza penale ad una condotta (acquisizione della disponibilità dei beni) antecedentemente commessa e in quel momento non costituente reato almeno in via di presunzione.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quiquies*, secondo comma, modificato dal d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14, art. 5).
(Cost., artt. 3, 24, 25 e 27).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da: 1) Mezzatesta Francesco Paolo, nato a Ficarazzi il 21 ottobre 1944; 2) Tinervia Elena, nata a Palermo il 10 febbraio 1941; 3) Alaimo Francesca, nata a Villabate il 5 settembre 1915; 4) Tinervia Pietro, nato a Palermo il 17 dicembre 1947, avverso l'ordinanza del tribunale di Palermo del 3 novembre 1992;

Sentita la relazione fatta dal consigliere Paolino Dell'Anno;

Sentite le conclusioni del p.g. che ha chiesto di dichiararsi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quiquies* del d.-l. n. 306 del 1992;

RILEVA

Con decreto del 12 ottobre 1992 il giudice per le indagini preliminari della pretura di Palermo, in accoglimento della richiesta del locale procuratore della Repubblica, dispose il sequestro preventivo di titoli e di valori, di provenienza ritenuta non giustificata, dei quali risultava che avevano la disponibilità Mezzatesta Francesco Paolo e Tinervia Pietro a cui carico si procedeva a indagini preliminari da parte del pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 644, 644-*bis* del codice penale e 12-*quiquies*, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306.

In particolare il sequestro colpì, per quanto attinente al Mezzatesta, certificati di deposito bancario al portatore per 300.000.000 di lire, e, per il Tinervia, un buono ordinario del tesoro del valore nominale di 58.000.000 di lire pagabile alla scadenza del 30 giugno 1993 intestato allo stesso e a Tinervia Elena e la somma di lire 54.436.055 costituente il saldo attivo di un deposito di conto corrente bancario a lui personalmente intestato.

Del provvedimento fu richiesto il riesame dal Mezzatesta, dai due Tinervia e da Alaimo Francesca, madre di questi ultimi, che con il relativo atto assunse di vantare la esclusiva proprietà effettiva del buono ordinario del tesoro.

I reclami furono respinti dal tribunale con la ordinanza indicata in epigrafe avverso la quale sono stati interposti ricorsi dai quattro interessati che denunciano, tutti, vizi della sua motivazione nella parte nella quale si è ritenuta ingiustificata la provenienza delle somme depositate e di quella utilizzata per l'acquisto del buono intestato ai Tinervia.

Pregiudiziale al controllo nel merito della impugnata ordinanza è evidentemente l'indagine, sollecitata dal procuratore generale di udienza, sulla costituzionalità della norma incriminatrice la cui violazione si è contestata dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Palermo ai ricorrenti Mezzatesta e Tinervia e ha legittimato la emissione del decreto di sequestro conservativo dei beni dei quali si assume che gli stessi, direttamente o indirettamente, abbiano la disponibilità e la cui legittima provenienza si è ritenuta non giustificata.

Va al proposito rilevato che risulta che già della questione, la cui rilevanza non può essere contestata nel presente procedimento, è stata investita la Corte costituzionale alla quale la si è sottoposta dal tribunale di Salerno che, con ordinanza del 2 novembre 1992 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5 del 3 febbraio 1993, ha ritenuto la non manifesta infondatezza di essa per il presunto contrasto tra la norma e gli articoli 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione. Anche questa Corte, sezione seconda penale, più recentemente all'udienza di camera di

consiglio del giorno 17 scorso, chiamata a pronunciarsi nel procedimento n. 31022 del 1992 sul ricorso proposto da Pastore Cosimo avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto confermativa di un decreto di sequestro preventivo emesso per ragioni analoghe a quelle che indussero alla adozione del provvedimento a carico degli odierni ricorrenti, ha rilevato la necessità di rimettere alla stessa Corte costituzionale la decisione sulla legittimità della norma apparendo essa contrastare con gli articoli della legge fondamentale dello Stato sopra indicati oltre che con l'art. 42, secondo comma.

Questo collegio condivide le perplessità sulla conformità della disposizione in questione ad alcuni dei principi e a talune delle garanzie del cittadino affermati e tutelate dalla Costituzione repubblicana.

L'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, prevede, come ipotesi di illecito penalmente perseguibile, il possesso o in ogni caso la disponibilità ingiustificati di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al reddito dichiarato o alla attività economica esercitata da parte di colui nei cui confronti sia pendente (secondo la modificazione apportata al testo originario della norma dall'art. 5 del d.-l. 21 gennaio 1993, n. 14) procedimento penale per determinati delitti o per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, delineando quindi una figura di reato «proprio» del quale soggetto attivo può essere chi si viene a trovare nella particolare posizione personale, per quanto qui interessa, di imputato o anche solo di indagato, come nella fattispecie concreta, per alcuni fatti illeciti che si ritiene siano stati commessi dallo stesso sulla base di elementi indizianti ancora non sottoposti alla verifica del giudice circa la loro effettiva sussistenza, la loro gravità e idoneità probatoria, la loro riferibilità al soggetto, la cui responsabilità in relazione ai fatti che gli si addebitano in ogni caso non si è accertata con sentenza definitiva nel momento nel quale sorge il sospetto e si consolida la condotta descritta come illecita che viene ancorata, da un lato, a una situazione personale che potrebbe anche vanificarsi nel corso del procedimento ma che anche in tale caso non varrà, pur nella ipotesi nella quale dovesse accertarsi la innocenza o non dovesse provarsi la colpevolezza dell'agente in ordine al reato la cui presunta commissione ha dato luogo al sospetto, a fare venire meno il presupposto relativo alla situazione soggettiva iniziale richiesta prima per l'inizio della indagine e successivamente per l'esercizio dell'azione penale, e, da altro, come unico parametro oggettivo sul quale fondare un giudizio di responsabilità, la sproporzione tra il valore delle disponibilità e il reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito richiedendosi al soggetto di fornire in tale ipotesi la prova della provenienza legittima dei beni.

Al fine di rendere ragione dei motivi per i quali deve dubitarsi della conformità della norma alla Costituzione, pare opportuno prendere le mosse da quanto la Corte costituzionale con la sentenza n. 110 del 1968 osservò per motivare le ragioni per le quali doveva ritenersi la illegittimità dell'art. 708 del codice penale nella parte nella quale annoverava tra i possibili soggetti attivi del reato i condannati per mendicizia, ammoniti, sottoposti a misure di sicurezza o a cauzione di buona condotta, mentre dovevano respingersi i dubbi di costituzionalità prospettati con riferimento alla posizione di colui nei cui confronti era stata accertata la definitiva colpevolezza per reati contro il patrimonio e che in tale situazione già si trovasse al momento della condotta dante luogo al sospetto.

Rilevò la Corte che, con riferimento a questi ultimi soggetti, la norma dettata dall'art. 708 sfuggiva a rilievi di incostituzionalità sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza tra cittadini e ragionevolezza, della violazione della riserva di legge in materia penale, della non presunzione di colpevolezza e della funzione rieducativa della pena (art. 3, 25, secondo comma e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione). E ciò in quanto, essendo il reato da essa previsto annoverato fra le contravvenzioni di polizia dirette alla prevenzione dei delitti contro il patrimonio, la norma stessa trova il suo fondamento logico in quelle situazioni soggettive nelle quali l'agente abbia dei precedenti penali specifici relativi a reati contro il patrimonio, conseguendone che lo stato dello stesso, concretantesi nel rapporto intercorrente tra una situazione oggettiva, quale il possesso dei beni in uno con la particolare condizione soggettiva di persona della quale si è già giudiziariamente accertata la responsabilità per fatti pregressi in danno del patrimonio, e la sua condotta di vita, legittima il sospetto in ordine alla dubbia legittimità delle modalità di acquisizione dei beni nel suo attuale possesso non confacenti alle personali e dimostrabili disponibilità economiche e conseguentemente il diverso trattamento rispetto a coloro che in tale stato non versino, escludendosi per tale ragione il contrasto della disposizione con l'art. 3 della Costituzione. Si aggiunge ancora che è da escludersi che la norma — la cui formulazione pone il soggetto, sin dal momento nel quale sorge il presupposto che attiene alla sua situazione personale (condanna per reato contro il patrimonio) nella condizione di conoscere il divieto formante oggetto della disposizione incriminatrice (possesso ingiustificato di denaro e oggetti di valore) e perciò di attivarsi al fine di non incorrere nella violazione a esso — nel richiedere la giustificazione del possesso ne imponga anche la prova richiedendosi invece l'elemento della coscienza e della volontarietà dell'azione, che nei reati contravvenzionali può esprimersi nella semplice colpa.

Incostituzionale venne invece dichiarata la stessa disposizione, perché contrastante con l'art. 3 della Costituzione, nella parte nella quale si indicavano tra i possibili soggetti attivi del reato anche quelli rientranti nelle altre categorie in essa elencate proprio per il difetto in essi dello stato quale sopra inteso.

Orbene, sembra al collegio che le osservazioni e i rilievi che la Corte costituzionale formulò per rispettivamente escludere la illegittimità dell'art. 708 del codice penale con riferimento a coloro che già hanno riportato condanna per reati contro il patrimonio e per ritenerla invece con riguardo alle altre categorie di soggetti si attagliano perfettamente alla previsione della norma incriminatrice di cui all'art. 12-*quinquies* del decreto-legge numero 306/1992 nel senso della sua incostituzionalità.

Va immediatamente posto nel dovuto rilievo che nella ipotesi che interessa non appare seriamente contestabile la assenza di uno stato del possibile soggetto attivo del reato proprio che lo diversifichi da chiunque altro si trovi nella medesima situazione oggettiva rispetto ai beni dei quali abbia la disponibilità, beni cioè che siano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o alla attività economica propria del soggetto richiedendosi solo al primo la giustificazione della loro legittima provenienza. Né può valere la obiezione che muove dalla diversa condizione soggettiva dell'uno rispetto agli altri, condizione da ravvisarsi nella pendenza di un procedimento penale per determinati reati a carico del primo, non potendo certamente equipararsi tale circostanza all'accertamento pregresso giudiziale di responsabilità del soggetto stesso che giustificerebbe una presunzione di sospetto circa la liceità del possesso. E invero la condizione di indagato o anche di imputato una tale presunzione non può autorizzare essendo essa ancora *sub iudice* sicché resta indifferente rispetto all'ordinamento se non per le misure provvisorie cautelari personali o reali la cui necessità di imposizione possa in ipotesi ravvisarsi nel procedimento.

In aggiunta deve osservarsi che tale previsione incriminatrice si rivolge indiscriminatamente a tutti coloro che verranno eventualmente a trovarsi quali indagati o imputati e quindi per il verificarsi di una condizione futura, incerta e addirittura imprevedibile, derivandone che il sospetto non è posto nella possibilità di evitare il realizzarsi della situazione oggettiva che varrà ad integrare la condotta illecita e quindi l'elemento oggettivo del reato (il possesso dei beni), in relazione al quale, essendo esso previsto come delitto non potranno valere le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale a proposito dell'art. 708 del codice penale.

Ancora va aggiunto che, coincidendo il momento iniziale della condotta (possesso dei beni) con quello del presupposto di fatto costituente elemento costitutivo del reato (assunzione da parte del soggetto della qualità di indagato in relazione a un reato diverso), non sembra contestabile che con la disposizione in questione si viene a criminalizzare un fatto (acquisizione delle disponibilità dei beni) antecedentemente commesso e in quel momento non costituente reato almeno in via di presunzione nella assenza di un qualsiasi precetto che imponga particolari cautele per colui che agisce non rientrando in categorie considerate sospette, ponendosi inammissibilmente a carico del soggetto stesso l'onere di una prova che deve invece incombere sulla accusa in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Diversamente si verifica invece per la ipotesi prevista dall'art. 708 del codice penale nella quale il momento della sorpresa nella flagranza del possesso altro non costituisce che quello dell'accertamento di una condotta presuntivamente illecita, certamente anche essa antecedente ma successiva alla insorgenza del presupposto riferentesi alla condizione personale dell'agente (condanne per reati contro il patrimonio) legittimante il sospetto circa le modalità di acquisizione del possesso stesso giustificandosi per tale ragione, come da questa Corte costantemente ritenuto, sin dal momento stesso della acquisizione la pretesa dello Stato di una immediata attendibile spiegazione della provenienza delle cose.

P. Q. M.

Visti l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sulla conforme richiesta del procuratore generale, dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 12-quinquies della legge 7 agosto 1982, n. 356, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 febbraio 1993

Il presidente: VALENTE

Il consigliere estensore: (firma illeggibile)

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1993.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 208

Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Saule Albano

Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva di impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti in zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale, senza discriminazione se trattasi di zona sottoposta o meno a vincolo paesaggistico - Contrasto con la normativa statale - Disparità di trattamento - Travalicamento della potestà legislativa della regione con interferenza sulla esclusiva potestà dello Stato in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art. 68, terzo comma, lett. f), comb. disp., e art. 78, primo comma, stessa legge).

(Cost., artt. 3, 25 e 116; legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1, art. 4).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, letta in udienza, nel processo iscritto al n. 114/93 r.g. e n. 1871-c/91 r.g. r.n. contro Saule Albano, nato a Umago (CRO) il 27 luglio 1960, imputato, tra l'altro, del reato p. e p. dall'art. 20, lettera c), legge 28 febbraio 1985, n. 47 per aver effettuato, o comunque fatto effettuare, interventi edilizi consistiti in una costruzione di un basamento in calcestruzzo delle dimensioni di m. 4,60 per m. 3,20, con installazione di un serbatoio per g.p.l. da litri 1750, sulla p.c. n. 390/20 del c.c. di Duino, zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale, in assenza della prescritta concessione edilizia, Fatti accertati in Duino (Trieste) il 24 ottobre 1991.

Rilevato che questo ufficio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 68, terzo comma, lett. f) e 78, primo comma, legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 Friuli-Venezia Giulia, il cui combinato disposto prevede la necessità della sola autorizzazione edilizia per l'installazione di impianti tecnologici a servizio di edifici;

Considerato che la legge nazionale, all'art. 7, secondo comma, legge 23 gennaio 1982, n. 9, dichiara «soggette ad autorizzazione gratuita, purché conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497» le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso *de quo*) al servizio di edifici già esistenti; mentre, laddove tali opere vengano eseguite in zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, (come è quella in cui è avvenuto l'intervento edilizio *de quo*) esse configurano, secondo il disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, un intervento edilizio sottoposto al rilascio di preventiva concessione edilizia;

Osservato come, secondo i citati disposti normativi statali, la costruzione di un impianto tecnologico a servizio di un edificio già esistente è sottoposta ora al rilascio di semplice autorizzazione gratuita, ove l'immobile non si trovi in zona sottoposta ai vincoli previsti dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, ora al rilascio di concessione edilizia, in presenza di vincolo, e che quindi il legislatore nazionale ha inteso distinguere le due ipotesi in modo netto ed esplicito;

Considerato che tale distinzione, la cui giustificazione riposa sulla necessità di un più penetrante controllo e una tutela del territorio e del bene ambiente, risulta anche penalmente rilevante, poiché l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, eseguito in mancanza della prescritta autorizzazione, è sanzionato penalmente dal citato art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre nessun reato è commesso da chi esegua lo stesso intervento in zona non vincolata, in mancanza di autorizzazione ex art. 7, secondo comma, legge 23 gennaio 1982, n. 9;

Rilevato che la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 Friuli-Venezia Giulia prevede, agli artt. 68, terzo comma, lett. f), 78, primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso normativo statale dianzi illustrato, il mero rilascio di autorizzazione per gli interventi di realizzazione di nuovi impianti tecnologici, senza operare alcuna distinzione tra interventi effettuati in zona sottoposte ai citati vincoli, e in zone non vincolate;

Ritenuto che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio e quello concessorio non è meramente terminologica, ma sostanziale, e che, a fronte della diversità dell'*iter* procedimentale, degli organi coinvolti in esso, degli oneri imposti con il rilascio, dei diversi presupposti ed effetti del rilascio in sanatoria dei due provvedimenti, esistono anche più consistenti differenze in tema di rilevanza penale dell'attività edilizia spiegata in difetto dei rispettivi provvedimenti, poiché in caso di mancanza di concessione edilizia per interventi in zona vincolata è prevista la contravvenzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che, con la normativa emanata, la regione Friuli-Venezia Giulia, pur disponendo di potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica ex art. 4, n. 12, legge costituzionale n. 1/1963, e salva ogni valutazione circa la effettiva

armonia tra la norma regionale in esame e quelle statali in *subiecta materia* (tra le altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 gennaio 1982, n. 9), la regione viene ad interferire con la materia penale in modo diretto e rilevante, invadendo uno spazio ed una competenza riservate esclusivamente allo Stato, come più volte ha avuto modo di rilevare codesta Corte costituzionale;

Rilevato, infatti, che alla stregua di tale normativa regionale l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate nella regione Friuli-Venezia Giulia, in mancanza di provvedimento ampliativo andrebbe esente da sanzione penale, a differenza di quanto previsto dalla legge statale per l'intero territorio nazionale, poiché tale attività è sottoposta, nella predetta regione, a mera autorizzazione, la cui mancanza non è sanzionata penalmente *ex art. 20, primo comma, lett. c)*, legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Considerato che tali previsioni normative depenalizzano di fatto una ipotesi contravvenzionale, così violando:

a) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una evidente disparità di trattamento tra chi ponga in essere la condotta *de qua* nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi nel resto del territorio nazionale;

b) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo della illegittima interferenza della regione nella potestà punitiva esclusiva dello Stato, poiché in difetto di intervento legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla sanzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di cui all'art. 104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1911, n. 52 e successive modifiche;

c) l'art. 116 della Costituzione e l'art. 4 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia, legge 31 marzo 1963, n. 1, (norma di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di potestà legislativa esclusiva in materia urbanistica, tuttavia la legislazione impugnata non si armonizza ma invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale, quali possono essere considerate le numerose e successive leggi statali emanate in materia (legge n. 1150/1942, n. 10/1977, n. 47/1985, n. 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti;

Considerata la questione, oltre che non manifestamente infondata, per i motivi anzidetti, anche rilevante nel presente giudizio, in quanto un suo eventuale accoglimento, consentendo la diretta applicabilità della legge nazionale, potrebbe condurre ad una condanna dell'imputato, per violazione dell'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre, in caso di rigetto, l'imputato andrebbe assolto per non essere il fatto previsto dalla legge come reato;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, nella parte in cui il loro combinato disposto subordina la realizzazione di nuovi impianti tecnologici in zone vincolate, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al rilascio di autorizzazione e non di concessione edilizia, per contrasto con gli artt. 3, 25, secondo comma, e 116 della Costituzione, e con l'art. 4 della legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1, statuto della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, così come enunciato in narrativa;

Sospende il presente giudizio, per la parte relativa al capo di imputazione di cui alla lettera a), e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza, letta in pubblico dibattimento, al presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, e la comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Trieste, addì 11 marzo 1993

Il pretore: PICCIOTTO

N. 209

Ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dalla pretura di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, nel procedimento penale a carico di Laurino Mario ed altri

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti - Attribuzione, con legge regionale, a determinate categorie di rifiuti (nella specie residui della lavorazione della pietra piacentina) della qualifica di materie prime secondarie - Conseguente inapplicabilità per tali categorie di rifiuti della normativa statale stabilita per lo smaltimento degli stessi - Indebita invasione della esclusiva competenza statale in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25; legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, artt. 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 25 e 116).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Laurino Mario, Furlano Giansisto e Cecino Mario, imputati del reato p. e p. dell'art. 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il primo), e del reato p. e p. dagli artt. 113 del c.p. e 25, terzo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (il secondo e il terzo). Preso atto dell'eccezione di incostituzionalità, sollevata dal p.m., dell'art. 13 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992 n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38, con riferimento agli artt. 25 e 116 della Costituzione;

Rilevato che tale normativa regionale sottrae determinati rifiuti, considerandoli materie prime secondarie ai sensi dell'art. 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475, dall'ambito di applicazione della normativa statale che disciplina lo smaltimento dei rifiuti;

Considerato che la legge n. 475/1988 non consente alle regioni di procedere all'individuazione delle m.p.s. prima del compimento di tutti gli adempimenti normativi di competenza governativa previsti dall'art. 2 della stessa legge;

Considerato che il legislatore regionale non può autonomamente rimuovere o modificare i precetti penali statuali, in quanto ciò verrebbe a creare in materia penale regimi giuridici differenziati sul territorio nazionale, in violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Rilevato inoltre che la regione Friuli-Venezia Giulia dispone, in materia di smaltimento dei rifiuti, di una mera potestà normativa integrativa e di attuazione, prevista dal proprio statuto speciale;

Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione, in quanto la regione ha introdotto con la suddetta normativa una disciplina generale per tutti i residui riutilizzabili, derogando espressamente alle norme di cui al d.P.R. n. 915/1982, in assenza della necessaria normativa statale di indirizzo e coordinamento, per cui tale disciplina sembra violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, incidendo essa sulla potestà punitiva attribuita in via esclusiva allo Stato, nonché l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti;

Ritenuta altresì la rilevanza della questione, poiché le norme denunciate dovrebbero trovare diretta applicazione nel presente processo, nel quale gli imputati sono chiamati a rispondere della realizzazione di discariche abusive di materiale inerte, costituito da residui della lavorazione di pietra piacentina, che rientrano sicuramente tra le m.p.s. derivanti da processi di escavazione di materiali di cava, alle quali si riferisce specificamente l'art. 13 della legge regionale n. 25/1992, e che sono quindi soggette anche alla disciplina del regime delle m.p.s., introdotta dalla legge regionale n. 38/1992;

Ritenuto, più precisamente, che l'applicazione di tali norme regionali al caso in esame condizionerebbe la decisione di questo giudicante, che dovrebbe, sulla base delle stesse, ritenere penalmente lecite, ai sensi dell'art. 2 del c.p., le condotte ascritte agli imputati, mentre le stesse condotte, in assenza di dette norme, dovrebbero considerarsi penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 915/1982;

Ritenuto inoltre che gli imputati non potrebbero, qualora venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della normativa regionale in questione, invocare la propria buona fede derivante dall'apparente vigenza della normativa stessa, essendo quest'ultima entrata in vigore oltre due anni dopo i fatti contestati nel presente processo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 27 agosto 1992, n. 25, e degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 1992, n. 38;

Dispone la sospensione del procedimento penale in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, di cui viene data lettura nel corso del dibattimento, venga, a cura della cancelleria, notificata al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, nonché comunicata al presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Cividale del Friuli, addì 2 febbraio 1993

Il pretore: VICINI

93C0463

N. 210

Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna sul ricorso proposto da Falzoni Maria Cristina contro la regione Emilia-Romagna ed altra.

Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi, che prestavano attività nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, nella posizione funzionale di psicologo coadiutore (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianità di servizio nella stessa qualifica di dieci anni - Mancata previsione di detta condizione per gli psicologi collaboratori provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli effetti derivanti dall'ingiusto declassamento.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 882/1990 proposto da: Maria Cristina Falzoni, rappresentata e difesa dall'avv. R. Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna, via L. C. Farini n. 10; contro regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n. 4; U.S.L. n. 30 di Cento, non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158, di approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n., nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata inserita nella posizione funzionale di «psicologo collaboratore», anziché in quella di «psicologo coadiutore», e con la decorrenza 1° gennaio 1986 anziché 1° gennaio 1984;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Emilia-Romagna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 1992 il relatore dott. Claudio Rovis;

Uditi, altresì, l'avv. Miniero per la ricorrente e l'avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Russo, per la resistente regione;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L'odierna ricorrente, proveniente dal disciolto ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ha impugnato la deliberazione 28 dicembre 1989, n. 7158, della giunta regionale dell'Emilia-Romagna nella parte in cui è stata inquadrata nella posizione funzionale di «psicologo collaboratore» con la decorrenza 1° gennaio 1986.

Asseriva l'interessata che, essendo in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'allegato «2» al d.P.R. n. 761/1979 (anzianità di servizio superiore a dieci anni nel ruolo tecnico ed aver svolto funzioni di direzione da almeno un anno), aveva diritto alla attribuzione della superiore posizione funzionale di «psicologo coadiutore». La decorrenza del relativo inquadramento, poi, avrebbe dovuto esser fissata al 1° gennaio 1984, giusta la prescrizione contenuta nel dispositivo del D.P.G.R. 17 luglio 1984, n. 656, secondo cui «con successivo provvedimento, la Giunta regionale disporrà l'iscrizione del ... personale che rivesta una posizione di ruolo, con effetto 1° gennaio 1984, nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. ...».

Nelle more del giudizio interveniva la sentenza n. 331/1992 con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in un caso analogo, dichiarava la illegittimità costituzionale della tab. 2 allegata al d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi appartenenti al ruolo tecnico degli enti di cui alla legge n. 70/1975, richiedeva che gli stessi fossero preposti alla direzione di strutture organizzative da almeno un anno.

Conseguentemente, divenuto ormai irrilevante il requisito della preposizione ad una struttura organizzativa ai fini del richiesto inquadramento, l'interessata, mutando linea difensiva, ammetteva di non essere in possesso dell'ulteriore requisito indicato dalla citata tab. «2» allegata al d.P.R. n. 761 (anzianità minima di dieci anni nel ruolo tecnico dell'Amministrazione di provenienza), contestualmente sollevando eccezione di incostituzionalità del requisito stesso per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione in riferimento all'irrazionale miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali, il quale consegue la posizione intermedia senza necessità di alcuna anzianità.

Resisteva in giudizio l'amministrazione regionale eccependo l'inammissibilità della dedotta erroneità della decorrenza dell'inquadramento per mancata impugnazione sia del d.m. 28 dicembre 1985 che tale decorrenza aveva espressamente fissato, sia della delibera regionale 26 novembre 1991, n. 5927, che aveva riconfermato l'inquadramento stesso. Nel merito, mentre si rimetteva a giustizia circa la necessità del possesso del requisito della direzione di una struttura organizzativa, osservava che il riscontrato difetto del possesso dell'ulteriore requisito dell'anzianità nel ruolo di provenienza era da solo sufficiente a rendere infondato il ricorso, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.

All'udienza di discussione del 25 novembre 1992 — ove la causa passava in decisione — la ricorrente, tramite il proprio procuratore, confermava con dichiarazione resa a verbale di essere sprovvista del requisito dell'anzianità decennale richiesta dalla tab. 2 allegata al d.P.R. n. 761/1979 ai fini dell'inquadramento nella posizione intermedia di «psicologo coadiutore».

Con sentenza adottata nella stessa camera di consiglio di cui alla presente ordinanza, mentre si è dichiarato inammissibile il ricorso nei limiti in cui era rivolto a censurare la disposta decorrenza dal 1° gennaio 1986 degli inquadramenti del personale assegnato al S.S.N. proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975, si è ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla ricorrente, dei maggiori requisiti richiesti agli psicologi provenienti dagli enti parastatali per l'inquadramento nella posizione funzionale intermedia di psicologo: «coadiutore» della tabella allegata *sub* 2 al d.P.R. n. 761/1979, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Contestualmente si è provveduto a sospendere il giudizio sul punto controverso fino alla pronuncia della Corte costituzionale, cui ora vengono sottoposte le osservazioni che seguono.

• DIRITTO

L'odierna ricorrente è transitata nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ove è stata iscritta nella posizione funzionale iniziale di psicologo collaboratore, proveniente dal ruolo tecnico del disciolto E.N.P.I. in cui rivestita la qualifica di collaboratore tecnico con un'anzianità di servizio comunque inferiore a dieci anni. Orbene nel censurare l'attribuita posizione funzionale, l'interessata afferma di aver diritto all'inquadramento nella posizione intermedia di psicologo coadiutore, alla stregua del personale inserito in analoga posizione funzionale proveniente dalla regione o dagli enti locali. A tal proposito l'interessata solleva eccezione di incostituzionalità della tabella contenuta nell'allegato 2 al d.P.R. n. 761/1979 nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale intermedia degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività in qualità di collaboratore tecnico del ruolo tecnico, richiede che gli stessi possedessero un'anzianità di servizio nel medesimo ruolo tecnico di almeno dieci anni.

La questione, così come posta, risulta rilevante ai fini dell'assumenda decisione e, oltre tutto, non manifestamente infondata.

Secondo quanto disposto dall'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, come modificato dalla recente sentenza della Corte costituzionale 2-15 luglio 1992 n. 331 (che ha escluso la costituzionalità del requisito della preposizione da almeno un anno alla direzione di strutture organizzative per l'inquadramento nella posizione intermedia degli psicologi provenienti dagli enti parastatali), lo psicologo proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975 ha diritto all'inquadramento nella qualifica di coadiutore solo se abbia maturata almeno dieci anni di servizio nella qualifica stessa presso l'ente di originaria appartenenza.

Orbene, l'interessata non possiede tale requisito di servizio: lo ha espressamente affermato il procuratore della ricorrente con dichiarazione resa a verbale in sede di discussione della presente causa.

Sicchè, allo stato della vigente normativa, il ricorso avrebbe dovuto essere respinto per difetto di un requisito sostanziale in capo alla ricorrente.

Ma l'eccezione di incostituzionalità risulta anche non manifestamente infondata.

Appare, infatti, decisamente irrazionale ed ingiustificato il miglior trattamento riservato al personale proveniente dalle regioni e dagli enti locali rispetto a quello proveniente dagli enti di cui alla legge n. 70/1975: i primi, invero, a differenza dei secondi, ottengono l'iscrizione nella posizione funzionale intermedia di «psicologo coadiutore» sulla base del mero possesso di una qualifica del tutto analoga a quella richiesta al personale degli enti parastatali, ma priva di qualsiasi anzianità. Con la conseguenza che lo psicologo laureato in possesso della relativa qualifica alla data del 20 dicembre 1979, che abbia appena conseguito la nomina nella qualifica stessa, viene iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del S.S.N. nella posizione funzionale iniziale, ovvero in quella intermedia, a seconda che provenga dagli enti parastatali ovvero, rispettivamente, dalle regioni e dagli enti locali.

Nel caso di specie, in effetti, il diverso trattamento risulta privo di qualsiasi ragionevole giustificazione, atteso che le rispettive qualifiche — quelle degli enti locali e delle regioni da una parte, e quelle degli enti parastatali dall'altra — presentano connotati di professionalità sostanzialmente omogenei ed equivalenti: talché esso appare conseguenza esclusiva della diversità dell'amministrazione di provenienza.

Conclusivamente, appare arbitraria, oltre che intrinsecamente incongrua, la discriminazione a cui sono sottoposti gli psicologi provenienti dal parastato con la normativa di equiparazione in esame: questa, infatti, risulta contrastare, oltre che con i principi ispiratori della delega contenuta nella legge di riforma sanitaria n. 833/1978 (artt. 47 e 67) e con quelli di cui alla legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 (artt. 4 e 17 segg.), principalmente e soprattutto con i principi di eguaglianza di cui all'art. 3 e di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della tabella relativa ai biologi-chimici-fisici-psicologi, riportata nell'allegato 2 (equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) nella parte in cui, ai fini dell'inquadramento nella posizione funzionale di psicologo coadiutore degli psicologi provenienti dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 che alla data del 20 dicembre 1979 prestavano attività nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, richiede che gli stessi avessero maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno dieci anni, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 25 novembre 1992.

Il presidente: CASTIGLIONE

Il consigliere relatore estensore: ROVIS

N. 211

Ordinanza emessa il 25 novembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 aprile 1993) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, sul ricorso proposto da Lami Laura contro la regione Emilia-Romagna ed altra.

Impiego pubblico - Dipendenti di enti parastatali (nella fattispecie: E.N.P.I.) trasferiti alle U.S.L. - Inquadramento degli psicologi, che prestavano attività nel ruolo tecnico dei predetti enti con la qualifica di psicologo collaboratore, nella posizione funzionale di psicologo coadiutore (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 331/1992) - Condizione - Anzianità di servizio nella stessa qualifica di dieci anni - Mancata previsione di detta condizione per gli psicologi collaboratori provenienti dalle regioni e dagli enti locali - Disparità di trattamento di soggetti nella stessa situazione giuridica in base al solo dato dell'ente di provenienza, ed incidenza, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. per la demotivazione dei soggetti declassati e gli effetti derivanti dall'ingiusto declassamento.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, all. 2).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 883/1990 proposto da Laura Lami, rappresentata e difesa dall'avv. R. Miniero ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Bologna, via L.C. Farini n. 10, contro: regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. R. Russo ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Bologna, via De' Musei n. 4; U.S.L. n. 27 di Bologna, non costituita in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1989, n. 7158, di approvazione dei ruoli nominativi regionali del personale del s.s.n., nella parte in cui l'odierna ricorrente è stata inserita nella posizione funzionale di «psicologo collaboratore», anziché in quella di «psicologo coadiutore», e con la decorrenza 1° gennaio 1986 anziché 1° gennaio 1984;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Emilia-Romagna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 25 novembre 1992 il relatore dott. Claudio Rovis;

Uditi, altresì, l'avv. Miniero per la ricorrente e l'avv. Stefanelli, in sostituzione dell'avv. Russo, per la resistente regione;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 210/1993).

93C0465

N. 212

Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 della Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Gasparini Marco

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'assoluzione del querelato con formula piena sia conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova - Disparità di trattamento - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in relazione alla disciplina del codice abrogato.

(C.P.P. 1988, art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica di Trento nel procedimento a carico di Gasparini Marco, n. a Bressanone il 20 ottobre 1962, avverso la sentenza del pretore circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, in data 21 febbraio 1992;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Francesco Ferri;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Ormanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RILEVATO IN FATTO

A seguito di querela proposta da Giuseppe Marano, Marco Gasparini veniva tratto a giudizio davanti al pretore circondariale di Bolzano, sezione distaccata di Bressanone, per rispondere del reato di lesioni volontarie lievissime.

Con sentenza resa in udienza pubblica il 21 febbraio 1992, il pretore assolveva l'imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo che non fosse stata raggiunta una prova sufficiente della commissione del reato. Poiché l'assoluzione veniva sostanzialmente pronunciata per insufficienza di prove, aggiungeva il pretore, sussistevano giusti motivi per non addossare alla persona offesa le spese processuali, che dichiarava compensate nel dispositivo.

Il procuratore generale della repubblica di Trento proponeva ricorso per cassazione, denunciando la erronea applicazione dell'art. 427 del c.p.p., richiamato dall'art. 542 stesso codice, perché tali norme prevedevano la possibilità di compensazione solo relativamente alle spese sostenute dalle parti private, mentre per il primo comma dell'art. 427 il querelante era tenuto al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, quando veniva pronunciato proscioglimento con le formule perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. In via principale, quindi, il p.g. chiedeva che la sentenza venisse annullata nella parte in cui venivano compensate le spese del procedimento, con rinvio al primo giudice per la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato.

In via subordinata, il ricorrente deduceva che il pretore, ove avesse ritenuto che porre l'onere delle spese a carico del querelante presentasse aspetti di iniquità quando l'assoluzione del querelato fosse stata determinata, nella sostanza, da un'insufficienza di prove, avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale per eventuale contrasto dell'art. 427, primo comma, c.p.p., con gli artt. 3 e 24 Costituzione, questione da non ritenersi manifestamente infondata alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 165/1974, 52/1975 e 29 del 1992, relative agli artt. 382 e 482 del c.p.p. abrogato. Perciò il ricorrente in via subordinata chiedeva che detta questione di legittimità costituzionale venisse sollevata da questa Corte.

RITENUTO IN DIRITTO

In applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale anche il p.m. ricorrente dubita, la sentenza dovrebbe essere annullata con rinvio, relativamente alla omessa condanna del querelante alle spese del giudizio benché il querelato sia stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto. Tale formula, infatti, come quella perché il fatto non sussiste, più propriamente da adottarsi nel caso in esame, non avrebbe impedito al giudice di ritenere la sussistenza di giusti motivi di compensazione tra le parti private, secondo la previsione del secondo comma dell'art. 427 del c.p.p., ma lo avrebbe ugualmente obbligato, secondo la previsione del primo comma della medesima norma, a condannare il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. Da qui la rilevanza della questione di costituzionalità in questa sede, posto che l'annullamento della sentenza impugnata dovrebbe esser pronunciato proprio in applicazione della norma della cui legittimità costituzionale si discute.

La questione predetta, oltre che rilevante, è da ritenersi non manifestamente infondata, proprio alla luce delle sentenze della Corte costituzionale citate dal p.m. ricorrente.

Il primo comma dell'art. 382 del c.p.p. abrogato, corrispondente al primo comma dell'art. 427 del codice attuale, prevedeva espressamente tra le ipotesi di esclusione della condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato quella del proscioglimento pronunciato per insufficienza di prove. Tale formula non è più adottabile nel dispositivo, posto che il secondo comma dell'art. 530 del c.p.p. prevede che il giudice debba pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso anche quando la prova sia insufficiente o contraddittoria, sicché, trattandosi di situazione di fatto equivalente nella sostanza a quella che a norma dell'art. 479, terzo comma, codice previgente determinava l'adozione della formula di proscioglimento per insufficienza di prove, la formula di assoluzione piena può ora ricondursi ad una situazione di dubbio, esprimibile, peraltro, solo nella motivazione. Con il nuovo codice, il querelante viene quindi a esser posto in caso di dubbio in una posizione peggiore, per quanto concerne il rimborso delle spese anticipate dallo Stato, come conseguenza automatica della nuova regola sulle formule di proscioglimento e non, a quanto è dato intendere, sulla base di una scelta razionale e meditata del legislatore.

Ora, con le sentenze n. 165/1974, 52/1975 e 29 del 1992, la Corte costituzionale in relazione alla normativa abrogata ha individuato la *ratio* delle eccezioni alla regola della responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel principio della esenzione da detta responsabilità per chi ha esercitato il diritto di querela allorché l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata. Ed è stato affermato nell'ultima delle decisioni citate che sussisteva illegittimità costituzionale della normativa anche quanto alla mancata esenzione nella ipotesi di assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (prendendo le mosse da un caso in cui essa era stata adottata, in un processo iniziato in base a querela per diffamazione a mezzo stampa, per essere stata riconosciuta l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca), in quanto mancava la sussistenza di un sintomo di una avventatezza o temerarietà della querela.

Se questo è il discrimine e se la possibilità di esonero del querelante dal pagamento delle spese anticipate dallo Stato è dato della posizione soggettiva del querelante al momento della presentazione della querela, non sembra possa ritenersi manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale quando il proscioglimento, pur enunciato nel dispositivo con le formule perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, sia in realtà determinato da una insufficienza o da una contraddittorietà della prova, non addebitabile al querelante sotto il profilo della avventatezza o della temerarietà della querela. E poiché in questa sede basta che la questione non risulti manifestamente infondata, della questione stessa deve essere investita la Corte costituzionale, per il possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 427, primo comma, e 530, secondo comma, c.p.p., e di riflesso dell'art. 542 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'esonero del querelante dal pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato nel caso di assoluzione dell'imputato con formula piena, conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, in relazione all'art. 530, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevedono l'esonero del querelante dal pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato nel caso di assoluzione del querelato con formula piena conseguente a insufficienza o contraddittorietà della prova;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1993

Il presidente: RAMAGLIA

93C0466

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 145
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALINÒ (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRÌ (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCIUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UOMIE

- ◇ **Cartolibreria UNIVERSITAS**
Via. Praochiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiocci Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colla, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Calmi, 14
- ◇ **VARSE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- ◇ **Libreria MASSIMI**
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **Libreria PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annesalone, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 60/62

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.I.E.M.
Via Caprignone, 42-44
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via del Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Afferi, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 8
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRENDA**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **Libreria GARGIULO**
Via F. Riso, 58/56
- ◇ **Libreria LA PAGLIA**
Via Etna, 393/395

ENNA

- ◇ **Libreria BUSCEMI G. B.**
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Casio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Mecenate, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/45
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Caruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 368.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 9 0 9 3 *

L. 10.400